

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 302

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
19 novembre 2005

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Malaysia e delle Filippine** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1891/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3068/92, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio, originario della Belarus, della Russia o dell'Ucraina** 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 1892/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese** 22
- Regolamento (CE) n. 1893/2005 della Commissione, del 18 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti-coli 24
- ★ **Regolamento (CE) n. 1894/2005 della Commissione, del 17 novembre 2005, relativo al divieto di pesca del nasello nelle zone CIEM V b (acque comunitarie), VI, VII, XII, XIV per i pescherecci battenti bandiera spagnola** 26
- ★ **Regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione, del 18 novembre 2005, relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari ⁽¹⁾** 28
- Regolamento (CE) n. 1896/2005 della Commissione, del 18 novembre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 887/2005 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per determinati vini in Grecia 33
- Regolamento (CE) n. 1897/2005 della Commissione, del 18 novembre 2005, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato 34

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Prezzo: 18 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

- ★ **Direttiva 2005/79/CE della Commissione, del 18 novembre 2005, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾** 35

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2005/800/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 14 novembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo internazionale del 2005 sull'olio di oliva e sulle olive da tavola** 46

Accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e le olive da tavola 47

- ★ **Informazione sull'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea** 68

Commissione

2005/801/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 dicembre 2004, che stabilisce l'incompatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune a norma dell'articolo 19, paragrafo 5 del regolamento del Consiglio (CEE) n. 4064/89 («Regolamento sulle concentrazioni») (Caso n. COMP/M.3440 — EDP/ENI/GDP) [notificata con il numero C(2004) 4715] ⁽¹⁾** 69

2005/802/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 17 ottobre 2005, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Federazione russa** 79



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1890/2005 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2005

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Malaysia e delle Filippine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) Dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie, alcune parti interessate hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni.

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (di seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

(4) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite dalla Commissione.

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

(5) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 771/2005 ⁽²⁾ (di seguito «regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, classificati ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70 e originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), dell'Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam.

(6) Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

(2) Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1° luglio 2003 e il 30 giugno 2004 (di seguito «periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1° gennaio 2001 e il 30 giugno 2004 (di seguito «periodo in esame»).

(7) Le osservazioni verbali e scritte presentate sono state esaminate e, ove opportuno, sono state tenute in considerazione ai fini delle conclusioni definitive.

(8) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie un importatore e la sua associazione hanno contestato la rappresentatività dell'industria comunitaria quale viene illustrata al considerando 113 del regolamento provvisorio, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, senza tuttavia presentare elementi di prova a sostegno di tale affermazione. L'inchiesta ha confermato che l'industria comunitaria rappresentava circa il 54 % della produzione comunitaria durante il PI e che ha pertanto i requisiti di rappresentatività ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 128 del 21.5.2005, pag. 19.

(9) Dopo la comunicazione delle informazioni i produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato all'inchiesta hanno affermato che la versione non riservata delle risposte al questionario fornite dai produttori comunitari non era sufficientemente dettagliata e che, inoltre, non era stata redatta e presentata a norma dell'articolo 19 del regolamento di base. Hanno sostenuto che il fatto che in tale versione non riservata delle risposte al questionario fossero contenute informazioni insufficienti negava agli esportatori che hanno collaborato all'inchiesta l'effettiva possibilità di difendere i loro interessi, mettendoli così in situazione di svantaggio rispetto ad altre parti, in particolare rispetto all'industria comunitaria, nel quadro del procedimento in questione. Tuttavia, nella sezione E del regolamento provvisorio vengono illustrati a beneficio di tutte le parti interessate dati, sottoposti a verifica e su base aggregata, relativi al pregiudizio. Le parti interessate possono quindi disporre di un quadro sufficientemente preciso degli elementi relativi al pregiudizio e al nesso di causalità, tale da consentire loro di difendere i loro interessi. Tutte le parti ricevono lo stesso trattamento e non vi è disparità di trattamento tra le diverse parti interessate per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni. Inoltre, la versione non riservata delle risposte al questionario garantiva, assieme alle informazioni contenute nel regolamento provvisorio, il rispetto dei diritti di difesa di tutte le parti interessate. L'argomentazione è stata quindi respinta.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(10) Si rammenta che, nel corso della fase provvisoria dell'inchiesta, sono stati sollevati dubbi quanto al fatto se si potesse considerare che i dadi formino un unico prodotto assieme agli altri elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e alle loro parti (di seguito «EFA»). A tale proposito era stato necessario analizzare più approfonditamente una serie di aspetti, ad esempio se e in quale misura bulloni e dadi vengano commercializzati insieme in quanto sistemi, in quale misura questi tipi di prodotti vengono sviluppati assieme, ecc. Si era inoltre reso necessario un esame più approfondito per accertare in quale misura i produttori della Comunità sono in grado di proporre tali sistemi ai consumatori. Ai fini delle risultanze preliminari, si era quindi deciso in via provvisoria di non includere nella definizione del prodotto i dadi dichiarati, di norma, al codice NC 7318 16 30.

(11) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, alcuni produttori comunitari e taluni importatori hanno fornito le prove che dadi e bulloni non vengono né sviluppati né prodotti e commercializzati insieme. Sebbene i dadi vengano di solito usati congiuntamente ai bulloni, non vengono però solitamente venduti come serie o assortimento. Non solo, ma i bulloni possono essere usati come dispositivi di fissaggio o di chiusura anche senza i dadi, il che dimostra che vi possono essere delle differenze tra le applicazioni finali dei bulloni e quelle dei dadi. Questo è confermato anche dalle importazioni realizzate da alcuni dei produttori dei paesi interessati, i quali producono e vendono o dadi o bulloni, come pure dal fatto che i produttori comunitari inclusi nel campione fabbricano viti e bulloni ma non dadi. Ciò è

particolarmente evidente nel caso delle Filippine, paese dal quale pressoché la totalità delle importazioni consisteva in dadi, mentre non si registravano corrispondenti importazioni di bulloni. Inoltre, come già ricordato sopra, i bulloni non sono necessariamente combinati con dadi e rondelle, il che, del resto, emerge con chiarezza dalla descrizione di cui al codice del SA 7318 15: «altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle». Per di più, è il caso di osservare che l'industria comunitaria non dispone dei macchinari necessari per la fabbricazione di dadi né ha manifestato in alcun modo l'intenzione di iniziare a produrre dadi in futuro.

(12) Pertanto, vengono confermate le conclusioni di cui al considerando 13 del regolamento provvisorio, cioè che occorre escludere dalla definizione del prodotto i dadi non importati come parte di una serie o assortimento assieme alle loro viti e bulloni. Di conseguenza, conformemente alle conclusioni illustrate ai considerando 14 e 105 del regolamento provvisorio, il procedimento deve essere chiuso per quanto riguarda le importazioni dalle Filippine.

(13) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, i produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato all'inchiesta hanno affermato che dadi e bulloni sono prodotti che vengono solitamente commercializzati e sviluppati assieme e che quindi, se i dadi fossero stati esclusi dalla definizione del prodotto, anche i bulloni avrebbero dovuto essere esclusi dalla portata del procedimento. Non hanno però suffragato tale affermazione con validi elementi di prova. Di conseguenza e alla luce delle conclusioni di cui ai considerando 11 e 12 secondo cui i dadi non vengono commercializzati né sviluppati assieme ai bulloni, la richiesta è stata respinta e solamente i dadi sono stati esclusi dalla portata del presente procedimento.

(14) Inoltre, diversi importatori e le loro associazioni hanno ribadito la loro richiesta di limitare ulteriormente la portata dell'inchiesta a due soli codici NC, cioè il codice 7318 15 61 (viti con esagono incassato di acciaio inossidabile) e il 7318 15 70 (bulloni con esagono sporgente di acciaio inossidabile). Giustificavano la loro richiesta adducendo una presunta produzione insufficiente da parte dell'industria comunitaria di tutti gli altri elementi di fissaggio oggetto dell'inchiesta, ossia degli EFA dichiarati di norma ai codici NC 7318 12 10 (altre viti per legno di acciaio inossidabile), 7318 14 10 (viti autofiletanti di acciaio inossidabile), 7318 15 30 (viti e bulloni senza capocchia di acciaio inossidabile) e 7318 15 51 (viti con intaglio od impronta a croce di acciaio inossidabile). A riprova di quanto affermavano hanno addotto alcuni ordinativi ai quali taluni produttori comunitari non erano riusciti a far fronte. Per finire, hanno anche sostenuto che i bulloni e le viti vengono fabbricati con macchinari diversi.

- (15) Va fatto osservare, come già ricordato al considerando 15 del regolamento provvisorio, che l'inchiesta ha confermato che i tipi di EFA di cui ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30 e 7318 15 51 vengono prodotti nella Comunità. Pertanto, i produttori comunitari inclusi nel campione i) dispongono dei macchinari per la produzione di questi altri tipi di EFA e ii) devono far fronte, per questi tipi di prodotto, alla concorrenza delle importazioni in dumping di prodotto in esame. Le informazioni riguardanti alcuni ordinativi che l'industria comunitaria non è stata in grado di fornire si riferiscono a un periodo che non rientra in quello dell'inchiesta e che, di norma, non viene preso in considerazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base. In ogni caso, l'episodio non vale a dimostrare che i prodotti in questione non vengono fabbricati dall'industria comunitaria. L'inchiesta ha poi stabilito che, in assenza di concorrenza sleale da parte delle importazioni in dumping provenienti dai paesi interessati, l'industria comunitaria è in grado di aumentare la produzione per poter far fronte anche alla domanda di questo tipo di prodotti in esame. Occorre tener presente, a questo proposito, che l'industria comunitaria dispone di significative capacità inutilizzate di produzione (cfr. tabella che precede il considerando 127 del regolamento provvisorio). Di conseguenza, la richiesta avanzata dai suddetti importatori non ha potuto essere accolta.
- (16) I produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato all'inchiesta hanno chiesto di limitare la definizione del prodotto ai soli codici NC 7318 12 10 (altre viti per legno di acciaio inossidabile), 7318 15 30 (viti e bulloni senza capocchia di acciaio inossidabile) e 7318 15 61 (viti con esagono incassato di acciaio inossidabile). Sostenevano, infatti, che né i bulloni (codice NC 7318 15 70), né le viti autofilettanti di acciaio inossidabile o le viti con intaglio od impronta a croce di acciaio inossidabile (rispettivamente codici NC 7318 14 10 e 7318 15 51) dovessero essere considerate un'unica categoria di prodotto assieme agli altri elementi di fissaggio oggetto dell'inchiesta, in quanto, secondo quanto affermavano, i) i tre tipi di elementi di fissaggio di cui sopra avevano proprietà fisiche diverse ed erano di natura e qualità diverse, ii) avevano applicazioni finali diverse, iii) gusti e abitudini dei consumatori di questi tipi di prodotto erano differenti e iv) avevano codici NC diversi, il che, a loro parere, dimostrerebbe che bulloni e viti non costituiscono un'unica categoria di prodotto.
- (17) Nel caso in questione, dall'inchiesta è emerso che tutti i tipi di elementi di fissaggio considerati presentano, dal punto di vista dell'utilizzatore, caratteristiche fisiche e tecniche di base e applicazioni di base simili: si tratta, cioè, di elementi metallici filettati di acciaio inossidabile a forma di spillo o vite usati per congiungere altri elementi per mezzo della rotazione dei dispositivi di fissaggio o di chiusura. Tutti questi tipi di elementi di fissaggio, quindi, rientrano sotto la medesima voce a quattro cifre della nomenclatura combinata. Pertanto, si deve respingere la richiesta di cui sopra di limitare ulteriormente la definizione del prodotto.
- (18) Dal momento che non sono state presentate altre osservazioni in proposito, vengono confermate le conclusioni relative al prodotto in esame e al prodotto simile di cui ai considerando da 10 a 18 del regolamento provvisorio.

D. CAMPIONAMENTO

- (19) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie non sono pervenute osservazioni in merito al campionamento dei produttori esportatori di Taiwan, dei produttori comunitari e degli importatori comunitari. Sono quindi confermate le conclusioni di cui ai considerando da 19 a 32 del regolamento provvisorio.

E. DUMPING

1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

- (20) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie non sono state presentate altre osservazioni in merito al TEM. Sono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 33 a 54 del regolamento provvisorio.

2. Trattamento individuale

- (21) Un produttore esportatore del Vietnam che ha collaborato all'inchiesta ha manifestato la sua delusione nel constatare che la sua richiesta di trattamento individuale è stata respinta malgrado il fatto che aveva collaborato. Ha poi dichiarato che il rigetto, oltre alla sua domanda, delle richieste di trattamento individuale presentate da altri due esportatori vietnamiti ha comportato l'imposizione della stessa aliquota di dazio antidumping provvisorio sulle importazioni realizzate da tutti i produttori esportatori del Vietnam.

Come già spiegato al considerando 60 del regolamento provvisorio, la società in questione non è stata in grado di dimostrare che rispondeva ai requisiti per la concessione del trattamento individuale di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Non sono poi stati avanzati altri argomenti o presentate altre prove che possano modificare tale conclusione e, pertanto, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base hanno dovuto essere applicate all'intero Vietnam. Questo significa che la stessa misura antidumping si applica a tutti i produttori esportatori di questo paese.

- (22) In mancanza di altre osservazioni al riguardo, vengono confermate le conclusioni relative al trattamento individuale di cui ai considerando da 55 a 61 del regolamento provvisorio.

3. Valore normale

3.1. Paese di riferimento

- (23) Taiwan era stato scelto, nella fase provvisoria dell'inchiesta, quale paese terzo di riferimento ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale per i produttori esportatori ai quali non era stato concesso il TEM. Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, non sono state avanzate dalle parti altre argomentazioni od osservazioni relative alla determinazione del valore normale nel paese di riferimento. Sono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 62 a 64 del regolamento provvisorio.

3.2. Metodo adottato per la determinazione del valore normale

- (24) Quattro produttori esportatori thailandesi hanno sostenuto che, per costruire il loro valore normale, non era possibile ricorrere alle spese generali, amministrative e di vendita (di seguito «SGAV») sostenute e ai profitti realizzati sulle vendite sul mercato interno di un altro paese, in questo caso Taiwan. Tuttavia, come viene spiegato al considerando 80 del regolamento provvisorio, detti produttori esportatori non avevano registrato vendite rappresentative del prodotto simile, o di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale, realizzate nell'ambito di normali operazioni commerciali. Si è quindi reso necessario ricorrere a un altro metodo appropriato per il calcolo delle SGAV e dei profitti, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. Si è considerato, a questo proposito, che il metodo più appropriato consistesse nell'utilizzare i valori delle SGAV e dei profitti di Taiwan, per i seguenti motivi: i) il mercato interno rappresentativo di Taiwan, in termini di volumi, e la concorrenza in termini di prezzi per il prodotto simile in tale paese; e ii) il fatto che l'industria taiwanese degli EFA controlla la maggioranza dei produttori di EFA in tutti i paesi oggetto dell'inchiesta, compresi alcuni in Thailandia (cfr. considerando 71 del regolamento provvisorio). Non sono stati presentati dati che dimostrino che l'importo del profitto così utilizzato per il calcolo superi quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori sulle vendite sul mercato della Thailandia di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.
- (25) Non sono state presentate altre osservazioni o argomentazioni circa il metodo adottato per la determinazione del valore normale e, di conseguenza, viene confermato il metodo illustrato ai considerando da 65 a 72 del regolamento provvisorio.

3.3. Determinazione del valore normale

a) Repubblica popolare cinese

- (26) In mancanza di altre osservazioni al riguardo, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 73 del regolamento provvisorio.

b) Indonesia

- (27) In mancanza di altre osservazioni al riguardo, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 74 del regolamento provvisorio.

c) Malaysia

- (28) In mancanza di altre osservazioni al riguardo, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 76 del regolamento provvisorio.

d) Taiwan

- (29) Un produttore esportatore di Taiwan ha contestato il metodo usato per determinare il valore normale illustrato

al considerando 79 del regolamento provvisorio. Questa società ha dichiarato di non aver classificato i diversi tipi di prodotto in esame in base alle precise indicazioni fornite dalla Commissione, in quanto alcuni di questi suoi prodotti erano elementi di fissaggio di tipo speciale. Sostiene inoltre di aver dimostrato nel corso della verifica in loco, per mezzo di disegni e con la presentazione di campioni e di documentazione relativa alle vendite, le caratteristiche uniche di tali elementi di fissaggio di tipo speciale che esportava nella Comunità.

- (30) In effetti, gli elementi di prova raccolti durante la visita di verifica in loco indicano che i prodotti in questione non sono classificabili nei codici NC oggetto dell'inchiesta: di conseguenza, ai fini della presente inchiesta si è ritenuto opportuno non prendere in esame le esportazioni di questi tipi di prodotto. Le conclusioni relative a questo produttore esportatore, comprese quelle in merito al valore normale illustrate al considerando 79 del regolamento provvisorio, si basano sulle restanti esportazioni realizzate dalla società di prodotti che corrispondono alla descrizione del prodotto in esame.
- (31) Per il calcolo del valore normale di tali restanti esportazioni, la società ha suggerito l'applicazione di una serie di adeguamenti ai costi di produzione usati per la determinazione provvisoria del valore normale nel suo caso (cfr. considerando 79 del regolamento provvisorio).
- (32) Il calcolo di questi adeguamenti era basato, tuttavia, su dati che non erano stati né acclusi nella risposta al questionario né illustrati nel corso della visita di verifica in loco e che non risultano, quindi, verificabili. Non solo, ma l'applicazione di questi adeguamenti non appare giustificata da nessuna informazione di cui disponga la Commissione. Si è quindi dovuta respingere la richiesta di cui sopra relativa ai costi di produzione.
- (33) Un altro produttore esportatore di Taiwan ha affermato che si erano verificati dei doppi conteggi nel calcolo dei costi di produzione e delle SGAV utilizzati per la determinazione del valore normale. Ha dichiarato che la percentuale delle spese SGAV riportata nel prospetto dei profitti e perdite della sua risposta al questionario non era corretta e che occorreva usare invece la percentuale delle SGAV che aveva indicato nel corso della visita di verifica.
- (34) Si deve osservare in proposito che la società non aveva apportato alcuna correzione ai dati del prospetto dei profitti e perdite prima di ricevere la visita di verifica in loco; ha presentato un nuovo prospetto per le spese SGAV, con notevoli correzioni e revisioni, soltanto nell'ultimissima fase della verifica, quando era ormai troppo tardi per verificare i nuovi dati. Di conseguenza e dato che il nuovo importo riveduto delle SGAV non era riconciliabile con altre informazioni disponibili sottoposte a verifica, la richiesta è stata respinta e per il calcolo del dumping si sono utilizzati ancora i dati ricavati dal prospetto dei profitti e perdite contenuto nella risposta al questionario, a norma dell'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento di base.

- (35) Il medesimo produttore esportatore di Taiwan ha affermato che dai costi delle materie prime occorreva detrarre i materiali di scarto. La società sosteneva che, dato che i materiali di scarto si ottengono nel corso del processo di produzione, deve essere consentito che le entrate derivanti dalla vendita di questi materiali vadano a compensare i costi di produzione. Il produttore non ha però indicato a quanto ammontasse l'importo di tali entrate; in ogni caso, eventuali entrate derivanti da altri prodotti o sottoprodotti non hanno alcuna rilevanza per il calcolo dei costi di produzione del prodotto simile, dal momento che una simile prassi non è quella cui ricorre abitualmente la società interessata per la ripartizione dei costi. Di conseguenza, la richiesta della società deve essere respinta e sono confermate le risultanze provvisorie.
- (36) Non sono state presentate altre osservazioni in merito e, pertanto, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 77 a 79 del regolamento provvisorio.
- e) Thailandia
- (37) Un produttore esportatore thailandese che aveva registrato alcune vendite sul mercato interno ha sollevato una serie di obiezioni riguardanti il calcolo dei costi di produzione e delle SGAV utilizzati per la determinazione del valore normale nel suo caso. Ha poi dichiarato che, qualora le sue obiezioni venissero accolte, le vendite realizzate dalla sua società sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali risulterebbero rappresentative e potrebbero quindi essere usate ai fini della determinazione del valore normale per la Thailandia.
- (38) Va osservato che nel corso della visita di verifica questo produttore esportatore ha fornito parecchie versioni differenti, di volta in volta rivedute, della sua risposta al questionario, al punto da ostacolare in misura significativa l'inchiesta, dal momento che non è stato possibile riconciliare nessuna di queste diverse versioni con i documenti contabili della sua società. Nonostante ciò, tutte le informazioni così presentate sono state, per quanto possibile, esaminate e vagliate a norma dell'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento di base. Si deve osservare che i costi di produzione indicati dalla società per un gran numero di tipi di prodotto risultavano notevolmente sottostimati, in particolare per quanto riguardava i costi delle materie prime: i costi di produzione riportati dalla società sono stati pertanto corretti per il calcolo del dumping provvisorio. Dal momento che la società non ha presentato dati suffragati da prove circa i suoi costi di produzione e che impongano di modificare i calcoli del dumping, la richiesta di cui sopra relativa al calcolo dei costi di produzione deve essere respinta.
- (39) Questo stesso produttore esportatore ha sostenuto che, nel calcolo dei costi di produzione del prodotto simile, occorreva detrarre dai costi delle materie prime le entrate derivanti dalla vendita dei materiali di scarto. Nel prospetto dei profitti e perdite della società, tuttavia, non figuravano entrate di alcun tipo derivanti dalla vendita dei materiali di scarto. In ogni caso, eventuali entrate derivanti da altri prodotti o sottoprodotti non hanno alcuna rilevanza per il calcolo dei costi di produzione del prodotto simile, dal momento che una simile prassi non è quella cui ricorre abitualmente la società interessata per la ripartizione dei costi.
- (40) Quanto alla richiesta di questo produttore esportatore di utilizzare nei calcoli un differente importo di spese SGAV, si è accertato che, anche qualora la richiesta venisse accolta, questo non comporterebbe la possibilità di utilizzare le vendite realizzate dalla società sul mercato interno quale base per la determinazione del valore normale, poiché tali vendite risulterebbero comunque non effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali.
- (41) Di conseguenza, le richieste di cui sopra relative ai materiali di scarto e alle SGAV devono essere respinte e vengono pertanto confermate le conclusioni di cui al considerando 80 del regolamento provvisorio.
- f) Vietnam
- (42) In mancanza di altre osservazioni al riguardo, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 81 del regolamento provvisorio.

4. Prezzo all'esportazione

- (43) In mancanza di altre osservazioni al riguardo, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 82 a 91 del regolamento provvisorio relative alla determinazione del prezzo all'esportazione per tutti i paesi interessati, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

5. Confronto

- (44) In mancanza di altre osservazioni al riguardo, sono confermati il metodo e le conclusioni di cui ai considerando 92 e 93 del regolamento provvisorio, per quanto riguarda il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione.

6. Margini di dumping

6.1. Metodo generale

- (45) In mancanza di altre osservazioni riguardanti la determinazione dei margini di dumping, viene confermato il metodo descritto ai considerando da 94 a 100 del regolamento provvisorio.

6.2. Margini di dumping

a) Repubblica popolare cinese

- (46) In mancanza di altre osservazioni al riguardo, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

| | |
|--|--------|
| — Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co. Ltd, Tengzhou City | 21,5 % |
| — Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang | 12,2 % |
| — tutte le altre società | 27,4 % |

b) Indonesia

(47) In mancanza di altre osservazioni al riguardo, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

| | |
|---|--------|
| — PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam | 9,8 % |
| — tutte le altre società | 24,6 % |

c) Malaysia

(48) In mancanza di altre osservazioni in merito al calcolo del margine di dumping provvisorio per i due produttori esportatori malesi che hanno collaborato all'inchiesta, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 104 del regolamento provvisorio. Di conseguenza, poiché non sono state riscontrate pratiche di dumping per nessun produttore esportatore della Malaysia, è opportuno chiudere il procedimento per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame da questo paese.

d) Filippine

(49) In mancanza di altre osservazioni in merito alla situazione per le Filippine, non è stato calcolato alcun margine di dumping per questo paese. Pertanto, come già spiegato al considerando 12, è opportuno chiudere il procedimento per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame dalle Filippine.

e) Taiwan

(50) In mancanza di altre osservazioni in merito al calcolo dei margini di dumping provvisori per Taiwan, illustrato ai considerando da 106 a 108 del regolamento provvisorio, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

| | |
|--|--------|
| — Arrow Fasteners Co. Ltd, Taipei | 15,2 % |
| — Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Tao Yuan | 18,8 % |
| — Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung | 16,1 % |
| — Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd, Kaohsiung | 16,1 % |
| — Yi Tai Shen Co. Ltd, Tainan | 11,4 % |
| — produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, non inclusi nel campione | 15,8 % |
| — tutte le altre società | 23,6 % |

f) Thailandia

(51) Un produttore esportatore thailandese ha avanzato alcune richieste in merito al calcolo del suo margine di dumping individuale per quel che riguardava la classificazione dei tipi di prodotto, i quantitativi di produzione e l'uso dei diversi tipi o qualità di acciaio inossidabile.

(52) Le richieste sono state vagliate in base ai dati sottoposti a verifica e sono state apportate alcune opportune correzioni, il che ha comportato il calcolo di un margine di dumping individuale riveduto per il produttore esportatore in questione. Dato che la base di calcolo del margine di dumping per tutti gli esportatori thailandesi che non hanno collaborato all'inchiesta corrispondeva al livello del margine di dumping più elevato accertato per un esportatore thailandese che ha collaborato all'inchiesta, si è di conseguenza provveduto a rivedere anche il margine di dumping residuo.

(53) Pertanto, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

| | |
|---|--------|
| — A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd, Ayutthaya | 11,1 % |
| — Bunyat Industries 1998 Co. Ltd, Samutsakorn | 10,8 % |
| — Dura Fasteners Company Ltd, Samutprakarn | 14,6 % |
| — Siam Screws (1994) Co. Ltd, Samutsakorn | 11,0 % |
| — tutte le altre società | 14,6 % |

g) Vietnam

(54) In mancanza di altre osservazioni in merito al calcolo del margine di dumping provvisorio per il Vietnam, illustrato al considerando 110 del regolamento provvisorio, il margine di dumping definitivo calcolato per tutte le società del Vietnam, espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è confermato al 7,7 %.

F. PREGIUDIZIO

1. Produzione comunitaria e industria comunitaria

(55) I produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato all'inchiesta hanno contestato il metodo di analisi del pregiudizio illustrato al considerando 114 del regolamento provvisorio: in base a tale metodo, la determinazione di una serie di dati è stata fatta in riferimento solamente ai produttori comunitari inclusi nel campione (per i seguenti indicatori: prezzi delle transazioni, investimenti e utile sul capitale investito, salari, redditività, flusso di cassa e capacità di ottenere capitali), mentre nel caso di altri indicatori (quota di mercato, produzione, capacità e indice di utilizzazione degli impianti, volume e valore delle vendite, crescita, scorte, occupazione e produttività) sono stati inclusi anche i dati relativi ad un altro produttore comunitario che, assieme ai produttori scelti per il campione, costituiva l'industria comunitaria. Questi produttori esportatori hanno argomentato che i) un simile metodo di esame non è obiettivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base e che ii) l'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento non consente, secondo loro, un simile approccio.

(56) È prassi usuale nei procedimenti antidumping analizzare gli indicatori di pregiudizio per quanto riguarda l'intera industria comunitaria; tuttavia, quando l'industria è costituita da un numero elevato di produttori, si ricorre alle tecniche di campionamento. Lo scopo del campionamento consiste nel raccogliere e sottoporre a verifica una serie di dati dettagliati presso un numero limitato di produttori entro il periodo di tempo disponibile per l'inchiesta. I dati raccolti sono relativi a fattori quali i prezzi, i salari, gli investimenti, i profitti, l'utile sul capitale investito, il flusso di cassa e la capacità di ottenere capitali, tutti indicatori per i quali sarebbe impossibile verificare i corrispondenti dati per l'intera industria nel periodo di tempo a disposizione. Nel caso di altri fattori, ad esempio la quota di mercato, il volume delle vendite e la produzione, i relativi dati sono di solito già pronti e disponibili per l'intera industria. Fondare l'analisi del pregiudizio unicamente sui dati relativi ai produttori inclusi nel campione significherebbe, quindi, ignorare i dati utili raccolti presso altri produttori, il che darebbe come risultato una valutazione incompleta del pregiudizio. Pertanto, ai fini di una valutazione il più possibile completa ed accurata entro il periodo di tempo disponibile nel caso presente, ai dati raccolti e sottoposti a verifica presso i produttori inclusi nel campione e che si riferiscono agli andamenti per tutti i fattori di pregiudizio sono stati aggiunti, per completarli, anche i dati relativi all'intera industria comunitaria.

(57) Non sono state presentate altre osservazioni in merito alla produzione comunitaria e alla definizione dell'industria comunitaria e, pertanto, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 111 a 114 del regolamento provvisorio.

2. Consumo nella Comunità, importazioni e valutazione cumulativa delle importazioni

(58) I produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato all'inchiesta hanno sostenuto che le importazioni dalla Thailandia non avrebbero dovuto essere valutate cumulativamente con le importazioni in dumping di EFA originarie della RPC, dell'Indonesia, di Taiwan e del Vietnam, in quanto non sarebbero sufficientemente concorrenziali, in termini di volumi, di prezzi medi e di quota di mercato, rispetto alle importazioni dai quattro paesi citati. Hanno sottolineato come nel 2002 il volume e la quota di mercato delle importazioni dalla Thailandia abbiano registrato un calo, rispettivamente del 29 % e del 35 %, mentre già nello stesso anno si è potuto constatare un incremento per quanto riguarda le importazioni dagli altri paesi interessati; non solo, ma hanno fatto osservare che a partire dal 2003 i prezzi medi delle importazioni dalla Thailandia sono aumentati del 2 %.

(59) Si deve ricordare che i margini di dumping stabiliti per le importazioni da ciascuno dei paesi interessati sono superiori alla soglia minima del 2 % di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base e che il volume delle importazioni da ciascuno dei paesi interessati è superiore alla soglia dell'1 % della quota di mercato stabilita all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. È inoltre pertinente osservare che l'analisi non deve essere incentrata sui dati relativi al 2002 considerati separatamente dagli altri, ma deve essere fondata sul quadro complessivo durante l'intero periodo in esame, vale a dire dal 2001 fino al PI. Nel complesso si deve osservare che volume e quota di mercato delle importazioni dalla Thailandia hanno in realtà registrato un incremento significativo, mentre i prezzi di queste importazioni sono diminuiti in misura notevole. Di conseguenza, conside-

rato nel complesso, l'andamento delle importazioni dalla Thailandia è conforme agli andamenti accertati per tutti i paesi interessati. Si deve ricordare, inoltre, che gli EFA importati dai paesi interessati sono simili sotto ogni riguardo, sono prodotti intercambiabili e vengono commercializzati nella Comunità tramite canali commerciali comparabili e a condizioni commerciali simili e che, pertanto, sono prodotti concorrenziali con gli EFA prodotti nella Comunità. Di conseguenza, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base si conferma che è opportuno valutare cumulativamente gli effetti delle importazioni in dumping del prodotto in esame.

(60) Non sono state presentate altre osservazioni in merito all'analisi della situazione del mercato comunitario e, pertanto, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 115 a 126 del regolamento provvisorio.

3. Situazione economica dell'industria comunitaria

(61) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, non sono pervenute altre osservazioni relative a produzione, capacità, utilizzazione degli impianti, volume e prezzo delle vendite, quota di mercato, crescita, scorte, occupazione, produttività, e neppure ulteriori osservazioni in merito all'entità del dumping e al recupero da parte dell'industria comunitaria dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Di conseguenza, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 127 a 133, 137, 142, 143, 145 e 146 del regolamento provvisorio.

3.1. Redditività

(62) I produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato all'inchiesta hanno obiettato che la situazione della redditività registrata dai produttori comunitari inclusi nel campione era migliorata e che non rispecchiava in alcun modo un pregiudizio subito da tali produttori. Hanno sostenuto, inoltre, che se l'industria comunitaria non aveva registrato il margine di utile minimo del 5 % ritenuto adeguato e realizzabile in assenza del dumping, ciò era dovuto agli investimenti realizzati dai produttori comunitari inclusi nel campione nel 2002 e nel 2003. Infine, hanno affermato che occorre non tener conto del fatto che l'industria comunitaria aveva potuto utilizzare acciaio inossidabile a basso prezzo, dal momento che una tale circostanza doveva essere considerata una normale situazione di mercato da cui avevano tratto vantaggio tutti gli operatori.

(63) Va ricordato, come spiegato ai considerando 149 e 150 del regolamento provvisorio, che il quadro della redditività non è stato l'unico fattore, e neppure quello essenziale, che comprovasse il pregiudizio subito nel caso presente. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, i fattori di pregiudizio elencati in detto articolo non costituiscono necessariamente, presi singolarmente o combinati, una base di giudizio determinante per quanto riguarda la situazione dell'industria comunitaria. Gli investimenti erano necessari per mantenere il livello di competitività, come spiegato al considerando 138 del regolamento provvisorio e, di conseguenza, non si può attribuire a tali investimenti un qualsiasi impatto negativo sulla redditività. Inoltre, come spiegato al considerando 136 del regolamento provvisorio, l'effetto positivo sulla redditività dei produttori comunitari inclusi nel campione, derivante dal rialzo dei prezzi dell'acciaio inossidabile durante il PI, è stato soltanto temporaneo: si tratta cioè di un fattore dal quale gli altri operatori economici possono aver tratto vantaggio solo per un brevissimo periodo.

- (64) Pertanto, l'affermazione secondo cui la situazione della redditività non rispecchierebbe in alcun modo un pregiudizio deve essere respinta e, quindi, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 134 a 136 del regolamento provvisorio.

3.2. Investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

- (65) I produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato all'inchiesta hanno fatto osservare che l'aumento degli investimenti, dell'utile sul capitale investito e del flusso di cassa, come pure la capacità di ottenere capitali, non davano alcuna indicazione di un pregiudizio subito.
- (66) Come viene menzionato al considerando 147 del regolamento provvisorio, occorre ricordare che le voci «investimenti» e «capacità di ottenere capitali» non sono stati considerati fattori che comprovassero alcun pregiudizio subito durante il periodo in esame.
- (67) Per quel che riguarda l'utile sul capitale investito, tuttavia, il miglioramento complessivo registrato per questo indicatore nel corso del periodo in esame deve essere valutato alla luce i) del carattere temporaneo ed eccezionale della situazione di redditività dei produttori comunitari inclusi nel campione durante il PI, come già spiegato ai considerando 136 e 139 del regolamento provvisorio, e ii) del maggior ricorso a macchinari presi in leasing, il quale non è stato considerato un investimento. Infatti, i beni strumentali presi in leasing non sono stati inclusi negli investimenti, anche se il maggior ricorso a questi beni ha contribuito ai profitti realizzati. I due fattori illustrati sopra spiegano l'incremento artificialmente elevato dell'utile sul capitale investito registrato durante il PI.
- (68) Quanto infine al flusso di cassa, resta il fatto che nell'arco dell'intero periodo in esame tale indicatore ha registrato un calo del 36 %, il che indica chiaramente un pregiudizio subito nel corso dello stesso periodo. Di conseguenza, devono essere confermate le conclusioni di cui ai considerando da 138 a 141 del regolamento provvisorio.

3.3. Salari

- (69) I produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato all'inchiesta hanno obiettato, inoltre, che l'aumento del 10 % del costo del lavoro per lavoratore, registrato nell'arco dell'intero periodo in esame, non rispecchia un pregiudizio subito nel caso presente.
- (70) Si ricorda che nelle conclusioni provvisorie relative al pregiudizio si era già riconosciuto, per quel che riguarda i salari, che il loro aumento era dovuto ai premi per l'incremento di produttività e all'indennità legata all'inflazione. Nonostante ciò, resta pur sempre il fatto che nell'arco dell'intero periodo in esame l'occupazione ha registrato un calo del 5 %, il che è stato considerato un indice di pregiudizio. Di conseguenza, devono essere confermate le conclusioni di cui al considerando 144 del regolamento provvisorio.

3.4. Conclusioni in materia di pregiudizio

- (71) In sintesi, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 147 a 150 del regolamento provvisorio, vale a dire: nel complesso, gli indicatori con andamento negativo (significative perdite della quota di mercato, crescita, contrazione dell'occupazione, miglioramento insoddisfacente della redditività/utile sul capitale investito e flusso di cassa) prevalgono nettamente su quelli con andamento positivo (modesto aumento della produzione e del volume delle vendite, diminuzione delle scorte, costante realizzazione di investimenti, riduzione del costo del lavoro in termini assoluti e capacità di ottenere capitali).

G. NESSO DI CAUSALITÀ

- (72) I produttori esportatori thailandesi e un'associazione di importatori hanno presentato una serie di osservazioni riguardanti l'analisi del nesso di causalità nella fase provvisoria dell'inchiesta che vertevano su determinati fattori illustrati di seguito. In mancanza di altre osservazioni al riguardo, sono confermate le conclusioni illustrate nel regolamento provvisorio relativamente agli effetti delle importazioni in dumping (considerando 152 del regolamento provvisorio), all'impatto delle importazioni da altri paesi terzi (considerando da 153 a 159 del regolamento provvisorio) e all'andamento del consumo sul mercato comunitario (considerando 160 del regolamento provvisorio).

1. Impatto dei tassi di cambio

- (73) I produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato all'inchiesta, come pure un importatore e la sua associazione, hanno attirato l'attenzione sugli effetti della svalutazione del dollaro USA (USD) rispetto all'euro, soprattutto nel corso del 2003, un fenomeno che avrebbe favorito, secondo loro, le esportazioni dalla RPC e dalla Thailandia verso la Comunità. Hanno affermato, quindi, che il calo dei prezzi e il conseguente effetto pregiudizievole per l'industria comunitaria non dovrebbe essere attribuito alle pratiche di dumping realizzate dagli esportatori della RPC e della Thailandia, ma sarebbe dovuto, almeno in parte, a tale andamento del tasso di cambio (determinato, nel caso della RPC, soprattutto dal fatto che lo yuan è ancorato all'USD).
- (74) In primo luogo, si deve osservare che non si è a conoscenza delle valute delle fatture emesse per tutte le operazioni di esportazione dai paesi interessati e che, pertanto, non è possibile valutare gli effetti di eventuali fluttuazioni dei tassi di cambio. Non solo, ma per quanto riguarda il pregiudizio, a prescindere dalla possibilità che i bassi prezzi delle importazioni in esame siano anche in qualche misura dovuti alle fluttuazioni valutarie, sono stati utilizzati i prezzi effettivi delle importazioni durante il PI per calcolare il livello di sottoquotazione dei prezzi e determinarne l'impatto sull'industria comunitaria. I margini di sottoquotazione accertati sono considerevoli (cfr. i considerando 125 e 126 del regolamento provvisorio).
- (75) Alla luce delle considerazioni precedenti, l'argomentazione relativa ai possibili effetti delle fluttuazioni del tasso di cambio deve essere respinta.

2. Competitività dell'industria comunitaria

- (76) I produttori esportatori thailandesi hanno affermato, inoltre, che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria deve essere attribuito alla sua scarsa competitività, dovuta, secondo loro, a impianti di produzione obsoleti.
- (77) Tuttavia, occorre ricordare che l'industria comunitaria ha costantemente realizzato degli investimenti nel corso dell'intero periodo in esame onde sostituire i macchinari obsoleti e garantirsi impianti di produzione dotati delle tecnologie più avanzate. Pertanto, non si è constatato il ricorso da parte dell'industria comunitaria a tecniche di produzione obsolete e non competitive che potrebbero annullare il nesso causale tra le importazioni in dumping dai paesi interessati e gli effetti pregiudizievoli di tali importazioni sull'industria comunitaria. L'argomento deve quindi essere respinto e, pertanto, sono confermate le conclusioni relative alla competitività dell'industria comunitaria di cui al considerando 161 del regolamento provvisorio.

3. Condizioni vigenti sul mercato comunitario

- (78) I produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato all'inchiesta hanno avanzato inoltre l'ipotesi che il pregiudizio potrebbe essere stato determinato da condizioni di mercato instabili: hanno fatto riferimento, a tale riguardo, ai rialzi temporanei del prezzo dell'acciaio e al potere negoziale dei clienti più importanti.
- (79) Si deve osservare, tuttavia, che i rialzi temporanei del prezzo dell'acciaio non hanno arrecato alcun pregiudizio ai produttori comunitari inclusi nel campione, anzi, sono andati a loro vantaggio, dal momento che la loro redditività è temporaneamente aumentata. Quanto agli effetti dovuti ai clienti di maggiori dimensioni, va sottolineato che la concorrenza sleale esercitata dalle importazioni in dumping contribuisce in maniera sostanziale al potere negoziale di questi clienti e che, di conseguenza, è possibile osservare un legame diretto tra le importazioni dai paesi interessati e il comportamento degli importatori/distributori. Nel complesso, quindi, le condizioni vigenti sul mercato comunitario non hanno annullato il nesso causale tra le importazioni in dumping dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

4. Conclusioni relative al nesso di causalità

- (80) In sintesi, una volta prese in considerazione le osservazioni di cui sopra in merito al nesso di causalità e per i motivi illustrati ai considerando da 151 a 162 del regolamento provvisorio, è confermato che non esistono altri fattori sufficienti ad annullare il nesso causale tra le importazioni dai cinque paesi interessati, considerate cumulativamente, e il pregiudizio notevole arrecato all'industria comunitaria.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (81) Alcuni importatori/distributori e taluni produttori esportatori thailandesi hanno affermato che le misure potrebbero non essere nell'interesse della Comunità.

1. Impatto delle misure sugli importatori e sugli utilizzatori

- (82) Gli importatori/distributori hanno sottolineato che le misure avrebbero un impatto diretto sul loro margine di utile, poiché essi non sarebbero in grado di riassorbire i costi derivanti dalle misure aumentando i prezzi praticati ai loro clienti.
- (83) In primo luogo, queste parti interessate non hanno presentato prove a sostegno di quanto affermano. Va poi osservato, come già dichiarato nel regolamento provvisorio, che non vi è alcuna indicazione che le misure antidumping rischierebbero di compromettere l'efficienza economico-finanziaria degli importatori/distributori. Non solo, ma i margini di utile registrati da questi ultimi risultavano, nell'arco dell'intero periodo in esame, di gran lunga superiori al livello di redditività dall'industria comunitaria. Viene pertanto confermato che gli eventuali vantaggi che gli importatori/distributori possono ricavare dalla mancata imposizione delle misure sono superati dall'interesse dell'industria comunitaria di fare in modo che vengano corrette le pratiche commerciali sleali e pregiudizievoli attuate dai paesi interessati. Si devono quindi confermare le conclusioni di cui al considerando da 164 a 170 del regolamento provvisorio.
- (84) I produttori esportatori thailandesi hanno osservato che l'istituzione delle misure comporterebbe un incremento di costi per l'industria automobilistica europea, il che non sarebbe nell'interesse della Comunità. Questi produttori esportatori, tuttavia, non hanno presentato prove a sostegno del verificarsi di tali presunte ripercussioni sugli utilizzatori; non solo, ma sulla base delle informazioni disponibili, cioè della risposta al questionario fornita da un utilizzatore (un fabbricante di materiale rotabile), l'impatto delle misure sugli utilizzatori a valle verrebbe a essere trascurabile. Si devono, pertanto, confermare le conclusioni relative all'interesse degli utilizzatori e dei consumatori di cui al considerando 173 e 174 del regolamento provvisorio.

2. Conclusioni

- (85) Avendo esaminato i vari interessi in gioco, si conferma, per i motivi illustrati ai considerando da 163 a 175 del regolamento provvisorio, che, dal punto di vista dell'interesse generale della Comunità, nessun interesse è superiore all'interesse dell'industria comunitaria di vedere istituite delle misure antidumping con l'obiettivo di eliminare gli effetti di distorsioni degli scambi dovuti alle importazioni in dumping.

I. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

- (86) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno istituire misure antidumping definitive, al fine di impedire che le importazioni in dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria. Per stabilire il livello delle misure si è tenuto conto sia dei margini di dumping accertati durante il periodo dell'inchiesta che dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio

- (87) L'aumento del prezzo necessario a eliminare il pregiudizio è stato determinato, per ciascuna società, confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione del prodotto in esame con il prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. La differenza di prezzo che ne risulta è stata espressa in percentuale del valore all'importazione cif.
- (88) Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando al costo ponderato di produzione dell'industria comunitaria un margine di profitto del 5 %: in mancanza di altre osservazioni al riguardo, infatti, si conferma che quest'ultimo è il margine di utile che l'industria comunitaria avrebbe potuto ottenere, qualora non fossero state presenti sul mercato le importazioni in dumping. Un tale margine rispecchia il margine di profitto ottenibile per gruppi di prodotti simili fabbricati dall'industria comunitaria e non oggetto di concorrenza sleale, ad esempio per elementi di fissaggio non classificati nei codici NC della definizione del prodotto di cui alla presente inchiesta.

2. Forma e livello del dazio

- (89) Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, sia opportuno istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di EFA originari della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam.
- (90) Per quanto riguarda il livello del dazio, nel caso di due produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta (uno di Taiwan e uno della RPC) si è accertato che il livello necessario per eliminare il pregiudizio era inferiore al margine di dumping. Per queste due società, pertanto, il livello del dazio da istituire deve limitarsi al livello necessario per eliminare il pregiudizio, mentre in tutti gli altri casi il livello del dazio deve essere fissato al livello del margine di dumping accertato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (91) Alla luce di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo dovrebbero essere le seguenti:

| Paese | Produttore esportatore | Aliquota del dazio antidumping |
|-----------|--|--------------------------------|
| RPC | Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co. Ltd, Tengzhou City | 11,4 % |
| | Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang | 12,2 % |
| | Tutte le altre società | 27,4 % |
| Indonesia | PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam | 9,8 % |
| | Tutte le altre società | 24,6 % |

| Paese | Produttore esportatore | Aliquota del dazio antidumping |
|------------|--|--------------------------------|
| Taiwan | Arrow Fasteners Co. Ltd, Taipei | 15,2 % |
| | Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Tao Yuan | 8,8 % |
| | Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung | 16,1 % |
| | Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd, Kaohsiung | 16,1 % |
| | Yi Tai Shen Co. Ltd, Tainan | 11,4 % |
| | Produttori esportatori che hanno collaborato e che non sono inclusi nel campione | 15,8 % |
| | Tutte le altre società | 23,6 % |
| Thailandia | A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd, Ayutthaya | 11,1 % |
| | Bunyat Industries 1998 Co. Ltd, Samutsakorn | 10,8 % |
| | Dura Fasteners Company Ltd, Samutprakarn | 14,6 % |
| | Siam Screws (1994) Co. Ltd, Samutsakorn | 11,0 % |
| | Tutte le altre società | 14,6 % |
| Vietnam | Tutte le società | 7,7 % |

- (92) I produttori esportatori thailandesi hanno attirato l'attenzione sulle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo antidumping dell'OMC, in base alle quali, nel valutare l'opportunità di istituire misure antidumping, occorre considerare con particolare attenzione la situazione specifica dei paesi in via di sviluppo. Non hanno, tuttavia, presentato elementi di prova che dimostrino che il caso in esame nel presente procedimento pregiudichi gli interessi fondamentali della Thailandia, come stabilito da detto articolo. Date queste premesse, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping, alle aliquote indicate nella tabella precedente, sulle importazioni originarie della Thailandia.
- (93) Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento applicabili a titolo individuale ad alcune società sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari dei paesi interessati e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale non è espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(94) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione ⁽¹⁾ complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti delle attività della società per quanto riguarda la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione, collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si provvederà a modificare di conseguenza il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

3. Riscossione dei dazi provvisori

(95) In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio, vale a dire dal regolamento (CE) n. 771/2005, siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva dal presente regolamento. Nel caso dei produttori esportatori la cui aliquota del dazio definitivo è in-

feriore all'aliquota del dazio provvisorio, gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio dovrebbero essere svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, classificati ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70 e originari della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dai produttori esportatori di Taiwan elencati nell'allegato è del 15,8 % (codice addizionale TARIC A649).

3. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società elencate di seguito sono:

| Paese | Produttore esportatore | Aliquota del dazio (%) | Codice addizionale TARIC |
|----------------------------|---|------------------------|--------------------------|
| Repubblica popolare cinese | Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co. Ltd, Tengzhou City | 11,4 | A650 |
| | Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang | 12,2 | A651 |
| | Tutte le altre società | 27,4 | A999 |
| Indonesia | PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam | 9,8 | A652 |
| | Tutte le altre società | 24,6 | A999 |
| Taiwan | Arrow Fasteners Co. Ltd, Taipei | 15,2 | A653 |
| | Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Tao Yuan | 8,8 | A654 |
| | Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung | 16,1 | A655 |
| | Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd, Kaohsiung | 16,1 | A656 |
| | Yi Tai Shen Co. Ltd, Tainan | 11,4 | A657 |
| | Tutte le altre società non menzionate sopra e le società elencate nell'allegato | 23,6 | A999 |
| Thailandia | A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd, Ayutthaya | 11,1 | A658 |
| | Bunyat Industries 1998 Co. Ltd, Samutsakorn | 10,8 | A659 |
| | Dura Fasteners Company Ltd, Samutprakarn | 14,6 | A660 |
| | Siam Screws (1994) Co. Ltd, Samutsakorn | 11,0 | A661 |
| | Tutte le altre società | 14,6 | A999 |
| Vietnam | Tutte le società | 7,7 | — |

⁽¹⁾ Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione B, J-79 5/17, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.

4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori ai sensi del regolamento (CE) n. 771/2005 della Commissione che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, classificati ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70 e originari della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam, sono riscossi in via definitiva conformemente alle disposizioni illustrate di seguito. Gli importi depositati sono

svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Il procedimento riguardante le importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originarie della Malaysia e delle Filippine è chiuso.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

T. JOWELL

ALLEGATO

(Codice addizionale TARIC A649)

A-STAINLESS INTERNATIONAL CO LTD, Taipei
BOLTUN CORPORATION, Tainan
CHAEN WEI CORPORATION, Taipei
CHIAN SHYANG ENT CO LTD, Chung-Li City
CHONG CHENG FASTENER CORP., Tainan
DIING SEN FASTENERS & INDUSTRIAL CO LTD, Taipei
DRAGON IRON FACTORY CO LTD, Kaohsiung
EXTEND FORMING INDUSTRIAL CORP. LTD, Lu Chu
FORTUNE BRIGHT INDUSTRIAL CO LTD, Lung Tan Hsiang
FWU KUANG ENTERPRISES CO LTD, Tainan
HSIN YU SCREW ENTERPRISE CO LTD, Taipin City
HU PAO INDUSTRIES CO LTD, Tainan
J C GRAND CORPORATION, Taipei
JAU YEOU INDUSTRY CO LTD, Kangshan
JOHN CHEN SCREW IND CO LTD, Taipei
KUOLIEN SCREW INDUSTRIAL CO LTD, Kwanmiao
KWANTEX RESEARCH INC, Taipei
LIH LIN ENTERPRISES & INDUSTRIAL CO LTD, Taipei
LIH TA SCREW CO LTD, Kweishan
LU CHU SHIN YEE WORKS CO LTD, Kaohsiung
M & W FASTENER CO LTD, Kaohsiung
MULTI-TEK FASTENERS & PARTS MANUFACTURER CORP., Tainan
NATIONAL AEROSPACE FASTENERS CORP., Ping Jen City
QST INTERNATIONAL CORP., Tainan
SEN CHANG INDUSTRIAL CO LTD, Ta-Yuan
SPEC PRODUCTS CORP., Tainan
SUMEKO INDUSTRIES CO LTD, Kaohsiung
TAIWAN SHAN YIN INTERNATIONAL CO LTD, Kaohsiung
VIM INTERNATIONAL ENTERPRISE CO LTD, Taichung
YEA-JANN INDUSTRIAL CO LTD, Kaohsiung
ZONBIX ENTERPRISE CO LTD, Kaohsiung
ZYH YIN ENTERPRISE CO LTD, Kaohsiung

REGOLAMENTO (CE) N. 1891/2005 DEL CONSIGLIO**del 14 novembre 2005****recante modifica del regolamento (CEE) n. 3068/92, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio, originario della Belarus, della Russia o dell'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

mente negativo sugli importatori e sugli utilizzatori nei dieci nuovi Stati membri.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (di seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (4) Con il regolamento (CE) n. 1002/2004 ⁽⁵⁾ nel maggio 2004 la Commissione ha quindi accettato per un anno gli impegni di due produttori esportatori russi, la JSC Silvinit e la JSC Uralkali. Con il regolamento (CE) n. 858/2005 della Commissione ⁽⁶⁾, nel giugno 2005 sono stati accettati nuovi impegni dei due produttori esportatori russi, che scadranno il 13 aprile 2006. Il regolamento (CEE) n. 3068/92 è stato inoltre modificato dal regolamento (CE) n. 992/2004 ⁽⁷⁾, che esenta dai dazi antidumping istituiti con il regolamento (CEE) n. 3068/92 le importazioni effettuate nel quadro degli impegni.
- (5) Va osservato che, salvo disposizione contraria, nel presente regolamento s'intende per «Comunità» o «Comunità dei 15» la Comunità nella sua composizione subito prima dell'ampliamento.

A. PROCEDIMENTO**1. Inchieste precedenti e misure in vigore**

- (1) A seguito di un'inchiesta (di seguito «inchiesta precedente»), il Consiglio ha modificato, con il regolamento (CE) n. 969/2000 ⁽²⁾, i dazi originariamente istituiti dal regolamento (CEE) n. 3068/92 ⁽³⁾ sulle importazioni di cloruro di potassio originario, tra l'altro, della Russia (di seguito «misure in vigore»).
- (2) Nel marzo 2004, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, la Commissione ha avviato, di propria iniziativa, un riesame intermedio parziale delle misure in vigore onde stabilire se dovessero essere modificate per tener conto dell'allargamento dell'Unione europea a 25 Stati membri il 1° maggio 2004 (di seguito «allargamento»).
- (3) Il risultati del riesame intermedio parziale hanno dimostrato che era nell'interesse della Comunità adeguare temporaneamente le misure onde evitare che avessero, subito dopo l'allargamento, un effetto repentino ed eccessiva-

2. Motivazioni dei riesami in corso

- (6) Nel gennaio 2004, la JSC Silvinit e la JSC Uralkali (di seguito «richiedenti») hanno presentato richieste separate di riesami intermedi parziali individuali delle misure in vigore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (7) I richiedenti hanno dichiarato, fornendo elementi di prova a prima vista sufficienti, che un confronto tra il valore normale calcolato sui loro costi/prezzi interni e i prezzi all'esportazione nella Comunità dimostrerebbe che il dumping è stato eliminato. Pertanto, non è più necessario, per controbilanciare il dumping, mantenere le misure in vigore al livello attuale, fissato in funzione del livello di dumping precedentemente calcolato.
- (8) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che vi erano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di riesami intermedi parziali, la Commissione ha pubblicato i relativi avvisi di apertura e ha avviato un'inchiesta ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 112 dell'11.5.2000, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 308 del 24.10.1992, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 183 del 20.5.2004, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 588/2005 (GU L 98 del 16.4.2005, pag. 11).

⁽⁶⁾ GU L 143 del 7.6.2005, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 182 del 19.5.2004, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU C 93 del 17.4.2004, pagg. 2 e 3.

3. Periodo dell'inchiesta

- (9) L'inchiesta, limitata al dumping, ha riguardato il periodo dal 1° aprile 2003 al 30 marzo 2004 (di seguito «periodo dell'inchiesta» o «PI»).

4. Parti interessate dall'inchiesta

- (10) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura dei riesami intermedi i rappresentanti del paese esportatore, i richiedenti e l'industria comunitaria e ha dato a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione. La Commissione ha inviato inoltre questionari ai richiedenti. Hanno risposto al questionario i richiedenti e un esportatore/operatore commerciale russo collegato a una delle società richiedenti.

- (11) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e ha verificato le risposte al questionario presso le sedi delle seguenti società:

a) produttori esportatori russi:

JSC Silvinit, Solikamsk, regione di Perm, Russia,

JSC Uralkali, Berezniki, regione di Perm, Russia;

b) esportatore collegato alla JSC Silvinit:

International Potash Company, Mosca, Russia.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (12) Il prodotto in esame è lo stesso dell'inchiesta precedente, vale a dire il cloruro di potassio (KCl), generalmente utilizzato come fertilizzante in agricoltura, sia direttamente, mescolato ad altri fertilizzanti, sia previa trasformazione in un fertilizzante composto noto come NPK (azoto, fosforo, potassio). Il tenore di potassio è variabile e viene espresso in percentuale di ossido di potassio (K₂O) del peso del prodotto anidro allo stato secco. Il cloruro di potassio viene usato anche come materia prima per la fabbricazione di certi prodotti industriali e farmaceutici.
- (13) Il cloruro di potassio viene commercializzato generalmente sotto forma standard (polvere) o sotto altre forme,

tra cui quella granulata. Di norma, il prodotto è suddiviso in tre categorie di base a seconda del tenore di K₂O:

— tenore di K₂O inferiore o pari al 40 %, codice NC 3104 20 10,

— tenore di K₂O superiore al 40 % ma pari o inferiore al 62 %, codice NC 3104 20 50,

— tenore di K₂O superiore al 62 %, codice NC 3104 20 90.

- (14) Dall'inchiesta precedente è emerso che le importazioni di miscugli o miscele speciali con un tenore di cloruro di potassio insolitamente elevato, che non rientrano nei codici NC indicati in precedenza per il cloruro di potassio, dovevano essere considerate importazioni del prodotto in questione, in quanto avevano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse utilizzazioni delle categorie di base di cui sopra. Di conseguenza, sono stati inclusi nella presente inchiesta, in quanto parti del prodotto in esame, anche i miscugli o le miscele speciali di cui ai codici NC ex 3105 20 10, ex 3105 20 90, ex 3105 60 90, ex 3105 90 91 ed ex 3105 90 99.

2. Prodotto simile

- (15) Non essendosi rilevate differenze tra le loro caratteristiche fisiche o chimiche, il prodotto esportato dalla Russia nella Comunità e quello prodotto in Russia e venduto sul mercato interno russo sono stati considerati prodotti simili ai fini della presente inchiesta.

C. DUMPING RELATIVO AI RICHIEDENTI

1. Valore normale

- (16) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, si è accertato anzitutto se le vendite complessive del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascuno dei richiedenti fossero rappresentative rispetto al totale delle loro esportazioni rispettive nella Comunità. A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono considerate rappresentative quando le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascuno dei richiedenti corrispondono ad almeno il 5 % del volume totale delle loro esportazioni rispettive nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Nel caso di entrambi i richiedenti, durante il PI le vendite complessive del prodotto in esame sul mercato interno hanno raggiunto un volume rappresentativo.

- (17) Successivamente, definendo i diversi tipi del prodotto in base ai codici TARIC nei quali il prodotto è classificato (forma standard, granulare, ecc.) e a seconda dell'imballaggio o della forma in cui viene spedito (sfuso, in sacchi o in container), si è valutata la rappresentatività delle vendite interne di ciascun tipo di prodotto. Le vendite interne di un determinato tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se durante il PI il loro volume complessivo corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto paragonabile esportato nella Comunità.
- (18) Dall'esame è risultato che un unico produttore esportatore, la JSC Silvinit, aveva venduto sul mercato interno un solo tipo di prodotto esportato in quantità rappresentative. Per quanto riguarda l'altro produttore esportatore, la JSC Uralkali, si è riscontrato che tutti i tipi di prodotto esportati erano stati venduti in quantità rappresentative sul mercato interno.
- (19) È stato inoltre esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti.
- (20) Dall'analisi è emerso che i prezzi di vendita applicati dalla JSC Uralkali sul mercato interno per il miglior tipo di prodotto esportato nella Comunità, che rappresentava oltre il 99 % delle esportazioni in questione, hanno registrato un andamento insolito durante il periodo dell'inchiesta. Si è riscontrato che, durante il periodo dell'inchiesta, il 77 % delle vendite sul mercato interno del miglior tipo di prodotto esportato era stato effettuato ad un unico cliente in Russia e che i prezzi di vendita applicati a questo cliente erano più che raddoppiati nel giro di un mese a metà del periodo dell'inchiesta. Sono aumentati contemporaneamente, ma solo del 40 % circa, anche i prezzi di vendita dello stesso tipo di prodotto applicati agli altri acquirenti sul mercato interno. Anche i prezzi di vendita sul mercato interno degli altri tipi di potassio sono aumentati del 40 % circa nel periodo dell'inchiesta.
- (21) Considerata la particolare situazione di mercato per quanto riguarda i prezzi di un tipo di prodotto chiave utilizzati per calcolare il margine di dumping, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base si ritiene che le vendite in questione non consentano un confronto adeguato. Data la rilevanza delle vendite suddette rispetto alle vendite del tipo in questione sul mercato interno e l'importanza di questo tipo di prodotto rispetto al volume globale, si ritiene opportuno tenere conto di queste vendite specifiche al cliente in oggetto. Si è inoltre appurato che le altre vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad altri clienti erano inferiori alla soglia di rappresentatività del 5 %. Il valore normale per questo tipo di prodotto è stato quindi calcolato in base al costo di produzione del produttore esportatore in questione, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti. Gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alle vendite del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte del produttore esportatore oggetto dell'inchiesta, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, prima frase, del regolamento di base.
- (22) La JSC Uralkali ha dichiarato che l'espressione «particolare situazione di mercato» di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base non si applica alle vendite del prodotto in esame all'acquirente in questione e che, per determinare il valore normale, si sarebbero quindi dovuti utilizzare i prezzi del tipo di prodotto interessato sul mercato interno. Si è affermato al riguardo che i) l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base non si applicherebbe in caso di «prezzi artificialmente elevati» e che ii) le condizioni particolari applicate ad un unico cliente specifico non potevano essere equiparate a una «particolare situazione di mercato» per l'intero mercato interno russo. È stato inoltre dichiarato che i prezzi in questione derivavano dalle «forze di mercato» e rispecchiavano la «realtà del mercato».
- (23) A tale proposito, va osservato che l'espressione «particolare situazione di mercato» di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base non è esauriente e che la particolarità del mercato deve essere valutata, fra l'altro, in funzione delle variazioni e delle tendenze dei prezzi, anziché basandosi unicamente sul loro livello assoluto. Nel caso in esame, sono state escluse dal calcolo sia le vendite a basso prezzo sia le vendite a prezzi elevati, in quanto i loro prezzi non erano duraturi e non rispecchiavano le forze di mercato (non si sono riscontrate tendenze analoghe per nessun altro tipo di prodotto e per nessun altro cliente della JSC Uralkali). In secondo luogo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale può essere costruito «[...] se tali vendite, a causa di una particolare situazione di mercato, non permettono un valido confronto [...]». In una situazione come quella in esame, quindi, le vendite a un determinato cliente che non permettono un valido confronto possono essere escluse dal calcolo del valore normale. Questa conclusione non riguarda l'intero mercato russo, ma solo le vendite della JSC Uralkali.

- (24) Per quanto riguarda la JSC Silvinit, allorché il volume delle vendite di un determinato tipo di prodotto, effettuate a prezzi netti uguali o superiori al costo unitario, rappresentava più dell'80 % del volume complessivo delle vendite di tale tipo e allorché il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era uguale o superiore al costo unitario adeguato, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel prodotto sul mercato interno, remunerative o meno, realizzate durante il PI.
- (25) Si è dovuto invece applicare un altro metodo per l'altro tipo di prodotto della JSC Silvinit, il quale è stato venduto in quantità troppo modeste perché i prezzi del mercato interno potessero costituire una base adeguata per la definizione del valore normale. In questo caso è stato utilizzato il valore normale costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, prima frase, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando al costo unitario adeguato del tipo esportato una congrua percentuale per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e un congruo margine di profitto, basato sui dati effettivi riguardanti la produzione e le vendite del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte del produttore esportatore oggetto dell'inchiesta.
- (26) La Uralkali ha dichiarato che il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale non teneva debitamente conto degli adeguamenti del prezzo del gas, poiché i profitti utilizzati erano stati ricavati dalla contabilità della società prima degli adeguamenti. L'argomentazione è stata respinta perché, come risulta dalla parte iniziale dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, per la costruzione del valore normale si devono utilizzare i margini di profitto effettivi realizzati dalla società sul mercato interno.
- (27) L'inchiesta ha inoltre stabilito che il costo dell'energia, segnatamente il costo dell'elettricità e del gas utilizzati nei processi di estrazione e di produzione del prodotto in esame, rappresenta una proporzione considerevole dei costi di fabbricazione totali dei produttori di potassio non solo in Russia, ma anche in altri paesi produttori. L'industria comunitaria ha segnalato al riguardo che i costi unitari dell'elettricità e del gas pagati dalle società russe ai loro fornitori non rispecchiavano adeguatamente il costo di produzione effettivo dell'elettricità e del gas acquistati.
- (28) In base a queste affermazioni, si è ritenuto opportuno confrontare i costi unitari sostenuti dai richiedenti per l'acquisto dell'energia con quelli di un altro importante produttore di potassio che presentava metodi e livelli di produzione analoghi e vantaggi naturali simili. Non essendovi in Russia altri produttori di potassio, le informazioni suddette sono state ottenute da un importante produttore canadese di potassio.
- (29) Dai dati ricevuti risulta che il fabbisogno energetico del produttore canadese era simile a quello dei produttori russi richiedenti e che l'elettricità e il gas acquistati da questa società provenivano, come quelli utilizzati dalle società russe, dalla centrale idroelettrica e dai principali giacimenti di gas del paese. Il confronto ha dimostrato che il costo unitario dell'elettricità acquistata dal produttore canadese non si discostava troppo da quello pagato dai produttori russi.
- (30) Per quanto riguarda le forniture di gas, basandosi sui dati contenuti nella relazione annuale per il 2003 del fornitore di gas russo OAO Gazprom (il cui distributore regionale era anche il fornitore dei produttori esportatori in questione) si è stabilito che il prezzo del gas sul mercato interno pagato dai due produttori russi era circa un quinto del prezzo del gas esportato dalla Russia. Nella relazione, inoltre, si indicava chiaramente che la OAO Gazprom non realizzava alcun profitto sul mercato interno. Pur non disponendo di dati ufficiali in merito alla redditività dei prezzi del gas sul mercato interno russo, basandosi sulle dichiarazioni provenienti da fonti governative russe pubblicate sui giornali e sulle informazioni di mercato ottenute da organismi specializzati e da siti web pubblici, si può legittimamente supporre che i prezzi del gas applicati ai clienti nazionali si discostassero nettamente dai livelli di recupero dei costi. Per di più, il prezzo del gas pagato dai due produttori russi era di gran lunga inferiore a quello pagato dai produttori canadesi.
- (31) In considerazione di quanto precede, si è ritenuto che i prezzi applicati dal fornitore regionale di gas russo ai produttori di potassio russi nel periodo dell'inchiesta non rispecchiassero adeguatamente i costi associati alla produzione di gas, se confrontati al prezzo del gas esportato dalla Russia, e al prezzo applicato da un fornitore di gas canadese a un grosso utilizzatore industriale dello stesso paese. Si è quindi operato un adeguamento del costo di produzione per ciascuno dei richiedenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. In mancanza di altri metodi affidabili, si sono utilizzate le informazioni riguardanti il prezzo del gas esportato al netto delle spese di trasporto, dei dazi doganali all'esportazione, dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise.

- (32) Uno dei richiedenti ha ritenuto ingiustificato un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, poiché i prezzi del gas risultavano chiaramente dalla sua contabilità. Per rispondere a questa argomentazione, va precisato che non si contesta la corretta registrazione contabile dei prezzi fatturati, ma si afferma che l'adeguamento è giustificato dal fatto che il prezzo del gas acquistato non rispecchia adeguatamente il costo di produzione e di distribuzione del gas.
- (33) Per quanto riguarda l'adeguamento in funzione del costo del gas, le autorità russe hanno inoltre obiettato che la Commissione non aveva tenuto conto della differenza, in termini di costi di trasporto, tra il gas venduto sul mercato interno per uso industriale e quello esportato. Va osservato al riguardo (cfr. considerando 31) che il confronto all'origine dell'adeguamento era stato fatto tra i prezzi del gas effettivamente pagati dalle società e i prezzi all'esportazione del fornitore di gas russo OAO Gazprom al netto delle spese di trasporto, dei dazi doganali all'esportazione, dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (34) Uno dei richiedenti ha dichiarato per il primo trimestre 2004 (ultimo trimestre del periodo dell'inchiesta) un costo di produzione unitario nettamente più contenuto a causa della maggiore efficienza e della riduzione dei costi di manutenzione, chiedendo che il costo di produzione per l'intero periodo dell'inchiesta venisse calcolato su queste basi. La richiesta è stata respinta, poiché per calcolare i costi in questione ci si deve basare sull'intero periodo dell'inchiesta e non sui costi corrispondenti a un periodo eccezionale, più breve.
- (35) L'industria comunitaria ha inoltre dichiarato che il deprezzamento delle attività fisse dovrebbe basarsi, per il calcolo del costo di produzione dei richiedenti, sui costi di sostituzione di tali attività (nuovi pozzi di miniera, nuovi macchinari, ecc.). Si è sostenuto al riguardo che il deprezzamento, basato solitamente sul valore d'acquisto (storico) delle attività fisse non rispecchierebbe adeguatamente i costi di produzione del prodotto in esame a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Si è quindi chiesto che venisse applicata una maggiorazione dei costi dei produttori russi.
- (36) A tale riguardo, si è ritenuto che il deprezzamento basato sul valore di acquisto e sulla vita economica residua delle attività fisse fosse in linea con le prassi contabili dell'industria estrattiva. Per stabilire se il deprezzamento compreso nei dati sul costo di produzione rispecchiasse adeguatamente i costi di produzione del prodotto in esame, l'inchiesta si è quindi concentrata sul metodo utilizzato per stabilire il valore storico delle attività.
- (37) In occasione delle verifiche svolte a tal fine presso la sede dei produttori russi si è accertato che il valore iniziale delle loro attività era stato stabilito in base alle valutazioni eseguite durante il processo di privatizzazione del 1993. I valori delle attività in questione sono poi stati riveduti tra il 1993 e il 1997 in funzione dei «coefficienti di rivalutazione» applicati dal governo russo per ovviare all'iperinflazione. Alla fine del 1997, a seguito di un decreto del governo russo, sono state effettuate valutazioni indipendenti delle attività secondo tre criteri fondamentali, tra cui il valore di sostituzione delle attività stesse. I risultati delle valutazioni indipendenti figurano nel bilancio di apertura dei richiedenti per il 1998.
- (38) Nonostante la maggiorazione dei valori iniziali, tuttavia, si è riscontrato che i valori delle attività dei richiedenti, espressi come rapporto produzione-valore delle attività, rimangono nettamente inferiori a quelli delle società dell'industria comunitaria e di un grosso produttore canadese con una capacità estrattiva e produttiva analoga. La valutazione, tuttavia, non tiene conto dell'obsolescenza e del livello tecnologico inferiore delle attività dei produttori russi ottenute prima della privatizzazione del 1993.
- (39) In mancanza di prove sostanziali da cui risulti che il deprezzamento non è stato espresso adeguatamente nella contabilità dei produttori esportatori, ora come ora non si ritiene possibile adeguare i costi di deprezzamento nei dati relativi al costo di produzione utilizzati per stabilire il valore normale per i richiedenti.
- (40) L'industria comunitaria ha chiesto anche che nel calcolo del costo di produzione si includessero costi di tutela ambientale analoghi a quelli sostenuti dai produttori comunitari. Si è accertato tuttavia che questi costi, effettivamente sostenuti dai richiedenti, erano già stati inclusi nel calcolo. Quanto a sapere se questi costi debbano essere simili a quelli dei produttori comunitari, fintanto che i richiedenti rispetteranno i livelli di tutela ambientale imposti dalle autorità russe e i costi sostenuti a tal fine saranno espressi adeguatamente nella loro contabilità, non occorreranno adeguamenti. Essendo questa la situazione constatata per entrambi i richiedenti, un adeguamento per i costi ambientali non sarebbe stato giustificato.

2. Prezzi all'esportazione

JSC Silvinit

- (41) Si è accertato che il potassio venduto dalla JSC Silvinit alla Comunità durante il periodo dell'inchiesta era stato acquistato per la maggior parte da un operatore svizzero indipendente. Ai fini della presente inchiesta, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in funzione dei prezzi effettivamente pagati o pagabili alla JSC Silvinit dall'operatore in questione.
- (42) Si è riscontrato tuttavia che due vendite erano state effettuate tramite l'International Potash Company (IPC), operatore russo collegato con la JSC Silvinit, alla Ferchimex AS, una società collegata belga che trasformava il potassio importato in un prodotto non contemplato dall'inchiesta. A norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, i prezzi applicati dall'IPC alla Ferchimex AS possono essere esclusi dal calcolo se considerati non attendibili. Va osservato che per entrambe le operazioni i prezzi di vendita alla Ferchimex AS erano molto simili a quelli applicati per gli stessi tipi di prodotto venduti ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Entrambe le operazioni, inoltre, riguardavano quantitativi piuttosto modesti e quindi sono state incluse nella determinazione globale del prezzo all'esportazione.

JSC Uralkali

- (43) Si è accertato che tutte le vendite di potassio effettuate dalla JSC Uralkali alla Comunità durante il periodo dell'inchiesta erano state effettuate direttamente all'operatore commerciale Fertexim Ltd, distributore esclusivo per la JSC Uralkali. In questo caso, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in funzione dei prezzi effettivamente pagati o pagabili dalla Fertexim.

3. Confronto

- (44) Il valore normale e i prezzi all'esportazione per entrambi i richiedenti sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi.
- (45) Di conseguenza, ove opportuno e in presenza di elementi di prova sufficienti, sono stati concessi gli adeguamenti richiesti per le differenze riguardanti sconti, costi di trasporto, di assicurazione, di movimentazione e di carico, spese accessorie, costi d'imballaggio e costi di credito.

4. Margine di dumping

- (46) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ciascun produttore esportatore si è confrontata la media ponderata adeguata del valore normale per ciascun tipo di prodotto con la media ponderata adeguata del prezzo all'esportazione di ciascun tipo corrispondente di prodotto in esame venduto nella Comunità.
- (47) Il confronto ha rivelato l'esistenza di pratiche di dumping da parte di entrambe le società, ma a livelli inferiori a quelli accertati in precedenza. I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, come media ponderata di tutti i tipi esportati nella Comunità, sono i seguenti:

| Produttore esportatore | Margine di dumping |
|------------------------|--------------------|
| JSC Silvinit | 23,0 % |
| JSC Uralkali | 12,3 % |

D. CAMBIAMENTO DURATURO DI CIRCOSTANZE

- (48) A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è stato esaminato se le circostanze relative al dumping siano mutate in maniera significativa e se tale cambiamento possa essere ritenuto di carattere durevole. Si è accertato al riguardo che il cambiamento dei margini di dumping era dovuto alla diminuzione dei valori normali dei richiedenti.
- (49) Va osservato che, nella presente inchiesta, il valore normale è stato stabilito in base ai costi e ai prezzi dei richiedenti. Per di più, contrariamente a quanto emerso dall'inchiesta precedente, il consumo interno di potassio è notevolmente aumentato negli ultimi anni e nel complesso i prezzi di vendita di entrambi i produttori russi sul mercato interno sono remunerativi.
- (50) Per quanto riguarda il carattere duraturo dei prezzi delle esportazioni sui mercati non comunitari, nessuno dei richiedenti ha potuto fornire dati particolareggiati per le singole transazioni a livello del produttore. Sono stati comunque forniti dati aggregati per paese di destinazione e tipo di prodotto ritenuti sufficienti ai fini del presente riesame intermedio parziale, poiché non è indispensabile

determinare con esattezza i prezzi di vendita su questi mercati. In mancanza di dati precisi e in considerazione i) delle diverse condizioni di consegna utilizzate per tali vendite (cif, fob, FCA, ecc.), ii) delle diverse soluzioni e combinazioni logistiche (trasporto ferroviario + marittimo, solo trasporto ferroviario, ecc.) e iii) delle differenze in termini di distanze e di costi di trasporto/movimentazione a seconda delle destinazioni in Asia e in America latina, la Commissione non ha potuto determinare con esattezza i prezzi di vendita applicati a ciascun paese. Dalle informazioni disponibili si evince tuttavia che i prezzi di vendita sui mercati non comunitari si avvicinavano, considerate le spese di trasporto, a quelli applicati nella Comunità.

- (51) In considerazione dei fattori suddetti, si è ritenuto opportuno modificare i dazi in vigore per quanto riguarda i richiedenti riducendo i margini di dumping a quelli stabiliti nella presente inchiesta.
- (52) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, l'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato, ma deve essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria. Visto che i dazi attualmente applicati ai richiedenti erano stati calcolati in base ai margini di dumping e che i nuovi margini di dumping sono inferiori a quelli calcolati in precedenza, occorre adeguare i dazi in funzione dei margini di dumping più bassi determinati nella presente inchiesta, vale a dire 23,0 % per la JSC Silvinit e 12,3 % per la JSC Uralkali.
- (53) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva proporre una modifica dei dazi antidumping istituiti inizialmente con il regolamento (CEE) n. 3068/92. Inoltre, è stata data loro l'opportunità di presentare osservazioni e di chiedere di essere sentite. Le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione ove opportuno.

E. IMPEGNI

- (54) Una volta informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva proporre una modifica dei dazi antidumping istituiti inizialmente con il regolamento (CEE) n. 3068/92, entrambi i richiedenti hanno offerto impegni sui prezzi a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (55) La Commissione ha accettato gli impegni offerti dai richiedenti con la decisione 2005/802/CE⁽¹⁾. I motivi che
- hanno indotto ad accettare gli impegni sono esposti in tale decisione.

F. FORMA DELLE MISURE PER QUANTO RIGUARDA I RICHIEDENTI

- (56) Le misure in vigore si applicano a otto codici NC e comprendono importi fissi che vanno da 19,61 EUR/t a 40,63 EUR/t, a seconda del tipo di prodotto. Durante l'inchiesta attuale, tuttavia, si è riscontrato che quasi tutte le esportazioni dei richiedenti nella Comunità si limitavano ad un tipo di prodotto corrispondente ad un unico codice NC.
- (57) In mancanza di informazioni sugli altri tipi di prodotto e visto che il tipo di potassio in esame è attualmente quello più commercializzato, si ritiene opportuno modificare i dazi sostituendo tutti gli importi fissi con un unico dazio ad valorem per tutti i tipi di potassio prodotti dai richiedenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3068/92 è modificato come segue.

1) L'articolo 1 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio dei codici NC 3104 20 10, 3104 20 50, 3104 20 90 e sui miscugli speciali dei codici NC ex 3105 20 10 (codici TARIC 3105 20 10 10 e 3105 20 10 20), ex 3105 20 90 (codici TARIC 3105 20 90 10 e 3105 20 90 20), ex 3105 60 90 (codici TARIC 3105 60 90 10 e 3105 60 90 20), ex 3105 90 91 (codici TARIC 3105 90 91 10 e 3105 90 91 20), ex 3105 90 99 (codici TARIC 3105 90 99 10 e 3105 90 99 20), originari della Belarus o della Russia.»;

b) al paragrafo 3 la dicitura della tabella relativa alla «Russia» è sostituita dalla seguente:

«Russia (tutte le società tranne la JSC Silvinit e la JSC Uralkali, codice addizionale TARIC A999)»;

⁽¹⁾ Cfr. pag. 79 della presente Gazzetta ufficiale.

c) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Per le importazioni dei produttori esportatori indicati di seguito, le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 sono le seguenti:

| Società | Aliquota del dazio | Codice addizionale TARIC |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| JSC Silvinit, Solikamsk, Russia | 23,0 % | A665 |
| JSC Uralkali, Berezniki, Russia | 12,3 % | A666» |

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

2) All'articolo 1 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall'articolo 1, a condizione che siano prodotte da società i cui impegni sono accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nel regolamento (CE) n. 858/2005 della Commissione e nella decisione 2005/802/CE della Commissione, e relative modifiche, e che l'importazione sia conforme alle disposizioni dei medesimi atti della Commissione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio
La presidente
T. JOWELL

REGOLAMENTO (CE) N. 1892/2005 DEL CONSIGLIO**del 14 novembre 2005****che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Dazi in vigore**

- (1) Il 9 settembre 1993 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CEE) n. 2474/93 ⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo del 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC»); questi dazi sono denominati di seguito «le misure iniziali». Il 18 gennaio 1997, a seguito dello svolgimento di un'inchiesta antielusione, l'applicazione di questo dazio è stata estesa, con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della RPC.
- (2) Il 14 luglio 2000, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1524/2000 ⁽³⁾, ha deciso che era opportuno mantenere le misure summenzionate.
- (3) Il 14 luglio 2005, a seguito di un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base («l'inchiesta precedente»), il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1095/2005, ha modificato il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della RPC. L'aliquota modificata del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è ora pari al 48,5 %.

2. Inchiesta attuale

- (4) La Commissione ha ricevuto da Giant China Co, Ltd. («il richiedente») una richiesta di riesame intermedio parziale

ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base.

- (5) La richiesta si basava su elementi di prova a prima vista sufficienti, forniti dal richiedente, che indicavano che le circostanze in base alle quali erano state istituite le misure sono cambiate e che tali cambiamenti sono di natura duratura. Il richiedente affermava inoltre che anche le circostanze relative allo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato erano cambiate in misura significativa. In particolare, il richiedente sosteneva di soddisfare ora le condizioni di cui all'art 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base, necessarie per ottenere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato. Egli ha inoltre fornito elementi di prova da cui si evince che un confronto tra il valore normale basato sui suoi costi/prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all'esportazione verso l'UE allargata permetterebbe di calcolare un margine di dumping di gran lunga inferiore al livello della misura in vigore. Pertanto, il richiedente sostiene che per compensare il dumping non è più necessario lasciare in vigore la misura al suo livello attuale.
- (6) Dopo aver consultato il comitato consultivo, il 19 febbraio 2005 la Commissione ha avviato, mediante un avviso ⁽⁴⁾, un riesame intermedio parziale limitato all'esame della questione se il richiedente operi in condizioni di economia di mercato, in base alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, o, in alternativa, se soddisfi i requisiti per ottenere un dazio individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.
- (7) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, la Commissione ha inviato al richiedente un questionario e un modulo per la richiesta dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato.
- (8) L'inchiesta ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 («periodo dell'inchiesta» o «PI»).

3. Parti interessate dall'inchiesta

- (9) La Commissione ha formalmente avvisato dell'inizio del riesame il produttore esportatore, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto, di presentare informazioni, di fornire elementi di prova a sostegno della richiesta e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 71/97 (GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55).

⁽³⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005 (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU C 44 del 19.2.2005, pag. 24.

B. PRODOTTO IN ESAME

- (10) Il prodotto in esame è lo stesso di cui si sono occupate l'inchiesta iniziale e quella precedente, ossia biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, classificati attualmente ai codici NC 8712 00 10, 8712 00 30 e 8712 00 80 (prodotto in esame). Non sono emersi dati indicanti che le circostanze relative al prodotto in esame siano cambiate in maniera significativa dopo l'istituzione delle misure.

C. RISULTANZE DELL'INCHIESTA**1. Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato**

- (11) Nel quadro dell'inchiesta conclusa con il regolamento (CE) n. 1095/2005 si è accertato che nessuno dei produttori esportatori cinesi che avevano chiesto il riconoscimento dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato soddisfaceva i criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, per i motivi esposti ai considerando 31-33 dello stesso regolamento. Il richiedente figurava tra le società cui è stato negato il suddetto status nel quadro di tale inchiesta.
- (12) In considerazione del fatto che le risultanze della precedente inchiesta per quanto riguarda le richieste di riconoscimento dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato sono valide anche per il 2004, periodo di riferimento dell'inchiesta attuale, si è deciso, previa consultazione del comitato consultivo, di non riconoscere al richiedente lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, poiché non soddisfa i criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base.

2. Trattamento individuale

- (13) Nell'ambito dell'inchiesta precedente si è concluso ancora una volta che i produttori esportatori cinesi che avevano chiesto il trattamento individuale non soddisfacevano i requisiti necessari all'ottenimento di un tale trattamento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di

base, per i motivi indicati nei considerando 45-47 del regolamento (CE) n. 1095/2005.

- (14) Il richiedente si trovava tra le società che non presentavano i requisiti per la concessione del trattamento individuale nel quadro dell'inchiesta precedente e le risultanze di tale inchiesta restano valide anche per il periodo di riferimento dell'inchiesta attuale. Si è accertato che lo Stato esercitava un notevole controllo su tutti i produttori esportatori della RPC per quanto riguarda la fissazione dei loro prezzi all'esportazione e dei quantitativi del prodotto in esame da esportare, come si è spiegato al considerando 13. Si è concluso pertanto che il richiedente non soddisfa i criteri per ottenere il trattamento individuale nel quadro dell'inchiesta attuale.

3. Conclusione

- (15) Alla luce di quanto precede, non è stato possibile riconoscere al richiedente lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, né concedergli il trattamento individuale. Si ritiene pertanto che, nel caso del richiedente, le circostanze relative al dumping non siano mutate in misura significativa rispetto alla situazione prevalente durante il periodo dell'inchiesta relativo al procedimento che ha portato alla modifica delle misure. Si conclude pertanto che il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della RPC debba concludersi senza modifica delle misure in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il riesame intermedio parziale del dazio antidumping applicabile alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese è chiuso.
2. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1524/2000 è confermato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

Per il Consiglio
La presidente
T. JOWELL

REGOLAMENTO (CE) N. 1893/2005 DELLA COMMISSIONE**del 18 novembre 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00 | 052 | 56,5 |
| | 204 | 39,1 |
| | 999 | 47,8 |
| 0707 00 05 | 052 | 124,0 |
| | 204 | 30,3 |
| | 999 | 77,2 |
| 0709 90 70 | 052 | 108,7 |
| | 204 | 76,2 |
| | 999 | 92,5 |
| 0805 20 10 | 204 | 74,4 |
| | 388 | 85,5 |
| | 999 | 80,0 |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 | 052 | 67,6 |
| | 624 | 113,6 |
| | 999 | 90,6 |
| 0805 50 10 | 052 | 67,2 |
| | 388 | 74,2 |
| | 999 | 70,7 |
| 0806 10 10 | 052 | 110,8 |
| | 400 | 241,9 |
| | 508 | 275,3 |
| | 720 | 86,9 |
| | 999 | 178,7 |
| 0808 10 80 | 388 | 69,3 |
| | 400 | 102,0 |
| | 404 | 101,3 |
| | 512 | 132,0 |
| | 720 | 42,6 |
| | 800 | 141,8 |
| 0808 20 50 | 999 | 98,2 |
| | 052 | 95,1 |
| | 720 | 67,8 |
| | 999 | 81,5 |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1894/2005 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 2005****relativo al divieto di pesca del nasello nelle zone CIEM V b (acque comunitarie), VI, VII, XII, XIV per i pescherecci battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2005.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a partire dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2005.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

*Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi*

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1).

ALLEGATO

| | |
|--------------|--|
| Stato membro | Spagna |
| Stock | HKE/571214 |
| Specie | Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>) |
| Zona | V b (acque comunitarie), VI, VII, XII, XIV |
| Data | 4 novembre 2005 |

REGOLAMENTO (CE) N. 1895/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2005

relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

dopo avere consultato l'Autorità europea per la sicurezza dei prodotti alimentari,

considerando quanto segue:

- (1) Per evitare rischi alla salute umana e ostacoli alla libera circolazione delle merci, la direttiva 2002/16/CE della Commissione, del 20 febbraio 2002, sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari⁽²⁾, fissa limiti di migrazione specifica per il 2,2-bis(4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropil)etere («BADGE»), il bis(-idrossifenil)-metano bis(2,3-epossipropil)etere («BFDGE»), di glicidil-eteri del Novolac («NOGE») e alcuni loro derivati.
- (2) La direttiva 2002/16/CE prevede che l'uso e/o la presenza di BFDGE e di NOGE possa continuare solo fino al 31 dicembre 2004. Per BADGE il periodo di transizione è prorogato fino al 31 dicembre 2005 in vista dell'attesa presentazione di nuovi dati tossicologici e della loro valutazione da parte dell'Autorità europea per la sicurezza dei prodotti alimentari («l'Autorità»).
- (3) I dati tossicologici richiesti per il BADGE sono stati trasmessi. L'Autorità ritiene che BADGE, BADGE.H₂O e

BADGE.2H₂O non dèstino preoccupazioni di cancerogenicità e genotossicità in vivo e che si possa fissare per essi un TDI di 0,15 mg/kg di peso corporeo. Per le stesse sostanze si può pertanto fissare un LMS(T) più elevato. Riguardo alle cloridrine del BADGE, data la mancanza di dati sulla genotossicità in vivo, l'Autorità ritiene adeguato l'attuale LMS di 1 mg/kg di prodotto o simulante alimentare.

- (4) Commercio e uso di materiali e oggetti contenenti BADGE ai sensi del presente regolamento saranno dunque permessi in tutta la Comunità dal 1° gennaio 2006.
- (5) I dati tossicologici richiesti per NOGE e BFDGE non sono stati trasmessi in tempo per permetterne la valutazione da parte dell'Autorità e continuarne l'uso. Dal 1° gennaio 2005 è perciò vietato l'uso e/o la presenza di BFDGE e NOGE ai sensi della direttiva 2002/16/CE. Sarà tuttavia permesso l'esaurimento degli stock esistenti.
- (6) Per grandi contenitori, è permesso l'uso e/o la presenza di BADGE, NOGE e BFDGE. L'elevato rapporto tra volume e superficie, l'uso prolungato durante la loro esistenza che riduce la migrazione e un contatto con i prodotti alimentari che di solito avviene a temperatura ambiente fa ritenere non necessario fissare un LMS per BADGE, NOGE e BFDGE usati in tali contenitori.
- (7) Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004, materiali e oggetti coperti da provvedimenti specifici vanno accompagnati da una dichiarazione scritta attestante la soddisfazione delle norme loro applicabili, requisito non ancora incluso nella direttiva 2002/16/CE. È perciò necessario introdurre tale obbligo e prevedere un periodo di transizione.
- (8) Dati gli emendamenti richiesti e in un intento di chiarezza, la direttiva 2002/16/CE va sostituita da un nuovo regolamento.

⁽¹⁾ GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 51 del 22.2.2002, pag. 27. Regolamento modificato da direttiva 2004/13/CE (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 46).

(9) I requisiti relativi a BADGE, BFDGE e NOGE fissati dalla direttiva 2002/16/CE non si applicano a materiali e oggetti a contatto con i prodotti alimentari prima del 1° marzo 2003. Tali materiali e oggetti possono continuare a essere commercializzati se indicano la data di riempimento. La data può essere sostituita dalla dicitura «*da consumarsi preferibilmente entro il ...*», come previsto dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾, o da un'altra indicazione, come il numero di partita chiesto dalla direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ⁽²⁾, per gli alimenti confezionati in tali materiali e in tali oggetti, purché esista un nesso tra l'indicazione e la data di riempimento, in modo che quest'ultima possa essere sempre individuata.

(10) La direttiva 2002/16/CE va dunque abrogata.

(11) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004 destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, fabbricati o contenenti una o più delle seguenti sostanze:

- a) 2,2-bis(4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropil)etere, di seguito denominato «BADGE» (n. CAS 001675-54-3) e alcuni suoi derivati;
- b) bis(idrossifenil)metano bis(2,3-epossipropil)etere, di seguito denominato «BFDGE» (n. CAS 039817-09-9);
- c) altri glicidil-eteri del novolac, di seguito denominati «NOGE».

2. Ai fini del presente regolamento, per «materiali e oggetti» si intendono:

- a) materiali e oggetti composti da qualsiasi tipo di plastica;

⁽¹⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

⁽²⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/11/CEE (GU L 65 dell'11.3.1992, pag. 32).

b) materiali e oggetti coperti da rivestimenti di superficie; e

c) adesivi.

3. Questo regolamento non si applica a contenitori o serbatoi di stoccaggio con capacità superiore a 10 000 litri né alle tubature ad essi collegate ricoperte da rivestimenti speciali denominati «rivestimenti super resistenti».

Articolo 2

BADGE

I materiali e gli oggetti non devono rilasciare le sostanze di cui all'allegato I in quantità superiore ai limiti stabiliti in tale allegato.

Articolo 3

BFDGE

È vietato l'uso e/o la presenza di BFDGE nella fabbricazione di materiali e oggetti.

Articolo 4

NOGE

È vietato l'uso e/o la presenza di NOGE nella fabbricazione di materiali e oggetti.

Articolo 5

Dichiarazione scritta

Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, materiali e oggetti che contengono BADGE e suoi derivati vanno accompagnati da una dichiarazione scritta ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

Per dimostrare tale conformità, dovrà essere disponibile un'adeguata documentazione. La documentazione deve essere messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Articolo 6

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 2, 3 e 4 non si applicano a materiali e oggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c), che siano stati posti in contatto con prodotti alimentari prima del 1° marzo 2003.

2. Gli articoli 3 e 4 non si applicano a materiali e oggetti che soddisfano la direttiva 2002/16/CE, che siano stati posti in contatto con prodotti alimentari prima del 1° gennaio 2005.

3. L'articolo 5 non si applica a materiali e oggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) b) e c), che siano stati posti in contatto con prodotti alimentari prima del 1° gennaio 2007.

4. Materiali e oggetti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere commercializzati a condizione che sugli stessi figurino la data di riempimento. Quest'ultima può essere sostituita da un'altra indicazione purché tale indicazione permetta di individuare la data di riempimento. La data di riempimento va fornita su richiesta alle autorità competenti e a chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano fatti salvi i requisiti della direttiva 2000/13/CE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2005.

Articolo 7

Abrogazione

La direttiva 2002/16/CE viene abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata vanno intesi come riferimenti al presente regolamento ed essere letti secondo la tabella di correlazione di cui all'allegato II.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso sarà applicato dal 1° gennaio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Limiti di migrazione specifica per BADGE e alcuni suoi derivati

1. La somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze:

- a) BADGE [= 2,2-bis(4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropil)etere] (n. CAS = 001675-54-3)
- b) BADGE.H₂O (n. CAS = 076002-91-0)
- c) BADGE.2H₂O (n. CAS = 005581-32-8)

non deve superare i seguenti limiti:

- 9 mg/kg nei prodotti o simulanti alimentari, o
- 9 mg/6 dm² ai casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/72/CE della Commissione ⁽¹⁾.

2. La somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze:

- a) BADGE.HCl (n. CAS = 013836-48-1)
- b) BADGE.2HCl (n. CAS = 004809-35-2)
- c) BADGE.H₂O.HCl (n. CAS = 227947-06-0)

non deve superare i seguenti limiti:

- 1 mg/kg nei prodotti o simulanti alimentari, o
- 1 mg/6 dm² conformemente ai casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/72/CE.

3. La prova di migrazione va effettuata secondo le norme fissate nella direttiva 82/711/CEE del Consiglio ⁽²⁾ e nella direttiva 2002/72/CE.

⁽¹⁾ GU L 39 del 13.2.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 297 del 23.10.1982, pag. 26.

ALLEGATO II

Tabella di correlazione

| Direttiva 2002/16/CE modificata dalla direttiva 2004/13/CE | Il presente regolamento |
|--|-------------------------|
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 2 | Articolo 2 |
| Articolo 3 | Articolo 3 |
| Articolo 4 | Articolo 4 |
| — | Articolo 5 |
| Articolo 5 | Articolo 6 |
| Articolo 6 | Articolo 7 |
| Articolo 7 | Articolo 8 |
| Articolo 8 | Articolo 8 |
| Articolo 9 | — |
| Allegato I | Allegato I |
| Allegato II | — |
| Allegato III | Allegato II |

REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2005 DELLA COMMISSIONE**del 18 novembre 2005****recante modifica del regolamento (CE) n. 887/2005 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per determinati vini in Grecia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 887/2005 della Commissione ⁽²⁾ è stata aperta per alcuni vini prodotti in Grecia la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (2) Trattandosi della prima volta in cui una distillazione di crisi veniva aperta in Grecia si sono registrate alcune difficoltà materiali nell'avvio del sistema. Alcuni produttori interessati rischiano di non poter consegnare i loro vini alla distillazione entro i tempi previsti. Per garantire l'efficacia della misura è pertanto necessario prorogare fino al 31 gennaio 2006 il periodo di consegna dei vini alla distillazione previsto dal regolamento (CE) n. 887/2005.
- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 887/2005.

- (4) Per garantire la continuità della misura è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il 15 novembre 2005.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 887/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Le consegne in distilleria dei quantitativi di vino oggetto dei contratti approvati hanno luogo entro il 31 gennaio 2006. L'alcole prodotto è consegnato all'organismo d'intervento, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, entro il 15 marzo 2006.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 15 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 34.

REGOLAMENTO (CE) N. 1897/2005 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2005
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone

sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 22,102 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).

DIRETTIVA 2005/79/CE DELLA COMMISSIONE**del 18 novembre 2005****che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

dopo avere consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/72/CE della Commissione ⁽²⁾ fissa una lista di monomeri e di altre sostanze di partenza che possono essere usate per fabbricare materiali e oggetti di plastica. In base a nuove informazioni sulla valutazione del rischio di tali sostanze, nella lista comunitaria delle sostanze permesse in tale direttiva vengono inclusi alcuni monomeri ammessi provvisoriamente a livello nazionale così come nuovi monomeri.
- (2) La direttiva 2002/72/CE contiene inoltre un elenco incompleto di additivi che possono essere usati per fabbricare materiali e oggetti di plastica. L'elenco andrà modificato in modo da includere altri additivi valutati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).
- (3) Per alcune sostanze dovranno essere modificate, sulla base di nuove informazioni disponibili, le restrizioni già fissate a livello comunitario. L'Autorità raccomanda in particolare di abbassare il limite di migrazione specifica (LMS) dell'olio di soia epossidato (ESBO) nelle guarnizioni in PVC che contengono tale sostanza, usate per sigillare vasetti in vetro contenenti alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e alimenti per l'infanzia destinati a lattanti e a bambini. L'Autorità nota infatti che l'esposizione dei bambini piccoli che mangiano regolarmente tali alimenti può superare la TDI. L'LMS per l'ESBO è stato perciò diminuito in queste particolari applicazioni da 60 a 30 mg/kg di alimento o di simulante alimentare, mentre resta invariato in tutte le altre applicazioni.

(4) Sarà introdotto un periodo transitorio per guarnizioni in PVC contenenti ESBO, usate per sigillare vasetti di vetro, che sono posti in contatto con alimenti, entro il 19 novembre 2006.

(5) La direttiva 2002/72/CE va perciò modificata di conseguenza.

(6) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA APPROVATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II, III, V e VI della direttiva 2002/72/CE sono modificati in accordo con gli allegati da I a IV della presente direttiva.

Articolo 2

Le guarnizioni in PVC contenenti olio di soia epossidato, con il numero di riferimento 88640 nella sezione A dell'allegato III alla direttiva 2002/72/CE, usate per sigillare vasetti di vetro contenenti alimenti per lattanti e di proseguimento, definiti dalla direttiva 91/321/CEE della Commissione ⁽³⁾ o contenenti alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, definiti dalla direttiva 96/5/CE della Commissione ⁽⁴⁾, riempiti prima del 19 novembre 2006, che rispettano restrizioni e/o specifiche di cui alla sezione A dell'allegato III della direttiva 2002/72/CE, modificata dalla direttiva 2004/19/CE, possono continuare a essere commercializzate se sui materiali e sugli oggetti compare la data di riempimento.

La data di riempimento può essere sostituita da altra indicazione che permetta comunque di identificare la data di riempimento. Su richiesta, la data di riempimento va messa a disposizione delle autorità competenti e di chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni della presente direttiva.

Il primo e secondo comma non ostano alle prescrizioni della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/19/CE (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 8).

⁽³⁾ GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37).

⁽⁴⁾ GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).

⁽⁵⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 novembre 2006. Essi inviano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni insieme a una tabella di correlazione tra esse e la presente direttiva.

Essi devono applicare tali disposizioni in modo da:

- a) permettere il commercio e l'uso di materiali e di oggetti di plastica destinati a venire in contatto con alimenti che siano conformi alla presente direttiva, dal 19 novembre 2006;
- b) vietare la fabbricazione e l'importazione nella Comunità di materiali e oggetti di plastica destinati a venire in contatto con alimenti che non siano conformi alla presente direttiva, dal 19 novembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione uff-

ciale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'allegato II alla direttiva 2002/72/CE è modificato come segue:

1) Il punto 2 dell'introduzione generale è sostituito dal testo che segue:

«2. Le seguenti sostanze non sono incluse anche se sono usate intenzionalmente e sono autorizzate:

- a) sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di alluminio, ammonio, calcio, ferro, magnesio, potassio e sodio di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. Tuttavia, nomi contenenti i termini «... acido/i, sali,» compaiono nelle liste se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i;
- b) sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. A questi sali si applica un LMS di gruppo = 25 mg/kg (espresso come Zn). La stessa restrizione dello Zn si applica a:
- i) sostanze il cui nome contiene i termini «... acido/i, sali,» che compaiono nelle liste, se non è/sono menzionato/i il/gli acido/i libero/i corrispondente/i;
- ii) sostanze citate nella nota 38 dell'allegato VI.»

2) La sezione A viene modificata nel modo che segue:

a) nella tabella sono inserite in ordine numerico le seguenti righe:

| N. Rif. | N. CAS | Denominazione | Restrizioni e/o specifiche |
|---------|-------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| «11005 | 012542-30-2 | Acrilato di dicitropentenile | QMA = 0,05 mg/6 dm ² |
| 11500 | 000103-11-7 | Acrilato di 2-etilestire | LMS = 0,05 mg/kg |
| 12786 | 000919-30-2 | 3-amminopropiltrirossisilano | Contenuto residuo estraibile di 3-amminopropiltrirossisilano inferiore a 3 mg/kg di materiale di filler. Da utilizzare solo per il trattamento di superficie reattiva di filler inorganici |
| 13317 | 132459-54-2 | N,N'-bis[4-(etossicarbonil)fenil]-1,4,5,8-naftalenetetracarbossidimide | LMS = 0,05 mg/kg. Purezza > 98,1 % (p/p). Da usare solo come co-monomero (4 % massimo) per poliesteri (PET, PBT) |
| 14260 | 000502-44-3 | Caprolattone | LMS = 0,05 mg/kg (espresso come somma di caprolattone e di acido 6-idrossiesanoico) |
| 16955 | 000096-49-1 | Carbonato di etilene | Contenuto residuo = 5 mg/kg di idrogel usato nella proporzione di 10 g di idrogel per 1 kg di alimento. L'idrolizzato contiene glicole etileno avente LMS = 30 mg/kg |
| 21370 | 010595-80-9 | Metacrilato di 2-sulfoetile | QMA = ND (LD = 0,02 mg/6 dm ²) |
| 22210 | 000098-83-9 | Alfa-metilstirene | LMS = 0,05 mg/kg |
| 22932 | 001187-93-5 | Perfluorometil per fluorovinil etere | LMS = 0,05 mg/kg. Da utilizzare solo per rivestimenti antiaderenti |
| 24903 | 068425-17-2 | Sciroppi da amido idrolizzato, idrogenati | In conformità con le specifiche dell'allegato V |
| 25540 | 000528-44-9 | Acido trimellitico | LMS(T) = 5 mg/kg ⁽³⁵⁾ |
| 25550 | 000552-30-7 | Anidride trimellitica | LMS(T) = 5 mg/kg ⁽³⁵⁾ (espresso in acido trimellitico)» |

b) nelle seguenti righe, il contenuto delle colonne «N. CAS» o «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito da quanto segue:

| N. Rif. | N. CAS | Denominazione | Restrizioni e/o specifiche |
|---------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| «10690 | 000079-10-7 | Acido acrilico | LMS(T) = 6 mg/kg ⁽³⁶⁾ |
| 10750 | 002495-35-4 | Acrilato di benzile | LMS(T) = 6 mg/kg ⁽³⁶⁾ |
| 10780 | 000141-32-2 | Acrilato di n-butile | LMS(T) = 6 mg/kg ⁽³⁶⁾ |
| 10810 | 002998-08-5 | Acrilato di sec-butile | LMS(T) = 6 mg/kg ⁽³⁶⁾ |
| 10840 | 001663-39-4 | Acrilato di terz-butile | LMS(T) = 6 mg/kg ⁽³⁶⁾ |
| 11470 | 000140-88-5 | Acrilato di etile | LMS(T) = 6 mg/kg ⁽³⁶⁾ |
| 11590 | 000106-63-8 | Isobutile acrilato | LMS(T) = 6 mg/kg ⁽³⁶⁾ |
| 11680 | 000689-12-3 | Acrilato di isopropile | LMS(T) = 6 mg/kg ⁽³⁶⁾ |
| 11710 | 000096-33-3 | Acrilato di metile | LMS(T) = 6 mg/kg ⁽³⁶⁾ |
| 11830 | 000818-61-1 | Acrilato di 2-idrossietile | LMS(T) = 6 mg/kg ⁽³⁶⁾ |
| 11890 | 002499-59-4 | Acrilato di n-ottile | LMS(T) = 6 mg/kg ⁽³⁶⁾ |
| 11980 | 000925-60-0 | Acrilato di propile | LMS(T) = 6 mg/kg ⁽³⁶⁾ |
| 13720 | 000110-63-4 | Butan-1,4-diolo | LMS(T) = 5 mg/kg ⁽²⁴⁾ |
| 20020 | 000079-41-4 | Acido metacrilico | LMS(T) = 6 mg/kg ⁽³⁷⁾ |
| 20080 | 002495-37-6 | Metacrilato di benzile | LMS(T) = 6 mg/kg ⁽³⁷⁾ |
| 20110 | 000097-88-1 | Metacrilato di n-butile | LMS(T) = 6 mg/kg ⁽³⁷⁾ |
| 20140 | 002998-18-7 | Metacrilato di sec-butile | LMS(T) = 6 mg/kg ⁽³⁷⁾ |
| 20170 | 000585-07-9 | Metacrilato di terz-butile | LMS(T) = 6 mg/kg ⁽³⁷⁾ |
| 20890 | 000097-63-2 | Metacrilato di etile | LMS(T) = 6 mg/kg ⁽³⁷⁾ |
| 21010 | 000097-86-9 | Metacrilato di isobutile | LMS(T) = 6 mg/kg ⁽³⁷⁾ |
| 21100 | 004655-34-9 | Metacrilato di isopropile | LMS(T) = 6 mg/kg ⁽³⁷⁾ |
| 21130 | 000080-62-6 | Metacrilato di metile | LMS(T) = 6 mg/kg ⁽³⁷⁾ |
| 21190 | 000868-77-9 | Metacrilato di 2-idrossietile | LMS(T) = 6 mg/kg ⁽³⁷⁾ |
| 21280 | 002177-70-0 | Metacrilato di fenile | LMS(T) = 6 mg/kg ⁽³⁷⁾ |
| 21340 | 002210-28-8 | Metacrilato di propile | LMS(T) = 6 mg/kg ⁽³⁷⁾ |
| 21460 | 000760-93-0 | Anidride metacrilica | LMS(T) = 6 mg/kg ⁽³⁷⁾ |
| 24190 | 008050-09-7 | Colofonia | Cfr. "Colofonia" (N. Rif. 24100)» |

c) la riga seguente viene eliminata:

| N. Rif. | N. CAS | Denominazione | Restrizioni e/o specifiche |
|---------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| «11000 | 050976-02-8 | Acrilato di dicitopentadienile | QMA = 0,05 mg/6 dm ² » |

3) Nella sezione B vengono eliminate le seguenti righe:

| N. Rif. | N. CAS | Denominazione | Restrizioni e/o specifiche |
|---------|-------------|-----------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| «11500 | 000103-11-7 | 2-etilesil acrilato | |
| 14260 | 000502-44-3 | Caprolattone | |
| 21370 | 010595-80-9 | Metacrilato di 2-solfoetile | |
| 22210 | 000098-83-9 | alfa Metilstirene | |
| 25540 | 000528-44-9 | Acido trimellitico | QM(T) = 5 mg/kg di PF |
| 25550 | 000552-30-7 | Anidride trimellitica | QM(T) = 5 mg/kg di PF (espresso come acido trimellitico)» |

ALLEGATO II

L'allegato III alla direttiva 2002/72/CE è modificato come segue:

1) Il punto 2 è sostituito da quanto segue:

«2) Le seguenti sostanze non sono incluse anche se sono usate intenzionalmente e sono autorizzate:

- a) sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di alluminio, ammonio, calcio, ferro, magnesio, potassio e sodio di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. Tuttavia, nomi contenenti i termini "... acido/i, sale," compaiono nella lista se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i;
- b) sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcool autorizzati. A questi sali si applica un LMS di gruppo = 25 mg/kg (espresso come Zn). La stessa restrizione dello Zn si applica a:
- i) sostanze il cui nome contiene i termini "... acido/i, sali," che compaiono negli elenchi, se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i;
- ii) sostanze citate nella nota 38 dell'allegato VI.;

2) La sezione A viene modificata nel modo che segue:

a) sono inserite in ordine numerico le seguenti righe:

| N. Rif. | N. CAS | Denominazione | Restrizioni e/o specifiche |
|---------|-------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| «30340 | 330198-91-9 | Acido 12-(acetossi) stearico, estere 2,3-bis (acetossi) di propile | |
| 30401 | — | Acetilati mono- e digliceridi di acidi grassi | |
| 31542 | 174254-23-0 | Acido acrilico, metilestere, telomero con 1-dodecanetiolo, C ₁₆ -C ₁₈ esteri alchilici | QM = 0,5 % (p/p) in PF |
| 43480 | 064365-11-3 | Carbone attivo | Conformemente alle specifiche dell'allegato V, parte B |
| 62245 | 012751-22-3 | Fosfuro di ferro | Solo per polimeri e copolimeri del PET |
| 64990 | 025736-61-2 | Copolimero stirene-anidride maleica, sale sodico | Conformemente alle specifiche dell'allegato V |
| 66905 | 000872-50-4 | N-metilpirrolidone | |
| 66930 | 068554-70-1 | Metilsilsequiosano | Monomero residuo nel metilsilsequiosano: < 1 mg metiltrimetossisilano/kg di metilsilsequiosano |
| 67155 | — | Miscela di 4-(2-benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene, 4,4'-bis(2-benzossazolil)stilbene e 4,4'-bis(5-methyl-2-benzossazolil)stilbene | Non più dello 0,05 % p/p (quantità di sostanza usata/quantità della formulazione). Conformemente alle specifiche dell'allegato V |
| 76415 | 019455-79-9 | Acido pimelico, sale di calcio | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-------|-------------|--|---|
| 76815 | — | Poliestere dell'acido adipico con glicerolo o pentaeritritolo, esteri con acidi grassi C ₁₂ -C ₂₂ , pari, lineari. | Conformemente alle specifiche dell'allegato V |
| 76845 | 031831-53-5 | Poliestere di 1,4 butandiolo con caprolattone | Conformemente alle specifiche dell'allegato V |
| 77370 | 070142-34-6 | 30-dipolidrossistearato di polietilenglicole | |
| 79600 | 009046-01-9 | Fosfato tridecilico d'etere di polietilenglicole | LMS = 5 mg/kg. Solo per materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti acquosi. Secondo le specifiche dell'allegato V |
| 80000 | 009002-88-4 | Cera di polietilene | |
| 81060 | 009003-07-0 | Cera di polipropilene» | |

b) nelle righe seguenti, il contenuto delle colonne «Denominazione» e «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito da quanto segue:

| N. Rif. | N. CAS | Denominazione | Restrizioni e/o specifiche |
|---------|--------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| «30080 | 004180-12-5 | Acido acetico, sale di rame | LMS(T) = 5 mg/kg ⁽⁷⁾ (espresso come rame) |
| 35760 | 001309-64-4 | Triossido di diantimonio | LMS = 0,04 mg/kg ⁽³⁹⁾ (espresso come antimonio) |
| 40580 | 000110-63-4 | Butan-1,4-diolo | LMS(T) = 5 mg/kg ⁽²⁴⁾ |
| 42320 | 007492-68-4 | Acido carbonico, sale di rame | LMS(T) = 5 mg/kg ⁽⁷⁾ (espresso come rame) |
| 45195 | 007787-70-4 | Bromuro di rame | LMS(T) = 5 mg/kg ⁽⁷⁾ (espresso come rame) |
| 45200 | 001335-23-5 | Ioduro di rame | LMS(T) = 5 mg/kg ⁽⁷⁾ (espresso come rame) |
| 53610 | 054453-03-1 | Etilendiammintetraacetato di rame | LMS(T) = 5 mg/kg ⁽⁷⁾ (espresso come rame) |
| 81515 | 087189-25-1 | Poli(glicerolato di zinco) | LMS(T) = 25 mg/kg ⁽³⁸⁾ (come zinco) |
| 81760 | — | Polveri, fiocchi e fibre d'ottone, bronzo, rame, acciaio inossidabile, stagno e leghe di rame, stagno e ferro | LMS(T) = 5 mg/kg ⁽⁷⁾ (espresso come rame) |
| 88640 | 008013-07-08 | Olio di soia, epossidato | LMS = 60 mg/kg. Tuttavia, per le guarnizioni in PVC usate per sigillare vasetti di vetro contenenti alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, definiti dalla direttiva 91/321/CEE della Commissione o contenenti alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, definiti dalla direttiva 96/5/CE, l'LMS è abbassato a 30 mg/kg |
| 89200 | 007617-31-4 | Acido stearico, sale di rame | LMS(T) = 5 mg/kg ⁽⁷⁾ (espresso come rame) |
| 92030 | 010124-44-4 | Acido solforico, sale di rame | LMS(T) = 5 mg/kg ⁽⁷⁾ (espresso come rame) |
| 96190 | 020427-58-1 | Idrossido di zinco | LMS(T) = 25 mg/kg ⁽³⁸⁾ (come zinco) |
| 96240 | 001314-13-2 | Ossido di zinco | LMS(T) = 25 mg/kg ⁽³⁸⁾ (come zinco) |
| 96320 | 001314-98-3 | Solfuro di zinco | LMS(T) = 25 mg/kg ⁽³⁸⁾ (come zinco)» |

c) vengono eliminate le seguenti righe:

| N. Rif. | N. CAS | Denominazione | Restrizioni e/o specifiche |
|---------|-------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| «30400 | — | Gliceridi acetilati | |
| 38320 | 005242-49-9 | 4-(2-Benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene | Conformemente alle specifiche dell'allegato V» |

3) La sezione B viene modificata come segue:

a) vengono inserite in ordine numerico le righe che seguono:

| N. Rif. | N. CAS | Denominazione | Restrizioni e/o specifiche |
|---------|-------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| «31500 | 025134-51-4 | Polimero dell'acido 2-propenoico, con 2-etilestile 2-propenoato | LMS(T) = 6 mg/kg ⁽³⁶⁾ (espresso come acido acrilico) e LMS = 0,05 mg/kg (espresso come acrilato di 2-etilestile) |
| 38505 | 351870-33-2 | Sale disodico, acido-2,3-dicarbosilico di cis-endo-biciclo[2.2.1]eptano | LMS = 5 mg/kg. Da non utilizzare con polietilene a contatto con alimenti acidi. Purezza ≥ 96 % |
| 38940 | 110675-26-8 | 2,4-bis(duodeciltiometil)-6-metilfenolo | LMS(T) = 5 mg/kg ⁽⁴⁰⁾ |
| 49595 | 057583-35-4 | Bis(etilestil tioglicolato) di stagno dimetile | LMS(T) = 0,18 mg/kg ⁽¹⁶⁾ (espresso come stagno) |
| 63940 | 008062-15-5 | Acido lignosolfonico | LMS = 0,24 mg/kg e da utilizzare solo come disperdente per dispersioni di plastica |
| 66350 | 085209-93-4 | Fosfato di 2,2'-metilene-bis(4,6di-terz-butilfenile) di litio | LMS = 5 mg/kg and LMS(T)= 0,6 ⁽⁸⁾ (espresso come litio) |
| 67515 | 057583-34-3 | Tris(etilestil tioglicolato) di stagno monometile | LMS(T) = 0,18 mg/kg ⁽¹⁶⁾ (espresso come stagno) |
| 69160 | 014666-94-5 | Acido oleico, sale di cobalto | LMS(T) = 0,05 mg/kg ⁽¹⁴⁾ (espresso come cobalto) |
| 76681 | — | Policiclopentadiene, idrogenato | LMS = 5 mg/kg ⁽¹⁾ |
| 85950 | 037296-97-2 | Sale di magnesio-sodio-fluoruro dell'acido silicico | LMS = 0,15 mg/kg (espresso come fluoruro). Da usare solo in strati di materiali multistrato che non entrano in contatto diretto con alimenti |
| 95265 | 227099-60-7 | 1,3,5-tris(4-benzoilfenil)benzene | LMS = 0,05 mg/kg» |

b) nelle righe che seguono, il contenuto delle colonne «Denominazione» e «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito da quanto segue:

| N. Rif. | N. CAS | Denominazione | Restrizioni e/o specifiche |
|---------|-------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| «40020 | 110553-27-0 | 2,4-bis(ottiltiometil)-6-metilfenolo | LMS(T) = 5 mg/kg ⁽⁴⁰⁾ |
| 50160 | — | Bis[n-alcilile(C ₁₀ -C ₁₆) tioglicolato] di di-n-ottilstagno | LMS(T) = 0,006 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (espresso come stagno) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-------|-------------|--|---|
| 50240 | 010039-33-5 | Bis(2-etilesil maleato) di di-n-ottilstagno | LMS(T) = 0,006 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (espresso come stagno) |
| 50320 | 015571-58-1 | Bis(2-etilesil tioglicolato) di di-n-ottilstagno | LMS(T) = 0,006 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (espresso come stagno) |
| 50360 | — | Bis(etil maleato) di di-n-ottilstagno | LMS(T) = 0,006 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (espresso come stagno) |
| 50400 | 033568-99-9 | Bis(isoottil maleato) di di-n-ottilstagno | LMS(T) = 0,006 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (espresso come stagno) |
| 50480 | 026401-97-8 | Bis(isoottil tioglicolato) di di-n-ottilstagno | LMS(T) = 0,006 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (espresso come stagno) |
| 50560 | — | 1,4-butanodiol bis(tioglicolato) di di-n-ottilstagno | LMS(T) = 0,006 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (espresso come stagno) |
| 50640 | 003648-18-8 | Dilaurato di di-n-ottilstagno | LMS(T) = 0,006 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (espresso come stagno) |
| 50720 | 015571-60-5 | Dimaleato di di-n-ottilstagno | LMS(T) = 0,006 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (espresso come stagno) |
| 50800 | — | Dimaleato di diottilstagno, esterificato | LMS(T) = 0,006 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (espresso come stagno) |
| 50880 | — | Dimaleato di di-n-ottilstagno, polimeri (n = 2-4) | LMS(T) = 0,006 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (espresso come stagno) |
| 50960 | 069226-44-4 | Etilenglicole bis(tioglicolato) di di-n-ottilstagno | LMS(T) = 0,006 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (espresso come stagno) |
| 51040 | 015535-79-2 | Tioglicolato di di-n-ottilstagno | LMS(T) = 0,006 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (espresso come stagno) |
| 51120 | — | Tiobenzoato (2-etilesil tioglicolato) di di-n-ottilstagno | LMS(T) = 0,006 mg/kg ⁽¹⁷⁾ (espresso come stagno) |
| 67180 | — | Miscela di (50 % p/p) di ftalato n-decile e n-ottile, di (25 % p/p) ftalato di-n-decile e (25 % p/p) ftalato di-n-ottile | LMS = 5 mg/kg ⁽¹⁾ » |

c) viene eliminata la linea che segue:

| N. Rif | N. CAS | Denominazione | Restrizioni e/o specifiche |
|--------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| «76680 | 068132-00-3 | Policiclopentadiene, idrogenato | LMS = 5 mg/kg ⁽¹⁾ » |

ALLEGATO III

Nella parte B dell'allegato V, sono inserite in ordine numerico le seguenti righe:

| N. Rif. | ALTRE SPECIFICHE |
|---------|---|
| «24903 | <p>Sciroppi idrogenati da amido idrolizzato</p> <p>In conformità con i criteri di purezza per lo sciroppo di maltitolo E 965 (ii) [direttiva 95/31/CE della Commissione (GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/46/CE (GU L 114 del 21.4.2004, pag. 15)]</p> |
| 43480 | <p>Carbone attivo</p> <p>Da usare solo nel PET (max.: 10 mg/kg di polimero). Stessi requisiti di purezza del carbone vegetale (E 153) di cui alla direttiva 95/45/CE della Commissione [GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/47/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 24)], ad eccezione del tenore di ceneri che può essere fino al 10 % (p/p)</p> |
| 64990 | <p>Copolimero stirene e anidride maleica, sale di sodio</p> <p>Frazione PM < 1 000 inferiore allo 0,05 % (p/p)</p> |
| 67155 | <p>Miscela di 4-(2-benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene, 4,4'-bis(2-benzossazolil)stilbene e 4,4'-bis(5-metil-2-benzossazolil)stilbene</p> <p>Miscela ottenuta dal processo di produzione nella tipica proporzione di (58-62 %):(23-27 %):(13-17 %)</p> |
| 76845 | <p>Poliestere di Caprolattone con 1,4-butanediolo</p> <p>Frazione PM < 1 000 inferiore al 0,05 % (p/p)</p> |
| 76815 | <p>Poliestere dell'acido adipico con glicerolo o pentaeritritolo, esteri con acidi grassi C12-C22, pari, lineari</p> <p>Frazione PM < 1 000 inferiore al 5 % (p/p)</p> |
| 79600 | <p>Fosfato tridecilico d'etere di polietilenglicole</p> <p>Fosfato tridecilico d'etere di polietilenglicole (EO < 11) (estere di mono- e dialchile) con tenore massimo polietilenglicole (EO < 11) trideciletere pari al 10 %»</p> |

ALLEGATO IV

L'allegato VI è modificato come segue:

1) Le note ⁽⁸⁾, ⁽¹⁴⁾ e ⁽¹⁶⁾ sono sostituite dai testi che seguono:

«⁽⁸⁾ LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 e 95725, non deve superare la restrizione indicata.

⁽¹⁴⁾ LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 44960, 68078, 69160, 82020 e 89170, non deve superare la restrizione indicata.

⁽¹⁶⁾ LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 49595, 49600, 67515, 67520 e 83599 non deve superare la restrizione indicata.»

2) Vengono aggiunte le seguenti note:

«⁽³⁵⁾ LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 25540 e 25550 non deve superare la restrizione indicata.

⁽³⁶⁾ LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980 e 31500 non deve superare la restrizione indicata.

⁽³⁷⁾ LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 e 21460 non deve superare la restrizione indicata.

⁽³⁸⁾ LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 81515, 96190, 96240 e 96320 nonché dei sali (compresi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcool autorizzati non deve superare la restrizione indicata. La stessa restrizione dello zinco si applica a sostanze il cui nome contiene i termini "... acido/i, sali," che compaiono negli elenchi, se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i.

⁽³⁹⁾ Il limite di migrazione potrebbe essere superato a temperatura molto elevata.

⁽⁴⁰⁾ LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 38940 e 40020 non deve superare la restrizione indicata.»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2005

relativa alla conclusione dell'accordo internazionale del 2005 sull'olio di oliva e sulle olive da tavola

(2005/800/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 novembre 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome della Comunità, la revisione dell'accordo internazionale del 1986 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola, modificato e ricondotto nel 1993 e prorogato da ultimo nel 2004.
- (2) Il nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola è stato adottato il 29 aprile 2005 dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il negoziato di un accordo destinato a succedere all'accordo internazionale del 1986 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola.
- (3) L'accordo internazionale del 2005 sull'olio di oliva e sulle olive da tavola promuove la cooperazione internazionale e contribuisce allo sviluppo e alla stabilità dei mercati di questi prodotti e al raggiungimento degli obiettivi della politica commerciale e della politica agricola della Comunità.

- (4) È quindi nell'interesse della Comunità approvare l'accordo del 2005,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato in nome della Comunità europea l'accordo internazionale del 2005 sull'olio di oliva e sulle olive da tavola.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di esprimere il consenso della Comunità ad essere vincolata all'accordo, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a) ⁽¹⁾.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

T. JOWELL

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

**CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SUL COMMERCIO E LO SVILUPPO
ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 2005 SULL'OLIO D'OLIVA E LE OLIVE DA TAVOLA**



NAZIONI UNITE

Ginevra, 2005

NOTA

Le sigle dei documenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sono composte da lettere maiuscole e cifre. In assenza di altre indicazioni, le sigle citate nel testo fanno riferimento a documenti dell'Organizzazione.

TD/OLIVE OIL.10/6

PREAMBOLO

LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO,

SOTTOLINEANDO che la coltura dell'olivo riveste una capitale importanza per l'esistenza e il tenore di vita di milioni di famiglie, le quali si trovano a dipendere dalle misure adottate per mantenere e sviluppare il consumo dei prodotti oleicoli e potenziare l'economia mondiale di tali prodotti,

RICORDANDO che la coltura dell'olivo, dato il suo carattere perenne, è indispensabile al mantenimento continuativo e alla conservazione dei suoli, in quanto permette di valorizzare terreni che non consentono altre colture, e che essa reagisce positivamente a qualsiasi miglioramento colturale, anche quando è praticata in forme estensive,

RICORDANDO che l'olio d'oliva e le olive da tavola sono prodotti di base essenziali nelle regioni in cui è diffusa l'olivicultura e che essi costituiscono un ingrediente fondamentale dell'alimentazione mediterranea e, da tempi più recenti, anche di altri regimi alimentari,

RICORDANDO che la produzione di olive è soggetta a variazioni da cui derivano difficoltà particolari che possono danneggiare in modo grave gli interessi dei produttori e dei consumatori e compromettere le politiche generali di espansione economica messe in atto dai paesi appartenenti alle regioni in cui viene praticata l'olivicultura,

SOTTOLINEANDO a tal proposito la grandissima importanza della produzione oleicola per le economie di numerosi paesi,

RICORDANDO che le misure da adottare, viste le particolari caratteristiche dell'olivicultura e del mercato dei prodotti oleicoli, oltrepassano il quadro nazionale e che è indispensabile un'azione internazionale,

STIMANDO che è essenziale proseguire e sviluppare quanto intrapreso nel quadro degli accordi anteriori, da quello del 1956 a quello del 1986, modificato nel 1993, e che è necessario negoziare un nuovo accordo, in linea con le trasformazioni avvenute nel settore oleicolo,

TENENDO CONTO delle disposizioni del Consenso di São Paulo, adottato nel corso dell'undicesima sessione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO I

Obiettivi generali

Articolo 1

Obiettivi generali

Gli obiettivi generali del presente accordo sono i seguenti:

1) in materia di cooperazione tecnica internazionale:

- favorire la cooperazione internazionale per lo sviluppo integrato e sostenibile dell'olivicultura mondiale,
- favorire il coordinamento delle politiche in materia di produzione, industrializzazione e commercializzazione degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola,
- incoraggiare le attività di ricerca-sviluppo e favorire il trasferimento di tecnologie e le attività di formazione nel settore oleicolo per contribuire, tra l'altro, al rinno-

vamento dell'olivicultura e dell'industria dei prodotti oleicoli e al miglioramento della qualità della produzione,

- porre le basi di una cooperazione internazionale per il commercio internazionale degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola, al fine di creare, in questo contesto, stretti rapporti di cooperazione con i rappresentanti dei diversi attori del settore oleicolo, in conformità con quanto previsto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali corrispondenti,
- promuovere gli sforzi realizzati e le misure adottate al fine di migliorare e valorizzare la qualità dei prodotti,
- promuovere gli sforzi realizzati e le misure adottate per il miglioramento del rapporto tra olivicultura e ambiente, segnatamente al fine di favorire la protezione e conservazione dell'ambiente,
- studiare e favorire l'utilizzazione integrale dei prodotti derivati dall'olivo,
- condurre attività volte a salvaguardare le fonti genetiche dell'olivo;

2) in materia di normalizzazione del commercio internazionale dei prodotti oleicoli:

— continuare a condurre attività in collaborazione in materia di analisi fisico-chimica e sensoriale per approfondire la conoscenza delle caratteristiche di composizione e di qualità dei prodotti oleicoli, al fine di definire norme internazionali che consentano:

— il controllo della qualità dei prodotti,

— la lealtà degli scambi internazionali,

— la tutela dei diritti del consumatore,

— la prevenzione di pratiche fraudolente,

— agevolare lo studio e l'applicazione di misure volte all'armonizzazione delle legislazioni nazionali e internazionali, in particolare per quanto riguarda la commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da tavola,

— incoraggiare l'armonizzazione dei criteri per la definizione delle indicazioni geografiche concesse dai membri, affinché possano godere della protezione a livello internazionale,

— porre le basi della cooperazione internazionale per prevenire e, all'occorrenza, combattere qualsiasi pratica fraudolenta nel commercio internazionale dei prodotti oleicoli commestibili, istituendo, in questo contesto, stretti rapporti di collaborazione con i rappresentanti dei diversi attori del settore oleicolo;

3) in materia di espansione degli scambi internazionali e di promozione dei prodotti oleicoli:

— promuovere con tutti i mezzi di cui dispone il Consiglio oleicolo internazionale le azioni miranti allo sviluppo armonioso e sostenibile dell'economia oleicola mondiale nei settori della produzione, del consumo e degli scambi internazionali, tenendo conto delle loro interrelazioni,

— agevolare lo studio e l'applicazione di misure che permettano di giungere a un equilibrio tra la produzione e il consumo, nonché la creazione di procedure di informazione e consultazione che favoriscano una maggiore trasparenza del mercato,

— mettere in atto misure volte a favorire lo sviluppo degli scambi internazionali di prodotti oleicoli e adottare misure opportune al fine di incrementare il consumo di olio di oliva e di olive da tavola,

— condurre attività che favoriscano una più approfondita conoscenza delle proprietà dell'olio di oliva e delle olive da tavola sotto il profilo nutrizionale, terapeutico ed altri,

— ribadire e rafforzare il ruolo del Consiglio oleicolo internazionale come punto di incontro per l'insieme degli operatori del settore e centro mondiale di documentazione e informazione sull'olivo e i suoi prodotti.

CAPO II

Definizioni

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo:

1) per «Consiglio oleicolo internazionale» si intende l'organizzazione internazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, creata al fine di applicare le disposizioni del presente accordo;

2) per «consiglio dei membri» si intende l'organo decisionale del Consiglio oleicolo internazionale;

3) per «membro» si intende una parte contraente del presente accordo;

4) per «oli di oliva» si intendono gli oli che provengono unicamente dal frutto dell'olivo, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura;

5) per «olive da tavola» si intende il prodotto preparato a partire da frutti sani appartenenti a varietà di olivo coltivato atte alla produzione di frutti da tavola, sottoposti a trattamenti od operazioni appropriati e immessi in commercio e al consumo finale;

6) per «prodotti oleicoli» si intendono tutti i prodotti oleicoli commestibili, segnatamente gli oli di oliva, gli oli di sansa di oliva e le olive da tavola;

7) per «sottoprodotti oleicoli» si intendono in particolare i prodotti derivati dalla potatura dell'olivo e dall'industria dei prodotti oleicoli, nonché i prodotti che risultano da altri usi dei prodotti del settore;

8) per «campagna oleicola» si intende il periodo che va dal 1° ottobre di ogni anno al 30 settembre dell'anno seguente.

PRIMA PARTE

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPO III

Articolo 5

Il Consiglio oleicolo internazionale**Privilegi e immunità**

Sezione I

Istituzione, organi, funzioni, privilegi e immunità

Articolo 3

Istituzione, sede e struttura del Consiglio oleicolo internazionale

1. Il Consiglio oleicolo internazionale svolge le sue funzioni attraverso:

- il presidente,
- il consiglio dei membri, assistito, se del caso, dai comitati e sottocomitati,
- il segretariato esecutivo,

conformemente alle disposizioni delle sezioni da II a V.

2. Il Consiglio oleicolo internazionale ha sede a Madrid (Spagna), a meno che il consiglio dei membri non decida diversamente.

Articolo 4

Rappresentanza dei membri presso il Consiglio oleicolo internazionale

1. Ogni membro nomina il suo rappresentante presso il Consiglio oleicolo internazionale.

2. Tutti i riferimenti del presente accordo a un «governo» o più «governi» valgono anche per la Comunità europea e per tutte le organizzazioni intergovernative con responsabilità nella negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sui prodotti di base. Di conseguenza, qualsiasi riferimento nel presente accordo a firma, ratifica, accettazione o approvazione, oppure a notifica di applicazione a titolo provvisorio, o ad adesione, va interpretato, nel caso della Comunità europea o di tali organizzazioni intergovernative, come riferito anche alla firma, alla ratifica, all'accettazione o approvazione, o alla notifica di applicazione a titolo provvisorio o all'adesione da parte della Comunità europea o di tali organizzazioni intergovernative.

1. Il Consiglio oleicolo internazionale è dotato della personalità giuridica internazionale. Esso può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e comparire in giudizio. Il Consiglio oleicolo internazionale non ha la facoltà di contrarre prestiti.

2. Sul territorio di ciascun membro, per quanto permesso dalla legislazione di questo membro, il Consiglio oleicolo internazionale gode della capacità giuridica necessaria all'esercizio delle funzioni che il presente accordo gli conferisce.

3. Ai fini del buon funzionamento del Consiglio oleicolo internazionale, lo statuto, i privilegi e le immunità dell'organizzazione, del direttore esecutivo, degli alti funzionari e degli altri membri del personale del segretariato esecutivo, degli esperti nonché delle delegazioni dei membri nel territorio della Spagna sono disciplinati da un accordo di sede.

4. Per quanto permesso dalla sua legislazione, il governo dello Stato in cui si trova la sede del Consiglio oleicolo internazionale esenta da imposte le retribuzioni versate dal Consiglio oleicolo internazionale al proprio personale, nonché il patrimonio, i redditi e altri beni del Consiglio oleicolo internazionale.

5. Il Consiglio oleicolo internazionale può concludere con uno o più membri gli accordi sui privilegi e immunità che possono essere necessari alla buona applicazione del presente accordo.

Sezione II

Consiglio dei membri

Articolo 6

Composizione e funzioni

1. Il consiglio dei membri è composto da un rappresentante per membro. Ogni membro può inoltre affiancare al suo rappresentante uno o più supplenti e farlo assistere da uno o più consiglieri.

2. Il consiglio dei membri è il principale organo decisionale del Consiglio oleicolo internazionale. Esso esercita tutti i poteri e adempie o dispone l'adempimento di tutte le funzioni necessarie per attuare le disposizioni del presente accordo. Il consiglio dei membri prende le decisioni, adotta le raccomandazioni o formula i suggerimenti indicati o previsti dal presente accordo, a meno che i poteri o le funzioni non siano esplicitamente delegati al segretariato esecutivo o al direttore esecutivo.

Le decisioni, raccomandazioni o suggerimenti adottati nel quadro dell'accordo internazionale che precede il presente accordo⁽¹⁾ e ancora di applicazione al momento dell'entrata in vigore del presente accordo rimangono applicabili, a meno che non siano contrari alle disposizioni del presente accordo o non vengano abrogati dal consiglio dei membri.

3. Il consiglio dei membri adotta, conformemente alle disposizioni del presente accordo:

- a) un regolamento interno;
- b) uno statuto del personale che tiene conto delle disposizioni applicabili ai funzionari di organizzazioni intergovernative analoghe;
- c) un organigramma.

4. Il consiglio dei membri intraprende o fa intraprendere studi od altri lavori, in particolare la ricerca di informazioni particolareggiate sui diversi tipi di aiuto alle attività legate all'olivicultura e ai prodotti oleicoli, allo scopo di formulare tutte le raccomandazioni e i suggerimenti che ritenga idonei per il raggiungimento degli obiettivi generali enumerati nell'articolo 1. Tutti gli studi e lavori in questione devono segnatamente riferirsi al maggior numero possibile di paesi o gruppi di paesi e tener conto delle condizioni dei paesi interessati dal punto di vista generale, sociale ed economico.

I membri informano il consiglio dei membri, secondo una procedura stabilita dal consiglio stesso, circa le conclusioni da essi raggiunte mediante l'esame delle raccomandazioni e dei suggerimenti derivati dall'applicazione del presente accordo.

5. Il consiglio dei membri pubblica una relazione annuale sulle attività svolte e sul funzionamento del presente accordo.

6. Il consiglio dei membri prepara, redige e pubblica nelle lingue ufficiali del Consiglio oleicolo internazionale tutti i rapporti, gli studi e gli altri documenti che ritiene utili e necessari e mantiene aggiornata la documentazione necessaria per l'adempimento delle funzioni conferitegli dal presente accordo.

Articolo 7

Sessioni del consiglio dei membri

1. Il consiglio dei membri si riunisce presso la sede del Consiglio oleicolo internazionale, a meno che non decida diversamente. Se un membro invita il consiglio dei membri a riunirsi in una sede diversa, le spese supplementari che ne derivano per il bilancio del Consiglio oleicolo internazionale, al di là di quelle che comporta una sessione presso la sede, sono a carico di tale membro.

⁽¹⁾ Accordo internazionale del 1986 sull'olio di oliva e sulle olive da tavola, emendato e prorogato nel 1993 e ricondotto da ultimo nel 2004.

2. Il consiglio dei membri si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, in autunno.

Un membro può autorizzare il rappresentante di un altro membro a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare in sua vece il diritto di partecipazione alle decisioni del consiglio dei membri, in una o più sessioni. Al riguardo deve essere trasmesso al consiglio dei membri un documento che attesti l'autorizzazione e che sia ritenuto soddisfacente dal consiglio.

Il rappresentante di un membro può rappresentare gli interessi ed esercitare il diritto di partecipazione alle decisioni del consiglio dei membri di un solo altro membro.

3. Il consiglio dei membri può essere convocato in qualsiasi momento, a discrezione del presidente. Il presidente può altresì convocare il consiglio dei membri su richiesta di più membri, o di un solo membro la cui richiesta sia sostenuta da almeno altri due membri.

4. Le spese sostenute dalle delegazioni al consiglio dei membri sono a carico dei membri in questione.

5. Le sessioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo devono essere annunciate con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data della prima seduta di ciascuna di esse. Le sessioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo devono essere annunciate con almeno 21 giorni di anticipo rispetto alla data della prima seduta di ciascuna di esse.

6. Il quorum richiesto per qualsiasi sessione del consiglio è raggiunto con la presenza dei rappresentanti della maggioranza dei membri detentori di almeno il 90 % del totale delle quote di partecipazione assegnate ai membri.

Se il quorum non è raggiunto, la sessione è rinviata di 24 ore e il quorum richiesto è raggiunto con la presenza dei rappresentanti dei membri detentori di almeno l'85 % del totale delle quote di partecipazione assegnate ai membri.

7. Previo accordo del consiglio dei membri, potranno assistere in veste di osservatori a tutta o parte di una qualsiasi sessione del consiglio dei membri:

- a) le organizzazioni e istituzioni internazionali di cui all'articolo 14 del presente accordo;
- b) il governo di qualsiasi Stato membro od osservatore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle organizzazioni di cui all'articolo 14 del presente accordo, che intenda divenire parte del presente accordo, previa consultazione scritta effettuata tra la data dell'annuncio della sessione e la data della stessa.

Salvo autorizzazione da parte del presidente, gli osservatori non hanno diritto di prendere la parola alle sessioni del consiglio dei membri.

Articolo 8

Quote di partecipazione

1. I membri detengono globalmente 1 000 quote di partecipazione.

Le quote di partecipazione sono ripartite tra i membri proporzionalmente ai dati di base di ciascun membro, calcolati mediante la formula che segue:

$$q = p_1 + e_1 + p_2 + e_2$$

ove i parametri rappresentano medie espresse in migliaia di tonnellate, non contando la frazione di migliaia di tonnellate superiore al numero intero. Le quote di partecipazione non possono essere frazionate.

q: dato di base impiegato per il calcolo proporzionale delle quote di partecipazione;

p_1 : produzione media di olio d'oliva nelle ultime sei campagne oleicole;

e_1 : media delle esportazioni di olio di oliva (secondo i dati doganali) negli ultimi sei anni civili corrispondenti agli anni in cui si sono concluse le campagne oleicole scelte per il calcolo di p_1 ;

p_2 : media della produzione di olive da tavola nelle ultime sei campagne oleicole, convertita in equivalente olio d'oliva per mezzo di un coefficiente di conversione del 16 %;

e_2 : media delle esportazioni di olive da tavola (secondo i dati doganali) negli ultimi sei anni civili corrispondenti agli anni in cui si sono concluse le campagne oleicole scelte per il calcolo di p_2 , convertita in equivalente olio d'oliva per mezzo di un coefficiente di conversione del 16 %.

2. Nondimeno, nessun membro può detenere un numero di quote di partecipazione inferiore a cinque. A questo fine, se per un membro il risultato del calcolo delle quote di partecipazione effettuato in base al paragrafo 1 del presente articolo è inferiore a cinque, le quote di partecipazione di tale membro sono portate a cinque, mentre il numero di quote degli altri membri viene ridotto in proporzione.

3. Il consiglio dei membri adotta le quote di partecipazione calcolate conformemente al presente articolo durante la sessione annuale. La ripartizione così fissata rimane in vigore per l'anno successivo.

4. Le quote di partecipazione iniziali sono oggetto dell'allegato A del presente accordo. Esse sono determinate conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, in funzione della

media dei dati relativi alle ultime sei campagne e anni civili per i quali si dispone di informazioni definitive. Ogni anno il consiglio dei membri apporta all'allegato A le modifiche necessarie, conformemente a quanto disposto dai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 9

Decisioni del consiglio dei membri

1. Salvo disposizione contraria del presente accordo, le decisioni del consiglio dei membri sono prese per consenso dei membri, entro un termine temporale fissato dal presidente. Il termine temporale non può estendersi oltre la durata della sessione in cui il progetto di decisione è sottoposto al consiglio dei membri.

Se il consenso non viene raggiunto entro il termine temporale, i membri sono chiamati a votare.

2. Una decisione si considera adottata quando almeno il 50 % dei membri, rappresentante l'82 % delle quote di partecipazione, si è pronunciato a favore dell'adozione.

3. Il consiglio dei membri può prendere decisioni senza tenere una sessione, mediante uno scambio di lettere tra il presidente e i membri, salvo obiezioni a questa procedura da parte dei membri.

Le modalità di applicazione di questa procedura di consultazione sono fissate dal consiglio dei membri nel suo regolamento interno.

Tutte le decisioni così prese vengono comunicate al più presto dal segretariato esecutivo a tutti i membri e sono annotate nel rapporto definitivo della successiva sessione del consiglio dei membri.

Sezione III

Presidente e vicepresidente

Articolo 10

Presidente e vicepresidente

1. Il consiglio dei membri elegge un presidente fra le delegazioni dei membri. Nel caso in cui il presidente sia capo delegazione, il suo diritto di partecipare alle decisioni del consiglio dei membri è esercitato da un altro membro della sua delegazione.

Senza pregiudizio dei poteri o funzioni conferiti al direttore esecutivo dal presente accordo o conformemente ad esso, il presidente esercita i poteri o funzioni definiti nel presente accordo e ulteriormente specificati dal regolamento interno. Oltre a ciò, il presidente rappresenta legalmente il Consiglio oleicolo internazionale e presiede le sessioni del consiglio dei membri.

2. Il consiglio dei membri elegge altresì un vicepresidente tra le delegazioni dei membri. Se è capo delegazione, il vicepresidente può esercitare il diritto di partecipare alle decisioni del consiglio dei membri, a meno che non assuma le funzioni di presidente, nel qual caso delega questo diritto a un altro membro della sua delegazione.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza.

3. Il presidente e il vicepresidente non sono retribuiti.

4. In caso di assenza temporanea e simultanea del presidente e del vicepresidente, o in caso di assenza permanente di uno dei due o di entrambi, il consiglio dei membri può eleggere, tra le delegazioni dei membri, nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi.

Sezione IV

Comitati e sottocomitati

Articolo 11

Comitato finanziario

1. Il consiglio dei membri istituisce un comitato finanziario composto da un rappresentante per ogni membro.

2. Il comitato finanziario è responsabile del controllo finanziario del Consiglio oleicolo internazionale e del controllo dell'applicazione del capitolo IV del presente accordo.

In questo quadro ha il compito di analizzare e studiare i progetti di bilancio annuali del Consiglio oleicolo internazionale proposti dal segretariato esecutivo. Solo i progetti di bilancio esaminati dal comitato finanziario sono sottoposti per adozione al consiglio dei membri.

Il comitato finanziario ha inoltre il compito di esaminare i conti del Consiglio oleicolo internazionale conformemente alle disposizioni dell'articolo 18.

Ogni anno, in occasione della sessione annuale del consiglio dei membri, il comitato finanziario sottopone i conti dell'esercizio finanziario precedente e ogni altra disposizione relativa a questioni finanziarie al consiglio dei membri, per approvazione.

3. Nel suo regolamento interno, il consiglio dei membri fissa e adotta norme dettagliate per l'applicazione delle presenti disposizioni.

Articolo 12

Altri comitati e sottocomitati

1. Il consiglio dei membri può costituire i comitati o sottocomitati che ritenga utili ad assisterlo nell'esercizio delle funzioni ad esso conferite dal presente accordo.

2. Nel suo regolamento interno, il consiglio dei membri fissa e adotta norme dettagliate per l'applicazione della presente disposizione. Tali norme devono:

a) permettere un'equa ripartizione della presidenza di tali comitati tra i diversi membri;

b) disciplinare l'ammissione di osservatori alle riunioni dei comitati e sottocomitati.

Sezione V

Segretariato esecutivo

Articolo 13

Segretariato esecutivo

1. Il Consiglio oleicolo internazionale dispone di un segretariato esecutivo composto da un direttore esecutivo, da alti funzionari e dal personale necessario allo svolgimento dei compiti derivanti dal presente accordo. I posti del direttore esecutivo e degli alti funzionari sono definiti entro il regolamento interno adottato dal consiglio dei membri.

2. Il consiglio dei membri nomina il direttore esecutivo e gli alti funzionari in base al principio dell'alternanza proporzionata tra i membri e dell'equilibrio geografico.

Il consiglio dei membri fissa le condizioni di assunzione del direttore esecutivo e degli alti funzionari tenendo in considerazione le condizioni previste per i funzionari omologhi di organizzazioni intergovernative analoghe. Il profilo del direttore esecutivo e degli alti funzionari è descritto nel regolamento interno.

3. Il direttore esecutivo è il più alto funzionario del Consiglio oleicolo internazionale. Il direttore esecutivo esercita le sue funzioni e prende le decisioni di gestione in modo collegiale, insieme agli alti funzionari.

4. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformità con quanto previsto dallo statuto del personale.

5. Il direttore esecutivo, gli alti funzionari e gli altri membri del personale non devono esercitare alcuna attività lucrativa in nessun ramo del settore oleicolo.

6. Nell'adempimento delle loro mansioni ai termini del presente accordo, il direttore esecutivo, gli alti funzionari e il personale non chiedono, né accettano istruzioni da alcun membro, né da alcuna altra autorità esterna al Consiglio oleicolo internazionale. Essi si astengono da qualsiasi atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali responsabili unicamente nei confronti del consiglio dei membri. I membri sono tenuti a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo, degli alti funzionari e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.

Sezione VI

Cooperazione e rapporti con altre organizzazioni

Articolo 14

Cooperazione con altre organizzazioni

1. Il Consiglio oleicolo internazionale prende tutte le disposizioni opportune per procedere a consultazioni o cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organi, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad), il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD), l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il Programma misto FAO/OMS della commissione del Codex alimentarius, l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIT), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco), con le altre agenzie

specializzate delle Nazioni Unite e con tutte le organizzazioni intergovernative, governative e non governative che possono essere di utilità al settore oleicolo e rendere disponibili fondi al fine di sostenere le attività realizzate dal Consiglio oleicolo internazionale a beneficio di tutti i membri.

2. Il Consiglio oleicolo internazionale instaura contatti e all'occorrenza stipula accordi speciali di cooperazione con organizzazioni o istituzioni internazionali o regionali a carattere finanziario, in particolare con il Fondo comune per i prodotti di base.

Gli accordi di cooperazione stipulati tra il Consiglio oleicolo internazionale e le organizzazioni o istituzioni sopra citate sono soggetti all'approvazione preliminare del consiglio dei membri.

Per quanto riguarda la realizzazione di qualsiasi progetto in applicazione del presente articolo, il Consiglio oleicolo internazionale, in quanto organismo internazionale di prodotto, non assume alcun obbligo finanziario a titolo di garanzie fornite da membri o da altre entità. L'appartenenza al Consiglio oleicolo internazionale non comporta alcuna responsabilità per i membri a seguito dei prestiti contratti o concessi da qualsiasi membro o altra entità nell'ambito di tali progetti.

3. In caso di necessità il Consiglio oleicolo internazionale informa l'Unctad circa le sue attività e i suoi programmi di lavoro, in considerazione del particolare ruolo affidato all'Unctad nell'ambito del commercio internazionale dei prodotti di base.

SECONDA PARTE

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CAPO IV

Bilanci del Consiglio oleicolo internazionale

Articolo 15

Bilanci del Consiglio oleicolo internazionale

1. Per l'attuazione degli obiettivi generali fissati dal primo capitolo del presente accordo, il consiglio dei membri adotta i seguenti bilanci annuali:

— bilancio amministrativo,

— bilancio di cooperazione tecnica,

— bilancio di promozione.

2. Il bilancio amministrativo è finanziato dai contributi dei membri e da ogni altra entrata connessa. L'ammontare del contributo di ciascun membro è fissato in proporzione alla quota di partecipazione stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del presente accordo.

3. Il bilancio di cooperazione tecnica è finanziato in base a:

a) l'ammontare del contributo di ciascun membro, fissato in proporzione alla quota di partecipazione stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del presente accordo;

b) le sovvenzioni, i contributi volontari dei membri, disciplinati dalle disposizioni previste da una convenzione conclusa tra il Consiglio oleicolo internazionale e il membro donatore, e i doni;

c) ogni altra entrata connessa.

4. Il bilancio per la promozione è finanziato in base a:
- l'ammontare del contributo di ciascun membro, fissato in proporzione alla quota di partecipazione stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del presente accordo;
 - i contributi volontari dei membri, disciplinati dalle disposizioni contenute in una convenzione conclusa tra il Consiglio oleicolo internazionale e il membro donatore;
 - i doni da parte dei governi e/o di altra provenienza;
 - ogni altra entrata connessa.

5. Il Consiglio oleicolo internazionale può inoltre ricevere contributi supplementari sotto altre forme, che comprendono servizi, materiale e/o personale scientifico e tecnico in grado di soddisfare le esigenze dei programmi approvati.

Parimenti, il Consiglio oleicolo internazionale, nel quadro dello sviluppo della cooperazione internazionale, cerca di procurarsi l'assistenza finanziaria e/o tecnica indispensabile suscettibile di essere ottenuta da organismi internazionali, regionali o nazionali competenti, finanziari o altri.

Le somme sopra citate vengono destinate dal consiglio dei membri al bilancio di cooperazione tecnica, al bilancio di promozione o a entrambi.

6. Le somme del bilancio amministrativo, del bilancio di cooperazione tecnica e del bilancio di promozione non impegnate nel corso di un anno civile possono essere riportate agli anni civili seguenti a titolo di prefinanziamento dei bilanci corrispondenti e sono ad essi assegnate in funzione delle quote di partecipazione di ogni membro per l'esercizio in questione.

Le somme non possono in nessun caso essere oggetto di uno storno verso altri bilanci, a meno che il consiglio dei membri non decida diversamente.

Articolo 16

Fondi amministrativi

Oltre ai bilanci di cui all'articolo 15, il Consiglio oleicolo internazionale può essere dotato dei fondi amministrativi previsti dal suo regolamento interno.

Articolo 17

Versamento dei contributi

1. Durante la sessione annuale, il consiglio dei membri determina l'ammontare del contributo che ciascun membro è te-

nuto a versare per l'anno civile successivo, mediante un calcolo basato sul numero di quote di partecipazione che corrispondono a ogni membro in applicazione dell'articolo 8.

2. Le condizioni iniziali per i membri che aderiscono al presente accordo dopo la sua entrata in vigore sono fissate dal consiglio dei membri. Il contributo del nuovo membro è calcolato in funzione della quota di partecipazione attribuita al membro e della frazione di anno restante al momento della sua adesione. Tuttavia, i contributi fissati per gli altri membri per il medesimo anno civile rimangono invariati.

3. I contributi previsti dall'articolo 15 sono esigibili dal primo giorno dell'anno civile per il quale sono stati fissati. Sono espressi in euro e possono essere versati in euro o in altra valuta liberamente convertibile, per l'ammontare equivalente.

4. All'inizio dell'anno civile, il consiglio dei membri chiede ai membri di versare al più presto i contributi per consentire il normale funzionamento del Consiglio oleicolo internazionale e lo svolgimento delle sue attività per l'anno civile in questione.

Qualora un membro non abbia versato integralmente il suo contributo entro sei mesi dall'inizio dell'anno civile, il consiglio dei membri invita il membro in questione a effettuare il versamento entro i tre mesi che seguono. Se il versamento non avviene entro le scadenze, il fatto è reso noto al consiglio dei membri nel corso della sessione ordinaria. Il membro che deve gli arretrati viene sospeso automaticamente dal diritto di partecipare alle decisioni del consiglio dei membri e dall'accesso alle funzioni elettive in seno al consiglio dei membri o ai comitati e sottocomitati, fino al versamento integrale del contributo. Il consiglio dei membri, dopo aver ascoltato il membro che deve gli arretrati, adotta le decisioni opportune, che sono oggetto di applicazione.

5. Nessuna decisione del consiglio dei membri può esentare un membro dagli obblighi finanziari derivanti dal presente accordo.

Articolo 18

Controllo finanziario

1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, il controllo finanziario del Consiglio oleicolo internazionale è affidato al comitato finanziario.

2. I conti finanziari del Consiglio oleicolo internazionale relativi all'anno civile precedente, certificati da un revisore indipendente, sono presentati al comitato finanziario, che dopo averli analizzati li sottopone al consiglio dei membri in occasione della sessione annuale, per approvazione e pubblicazione.

Il revisore dei conti indipendente è scelto dal consiglio dei membri mediante un concorso al quale partecipano almeno tre società specializzate.

Il mandato del revisore dei conti indipendente non può durare più di tre anni.

Per la durata del presente accordo, una società scelta per effettuare la verifica dei conti del Consiglio oleicolo internazionale in un determinato anno non può essere nuovamente selezionata per svolgere il ruolo di revisore dei conti nel corso dei nove anni successivi.

3. Durante la sessione annuale, inoltre, il consiglio dei membri esamina e adotta la relazione relativa a:

— la verifica della gestione dei fondi, dei valori e della tesoreria del Consiglio oleicolo internazionale,

— la regolarità e la conformità delle operazioni finanziarie con le disposizioni regolamentari, statutarie e di bilancio in vigore.

Articolo 19

Liquidazione

1. In caso di scioglimento e anteriormente allo stesso, il consiglio dei membri prende le misure di cui all'articolo 47, paragrafo 5.

2. Allo scadere del presente accordo, a meno che non sia prorogato, ricondotto o rinnovato, il patrimonio del Consiglio oleicolo internazionale e tutte le somme non impegnate provenienti dai fondi previsti dall'articolo 16 così come tutte le somme non impegnate dei bilanci di cui all'articolo 15 saranno rimborsati ai membri in proporzione al totale delle loro quote di partecipazione in vigore in quel momento. I contributi volontari di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, lettera b), e i doni di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), saranno rimborsati ai membri o ai donatori interessati.

TERZA PARTE

DISPOSIZIONI ECONOMICHE E DI NORMALIZZAZIONE

CAPO V

Denominazioni e definizioni degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola — Indicazioni geografiche

Articolo 20

Impiego della denominazione «olio di oliva»

1. La denominazione «olio di oliva» è riservata all'olio proveniente unicamente dall'oliva, ad esclusione degli oli ottenuti con solvente o mediante procedimenti di riesterificazione, e di qualsiasi miscela con oli di altra natura.

2. La denominazione «olio di oliva» impiegata sola non può in nessun caso applicarsi agli oli di sansa di oliva.

3. I membri si impegnano ad abolire, a livello di scambi sia nazionali che internazionali, qualsiasi impiego della denominazione «olio di oliva», sola o combinata con altre parole, che non sia conforme al presente articolo.

Articolo 21

Denominazioni e definizioni degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola

1. Le definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva appartenenti alle diverse categorie sotto citate sono riportate nell'allegato B.

I. Olio di oliva:

A. oli di oliva vergini:

a) oli di oliva vergini adatti al consumo tali e quali:

i) olio extra vergine di oliva,

ii) olio di oliva vergine,

iii) olio di oliva vergine corrente;

b) oli di oliva vergini inadatti al consumo tali e quali:

olio di oliva vergine lampante;

B. olio di oliva raffinato;

C. olio di oliva.

II. Olio di sansa di oliva:

A. olio di sansa di oliva grezzo;

B. olio di sansa di oliva raffinato;

C. olio di sansa di oliva.

2. Le definizioni dei tipi di olive da tavola sotto citati sono riportate nell'allegato C:

i) olive verdi;

ii) olive cangianti;

iii) olive nere.

3. Il consiglio dei membri può decidere di apportare qualsiasi modifica ritenga necessaria od opportuna alle categorie di oli e ai tipi di olive da tavola previsti dal presente articolo, nonché alle definizioni riportate negli allegati B e C.

Articolo 22

Impegni dei membri

1. I membri del Consiglio oleicolo internazionale si impegnano ad applicare a livello di scambi internazionali le denominazioni specificate dagli allegati B e C e incoraggiano l'applicazione di tali denominazioni nel commercio interno.

2. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 3, il consiglio dei membri fissa le norme relative ai criteri di qualità applicabili al commercio internazionale da parte dei membri.

3. I membri si impegnano ad analizzare in dettaglio la definizione delle denominazioni e delle indicazioni geografiche che possono essere di interesse economico per i membri e le disposizioni legali nazionali di minima necessarie ad assicurare o che assicurano la protezione delle indicazioni. A questo fine, il Consiglio oleicolo internazionale fornisce gli strumenti necessari alla creazione di un sistema di riconoscimento reciproco delle indicazioni.

4. Le indicazioni geografiche, quando sono date, possono essere applicate solo ad oli di oliva vergini e a olive da tavola della categoria commerciale extra, ottenuti conformemente alle disposizioni previste per questi prodotti.

5. Le indicazioni geografiche possono essere utilizzate soltanto in conformità con le condizioni previste dalla legislazione del paese di origine.

6. I membri si impegnano in particolare a mettere a punto un sistema per il reciproco riconoscimento delle indicazioni geografiche, al fine di garantire una protezione d'ufficio alle indicazioni geografiche protette dalla legislazione nazionale dei membri, nonché a vietare e reprimere l'uso sul loro territorio, per il commercio internazionale, di indicazioni geografiche e di denominazioni degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e di olive da tavola contrarie a questi principi.

Questo impegno riguarda tutte le menzioni riportate sui recipienti, sulle fatture, sui bollettini di spedizione e sui documenti commerciali, o impiegate nella pubblicità, nei marchi di fabbrica, nei nomi registrati e nelle illustrazioni riferenti alla commercializzazione internazionale degli oli d'oliva, degli oli

di sansa di oliva e delle olive da tavola, nella misura in cui le menzioni possono costituire false indicazioni o prestarsi a confusione sull'origine, sulla provenienza o sulla qualità degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola.

Articolo 23

Contestazioni e conciliazione

1. Le contestazioni relative alle indicazioni geografiche derivate dall'interpretazione delle clausole del presente capitolo o da difficoltà di applicazione che non abbiano trovato soluzione mediante negoziati diretti vengono esaminate dal consiglio dei membri.

2. Il consiglio dei membri procede a un tentativo di conciliazione dopo aver sentito il parere della commissione consultiva prevista dall'articolo 37, paragrafo 1, e dopo consultazione dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, di un'organizzazione professionale qualificata e, se necessario, della Camera di commercio internazionale e delle istituzioni internazionali specializzate in materia di chimica analitica. In caso d'insuccesso e dopo che il consiglio dei membri ha constatato che sono stati impiegati tutti i mezzi per giungere ad un accordo, i membri interessati hanno il diritto di ricorrere, in ultima istanza, alla Corte internazionale di giustizia.

CAPO VI

Normalizzazione dei mercati dei prodotti oleicoli

Articolo 24

Esame della situazione e dell'andamento del mercato dell'olio di oliva, dell'olio di sansa di oliva e delle olive da tavola

1. Nel quadro degli obiettivi generali definiti nell'articolo 1, al fine di contribuire alla normalizzazione del mercato dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa di oliva e porre rimedio agli squilibri tra l'offerta e la domanda internazionali dovuti all'irregolarità dei raccolti o ad altre cause, i membri rendono disponibili e forniscono al Consiglio oleicolo internazionale tutte le informazioni, le statistiche e la documentazione necessarie concernenti l'olio di oliva e l'olio di sansa di oliva.

2. In occasione della sessione annuale il consiglio dei membri provvede a un particolareggiato esame dei bilanci oleicoli ed effettua, in base alle informazioni fornite dai membri conformemente all'articolo 36, alle informazioni eventualmente comunicate dai governi di Stati non membri del presente accordo e a ogni altra documentazione statistica pertinente di cui dispone, una stima globale delle risorse e del fabbisogno di olio d'oliva, di olio di sansa di oliva e di olive da tavola. Il consiglio dei membri, tenendo conto di tutte le informazioni di cui dispone, provvede ad un esame della situazione del mercato e a una stima globale delle risorse e del fabbisogno di tutti i prodotti dell'olivo e può proporre ai membri le misure che giudica opportune.

*Articolo 25***Normalizzazione del mercato dei prodotti oleicoli**

1. Il Consiglio oleicolo internazionale è incaricato di condurre studi che consentano di formulare una serie di raccomandazioni ai membri, volte a conseguire un equilibrio tra la produzione e il consumo e, piú generalmente, a normalizzare a lungo termine il mercato oleicolo mediante l'applicazione di misure adeguate.
2. Per favorire la normalizzazione, il Consiglio oleicolo internazionale ha inoltre il compito di condurre studi che consentano di suggerire ai membri le soluzioni adeguate ad eventuali problemi derivanti dall'andamento del mercato internazionale dell'olio d'oliva, dell'olio di sansa di oliva e delle olive da tavola, secondo modalità appropriate, tenendo conto degli squilibri di mercato dovuti a fluttuazioni della produzione o ad altre cause.
3. Il Consiglio oleicolo internazionale prende in esame gli strumenti mediante i quali è possibile assicurare lo sviluppo degli scambi internazionali e l'aumento del consumo di olio d'oliva e di olive da tavola. In particolare, il Consiglio oleicolo

internazionale rivolge ai membri adeguate raccomandazioni in materia di:

- a) adozione e applicazione di un contratto tipo internazionale per le operazioni sugli oli d'oliva, gli oli di sansa di oliva e le olive da tavola;
- b) costituzione e funzionamento di un ufficio di conciliazione e di arbitrato internazionale per le eventuali dispute in materia di operazioni sugli oli d'oliva, gli oli di sansa di oliva e le olive da tavola;
- c) applicazione delle norme relative alle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche degli oli d'oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola;
- d) unificazione dei metodi di analisi.

4. Il Consiglio oleicolo internazionale prende tutte le misure che ritiene utili al fine di reprimere la concorrenza sleale sul piano internazionale, anche quando è messa in atto da Stati che non sono parti del presente accordo o dai loro cittadini.

QUARTA PARTE

DISPOSIZIONI TECNICHE*CAPO VII***Cooperazione tecnica nel settore oleicolo***Articolo 26***Programmi e attività**

1. Per conseguire gli obiettivi generali in materia di cooperazione tecnica oleicola previsti dall'articolo 1, il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo del consiglio dei membri, concepisce, promuove ed elabora i programmi d'attività in questo settore.
2. Nella cooperazione tecnica oleicola sono comprese l'olivicultura, l'elaiotecnica e l'industria delle olive da tavola.
3. Il Consiglio oleicolo internazionale può intervenire direttamente per promuovere la cooperazione tecnica oleicola.
4. Per l'applicazione di tutte o di parte delle disposizioni del presente capitolo, il Consiglio oleicolo internazionale può decidere di ricorrere alla collaborazione di organismi e/o entità, pubblici o privati, nazionali o internazionali. Entro i limiti di bilancio, ha inoltre facoltà di concedere agli organismi e/o entità menzionati dei contributi finanziari.

*Articolo 27***Ricerca e sviluppo**

1. Il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo del consiglio dei membri, esamina proposte relative a progetti di ricerca e sviluppo che rivestono interesse generale per i membri e prende le opportune disposizioni in materia.
2. Il Consiglio oleicolo internazionale può ricorrere alla collaborazione di istituti, laboratori e centri di ricerca specializzati per l'applicazione, il seguito, l'uso e la divulgazione, a vantaggio dei membri, dei risultati dei programmi di ricerca e sviluppo.
3. Il Consiglio oleicolo internazionale realizza gli indispensabili studi sul rendimento economico che può derivare dall'applicazione dei risultati dei programmi di ricerca e sviluppo.

*Articolo 28***Formazione e operazioni specifiche**

1. Il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo del consiglio dei membri, si adopera per organizzare sessioni di aggiornamento e di corsi di formazione a vari livelli, destinati ai tecnici del settore oleicolo e in particolare a quelli provenienti da membri che sono paesi in via di sviluppo.

2. Il Consiglio oleicolo internazionale favorisce il trasferimento di tecnologie ai membri che sono paesi in via di sviluppo da parte dei membri tecnicamente più avanzati in campo olivicolo, elaiotecnico e dell'industria delle olive da tavola.

3. Il Consiglio oleicolo internazionale agevola le attività di cooperazione tecnica che permettono di mettere consulenti ed esperti a disposizione dei membri che ne avessero necessità.

4. Il Consiglio oleicolo internazionale si adopera per facilitare la partecipazione di delegazioni ed esperti dei membri alle sue riunioni di carattere generale o tecnico-scientifico.

5. Al consiglio dei membri spettano in particolare i seguenti compiti:

- a) realizzare studi e operazioni specifiche;
- b) organizzare o favorire l'organizzazione di seminari e riunioni internazionali;
- c) radunare informazioni tecniche e diffonderle tra i membri;
- d) promuovere il coordinamento delle attività in materia di cooperazione tecnica oleicola tra i membri nel campo dell'olivicoltura, dell'elaiotecnica e dell'industria delle olive da tavola, anche nel quadro della programmazione regionale o interregionale;

e) suscitare rapporti di cooperazione bilaterale o multilaterale che possano aiutare il Consiglio oleicolo internazionale a raggiungere gli obiettivi del presente accordo.

CAPO VIII

Altre misure

Articolo 29

Altre misure

Il Consiglio oleicolo internazionale è incaricato di:

- a) favorire e coordinare adeguati studi e ricerche sul valore biologico dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, che mettano in rilievo le qualità nutritive e le altre proprietà intrinseche di questi prodotti;
- b) definire, in cooperazione con gli organismi specializzati, la terminologia oleicola, le norme sui prodotti oleicoli e i relativi metodi di analisi, nonché qualsiasi altra norma attinente al campo oleicolo;
- c) prendere adeguate disposizioni per definire una raccolta degli usi leali e costanti del commercio internazionale di olio d'oliva, olio di sansa di oliva e olive da tavola.

QUINTA PARTE

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROMOZIONE

CAPO IX

Promozione mondiale a favore del consumo di olio d'oliva e olive da tavola

Articolo 30

Programmi di promozione a favore del consumo di olio d'oliva e olive da tavola

1. I membri s'impegnano a condurre in comune delle attività di promozione generica finalizzate all'aumento del consumo mondiale di olio di oliva e olive da tavola, basandosi sull'impiego delle denominazioni degli oli d'oliva alimentari e delle olive da tavola riportate negli allegati B e C rispettivamente.

2. Le attività hanno carattere educativo e informativo e riguardano sia le caratteristiche organolettiche e chimiche degli oli di oliva e delle olive da tavola che le loro proprietà nutritive, terapeutiche ed altre.

3. Obiettivo delle campagne di promozione è offrire ai consumatori informazioni sulle denominazioni, l'origine e la pro-

venienza degli oli d'oliva e delle olive da tavola, evitando al contempo di favorire o mettere in evidenza una determinata qualità, origine o provenienza rispetto ad altre.

4. I programmi di promozione da intraprendere in virtù del presente articolo vengono stabiliti dal consiglio dei membri in funzione delle risorse di cui dispone a tal fine; si dà priorità alle azioni nei paesi principalmente consumatori e in quelli ove il consumo di olio d'oliva e di olive da tavola è suscettibile di aumento.

5. Le risorse del bilancio di promozione sono utilizzate tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) volume del consumo e possibilità di espansione dei mercati esistenti;
- b) creazione di nuovi sbocchi per l'olio di oliva e le olive da tavola;
- c) rendimento degli investimenti promozionali.

6. Il consiglio dei membri è incaricato di amministrare le risorse assegnate alla promozione comune. Ogni anno elabora e allega al proprio bilancio uno stato preventivo delle entrate e delle uscite destinate alla promozione.

7. Qualora un membro, un'organizzazione o una persona forniscano un contributo volontario destinato alla realizzazione di azioni di promozione, il consiglio dei membri fissa le modalità di applicazione che regolano l'uso di tali risorse nel quadro di una convenzione specifica conclusa tra il Consiglio oleicolo internazionale e l'organizzazione che offre il contributo.

8. L'esecuzione tecnica dei programmi di promozione spetta al Consiglio oleicolo internazionale, che può altresì affidarla a enti specializzati, scelti conformemente al regolamento interno.

Articolo 31

Marchio di garanzia internazionale del Consiglio oleicolo internazionale

Il consiglio dei membri può prevedere disposizioni in merito all'uso del marchio di garanzia internazionale, che assicura il rispetto delle norme internazionali del Consiglio oleicolo internazionale.

SESTA PARTE

ALTRE DISPOSIZIONI

CAPO X

Obblighi vari

Articolo 32

Obblighi generali

I membri si impegnano a non prendere misure contrarie agli obblighi contrattati ai termini del presente accordo e agli obiettivi generali definiti nell'articolo 1.

Articolo 33

Obblighi finanziari dei membri

In conformità con i principi generali del diritto, gli obblighi finanziari di un membro nei confronti del Consiglio oleicolo internazionale e degli altri membri si limitano agli obblighi inerenti all'articolo 15, relativo ai contributi ai bilanci di cui allo stesso articolo, e, se del caso, all'articolo 16, relativo ai fondi amministrativi.

Articolo 34

Aspetti ecologici e ambientali

I membri tengono debitamente conto degli aspetti ecologici e ambientali, in tutti gli stadi della produzione oleicola, e si impegnano a mettere in pratica le azioni che il consiglio dei membri ritiene necessarie per correggere o risolvere eventuali problemi incontrati in questo campo.

Articolo 35

Incoraggiamento degli scambi internazionali e del consumo

I membri si impegnano a prendere tutte le misure appropriate al fine di facilitare gli scambi, incoraggiare il consumo di oli d'o-

liva e olive da tavola e garantire il normale sviluppo del commercio internazionale di questi prodotti. I membri si impegnano pertanto a rispettare i principi, le regole e le linee direttrici che hanno approvato presso le sedi internazionali competenti.

Articolo 36

Informazione

I membri si impegnano a rendere disponibili e a fornire al Consiglio oleicolo internazionale tutti i dati statistici, le informazioni e la documentazione necessari allo svolgimento delle funzioni ad esso conferite dal presente accordo, segnatamente tutte le indicazioni di cui il Consiglio oleicolo internazionale ha bisogno per determinare i bilanci degli oli d'oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola e conoscere le politiche nazionali dei membri nel settore olivicolo.

CAPO XI

Controversie e reclami

Articolo 37

Controversie e reclami

1. Ad eccezione delle contestazioni di cui all'articolo 23, le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo non risolte in sede negoziale vengono deferite, su richiesta di una delle parti, al consiglio dei membri, che prende una decisione in materia in assenza del membro in questione, dopo aver sentito, all'occorrenza, il parere di una commissione consultiva la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono fissate dal regolamento interno.

2. Il parere motivato della commissione consultiva viene sottoposto al consiglio dei membri, che in ogni caso compone la controversia dopo aver considerato tutti gli elementi d'informazione utili.

3. Un reclamo secondo il quale un membro non avrebbe adempiuto gli obblighi previsti dal presente accordo viene deferito al consiglio dei membri su richiesta del membro autore del reclamo. Il consiglio dei membri prende una decisione in materia in assenza del membro in questione, dopo aver consultato i membri interessati e dopo aver sentito, all'occorrenza, il parere della commissione consultiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Qualora il consiglio dei membri constati che un membro è venuto meno agli obblighi previsti dal presente accordo, esso può applicare al membro, fintantoché esso non avrà adempiuto ai suoi obblighi, sanzioni che possono andare dal semplice avvertimento alla sospensione del diritto di partecipare alle decisioni del consiglio dei membri, oppure escluderlo dall'accordo secondo la procedura prevista dall'articolo 45. Il membro in questione ha il diritto di ricorrere, in ultima istanza, alla Corte internazionale di giustizia.

CAPO XII

Disposizioni finali

Articolo 38

Depositario

Il governo spagnolo è designato depositario del presente accordo.

Articolo 39

Firma, ratifica, accettazione e approvazione

1. Dal 15 giugno al 31 dicembre 2005 compreso, il presente accordo sarà aperto, presso il governo spagnolo, a Madrid, alla firma dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a succedere all'accordo internazionale del 1986 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola, emendato e prorogato nel 1993.

2. Qualsiasi governo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può:

a) al momento della firma del presente accordo, dichiarare che con tale firma acconsente ad essere vincolato dal presente accordo (firma definitiva); oppure

b) dopo aver firmato il presente accordo, ratificarlo, accettarlo o approvarlo depositando il relativo strumento presso il depositario.

Il presente accordo è aperto alla firma, alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione della Comunità europea.

3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario.

Articolo 40

Adesione

1. Ogni Stato può aderire al presente accordo alle condizioni fissate dal Consiglio oleicolo internazionale per mezzo del consiglio dei membri, che comprendono un certo numero di quote di partecipazione e un termine per il deposito degli strumenti di adesione. Il consiglio dei membri può tuttavia concedere una proroga ai governi che non siano in grado di aderire entro il termine fissato. Con l'adesione, uno Stato si considera iscritto nell'allegato A del presente accordo, ove figura inoltre il numero di quote di partecipazione previsto dalle condizioni di adesione.

Il presente accordo è aperto all'adesione della Comunità europea.

2. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario. Gli strumenti di adesione devono indicare che il governo accetta tutte le condizioni stabilite dal Consiglio oleicolo internazionale.

Articolo 41

Notificazione di applicazione a titolo provvisorio

1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo, o un governo per il quale il consiglio dei membri ha fissato condizioni di adesione ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, può notificare in qualsiasi momento al depositario che applicherà il presente accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrerà in vigore conformemente all'articolo 42, oppure, se è già in vigore, ad una data specificata.

2. Un governo che abbia notificato, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, che applicherà il presente accordo quando entrerà in vigore oppure a una data specificata, è membro a titolo provvisorio fino a quando deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione e diviene così membro.

Articolo 42

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entrerà in vigore a titolo definitivo alla data in cui almeno cinque governi tra quelli elencati nell'allegato A del presente accordo, che rappresentino almeno il 90 % delle quote di partecipazione, lo avranno firmato definitivamente, o lo avranno ratificato, accettato o approvato, oppure vi avranno aderito.

2. Qualora al 1° gennaio 2006 il presente accordo non fosse entrato in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il presente accordo entrerà in vigore a titolo provvisorio, se a tale data avranno firmato definitivamente il presente accordo o lo avranno ratificato, accettato o approvato, o avranno notificato al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio, cinque governi che soddisfino le condizioni in materia di percentuale indicate al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Se al 1° gennaio 2006 le condizioni di entrata in vigore di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo non sono riunite, il depositario inviterà i governi che avranno firmato definitivamente il presente accordo o l'avranno ratificato, accettato o approvato, o che avranno notificato al depositario che lo applicheranno provvisoriamente, a decidere se entrerà in vigore tra di essi, a titolo provvisorio o definitivo, interamente o in parte, alla data che essi fisseranno.

4. Per i governi che non hanno notificato al depositario, conformemente all'articolo 41, che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio e che hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, l'accordo entra in vigore alla data di tale deposito.

Articolo 43

Emendamenti

1. Il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo del consiglio dei membri, può raccomandare ai membri degli emendamenti al presente accordo.

2. Gli emendamenti proposti sono adottati dal consiglio dei membri conformemente all'articolo 9 dell'accordo ed entrano in vigore per tutti i membri dopo 90 giorni dalla data in cui il depositario ha ricevuto notifica della decisione del consiglio dei membri.

Articolo 44

Recesso

1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo un membro può recedere dal medesimo, mediante notifica scritta al depositario. Il membro informa contemporaneamente il Consiglio oleicolo internazionale della decisione presa, per iscritto.

2. Il recesso di cui al presente articolo ha effetto dopo 90 giorni dalla data in cui il depositario ne ha ricevuto notifica.

Articolo 45

Esclusione

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, se il consiglio dei membri ritiene che un membro è venuto meno agli obblighi che gli impone il presente accordo ed è inoltre del parere che tale inadempienza ostacola seriamente il funzionamento del presente accordo, esso può, con decisione motivata degli altri membri, presa in assenza del membro interessato, escluderlo dal presente accordo. Il Consiglio oleicolo internazionale notifica immediatamente l'esclusione al depositario. Il membro in questione cessa di far parte del presente accordo dopo 90 giorni dalla data della decisione del consiglio dei membri.

Articolo 46

Liquidazione dei conti

1. Il consiglio dei membri procede alla liquidazione dei conti secondo le condizioni che giudica eque, tenendo conto di tutti gli impegni che comportano conseguenze giuridiche per il Consiglio oleicolo internazionale e delle eventuali ripercussioni sui contributi nel caso di un membro che si è ritirato dal presente accordo, o che è stato escluso dal Consiglio oleicolo internazionale o che in altro modo ha cessato di far parte del presente accordo, e del tempo necessario per permettere una transizione adeguata, in particolare quando è necessario porre fine a tali impegni.

Fatte salve le disposizioni del comma che precede, tale membro è tenuto a corrispondere le somme dovute al Consiglio oleicolo internazionale per il periodo durante il quale è Stato membro.

2. Alla risoluzione del presente accordo, un membro che si trovi nella condizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha diritto a nessuna parte del ricavo della liquidazione o degli altri averi del Consiglio oleicolo internazionale; ad esso non può neanche essere chiesto di coprire alcuna parte del disavanzo eventuale del Consiglio oleicolo internazionale.

Articolo 47

Durata, proroga, riconduzione e risoluzione

1. Il presente accordo rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2014, a meno che il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo del consiglio dei membri, non decida di prorogarlo, di ricondurlo, di rinnovarlo o di porvi fine anticipatamente, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2. Il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo del consiglio dei membri, può decidere di prorogare il presente accordo per non più di due periodi di due anni ciascuno. I membri che non accettano tale proroga del presente accordo ne informano il Consiglio oleicolo internazionale e cessano di far parte del presente accordo a decorrere dall'inizio del periodo di proroga.

3. Se, prima del 31 dicembre 2014 o prima della scadenza di un periodo di proroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, secondo il caso, è stato negoziato ma non è ancora entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo un nuovo accordo o un protocollo destinato a ricondurre il presente accordo, questo resterà in vigore oltre la sua data di scadenza fino all'entrata in vigore del nuovo accordo o del protocollo, con riserva che la durata di tale proroga non sia superiore a 12 mesi.

4. Il Consiglio oleicolo internazionale, tramite il consiglio dei membri, può decidere in qualsiasi momento di mettere fine al presente accordo con effetto alla data da esso stabilita.

5. Nonostante la risoluzione del presente accordo, il Consiglio oleicolo internazionale continua a esistere durante il tempo necessario per provvedere alla liquidazione del Consiglio oleicolo internazionale, compresa la liquidazione dei conti, e durante questo periodo esercita i poteri e le funzioni necessari a tale fine.

6. Il Consiglio oleicolo internazionale notifica al depositario ogni decisione presa in virtù del presente articolo.

Articolo 48

Riserve

Nessuna disposizione del presente accordo può essere oggetto di riserve.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la propria firma sul presente accordo alle date indicate.

FATTO a Ginevra, il 29 aprile 2005. I testi del presente accordo in lingua araba, francese, inglese, italiana e spagnola fanno tutti ugualmente fede.

ALLEGATO A

Quote di partecipazione ai bilanci dell'organizzazione fissate conformemente all'articolo 8 ⁽¹⁾

| | |
|----------------------------------|-------|
| Algeria | 11 |
| Comunità europea | 801 |
| Croazia | 5 |
| Egitto | 8 |
| Iran (Repubblica islamica dell') | 5 |
| Israele | 5 |
| Giamahiria araba libica | 5 |
| Giordania | 7 |
| Libano | 5 |
| Marocco | 25 |
| Repubblica araba siriana | 45 |
| Serbia e Montenegro | 5 |
| Tunisia | 73 |
| | <hr/> |
| Totale | 1 000 |

⁽¹⁾ Calcolate in base alla media della produzione nel periodo 1997/1998-2002/2003 e alla media delle esportazioni nel periodo 1998-2003.

ALLEGATO B

Denominazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva

Si riportano di seguito le denominazioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva delle differenti categorie e le definizioni corrispondenti.

I. **L'olio di oliva** è l'olio che proviene unicamente dal frutto dell'olivo, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Detto olio è oggetto delle denominazioni seguenti:

A. *oli di oliva vergini*: oli ottenuti dal frutto dell'olivo unicamente mediante processi meccanici o altri processi fisici in condizioni, termiche particolarmente, che non causano alterazione dell'olio e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Detti oli sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:

a) *oli di oliva vergini adatti al consumo tali e quali*:

i) *olio extra vergine di oliva*: olio d'oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

ii) *olio di oliva vergine*: olio d'oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2,0 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

iii) *olio di oliva vergine corrente*: olio d'oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 3,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria ⁽¹⁾;

b) *olio di oliva vergine inadeguato al consumo tale e quale*:

olio di oliva vergine lampante: olio d'oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 3,3 g per 100 g e/o avente le caratteristiche organolettiche e le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria, destinato alla raffinazione per il consumo umano o a usi tecnici;

B. *olio di oliva raffinato*: olio d'oliva ottenuto mediante raffinazione di oli di oliva vergini, la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria ⁽²⁾;

C. *olio di oliva*: olio costituito dal taglio di olio d'oliva raffinato con oli di oliva vergini adatti al consumo tal quali, la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria ⁽³⁾.

II. **L'olio di sansa di oliva** è l'olio ottenuto dalla sansa di oliva mediante trattamento con solventi o altri processi fisici, esclusi gli oli ottenuti con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Detto olio è oggetto delle denominazioni seguenti:

A. *olio di sansa di oliva grezzo*: olio di sansa di oliva le cui caratteristiche sono quelle previste per questa categoria, destinato alla raffinazione per il consumo umano o a usi tecnici;

⁽¹⁾ Questo prodotto può essere venduto al consumatore finale solo previa autorizzazione da parte del paese in cui avviene la commercializzazione al dettaglio. In assenza di autorizzazione, la denominazione del prodotto sarà quella prevista dalle disposizioni legali del paese in questione.

⁽²⁾ Questo prodotto può essere venduto al consumatore finale solo previa autorizzazione da parte del paese in cui avviene la commercializzazione al dettaglio.

⁽³⁾ Il paese in cui avviene la commercializzazione al dettaglio può richiedere l'uso di una denominazione più precisa.

- B. *olio di sansa di oliva raffinato*: olio ottenuto mediante raffinazione di olio di sansa di oliva grezzo la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria ⁽¹⁾;
- C. *olio di sansa di oliva*: olio costituito da un taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di oli di oliva vergini adatti al consumo tal quali, la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria. Questo taglio non può in nessun caso essere denominato «olio di oliva» ⁽²⁾.
-

⁽¹⁾ Questo prodotto può essere venduto al consumatore finale solo previa autorizzazione da parte del paese in cui avviene la commercializzazione al dettaglio.

⁽²⁾ Il paese in cui avviene la commercializzazione al dettaglio può richiedere l'uso di una denominazione più precisa.

ALLEGATO C

Tipi e definizioni delle olive da tavola

Le olive da tavola sono classificate in uno dei seguenti tipi:

- i) *olive verdi*: frutti colti durante il ciclo di maturazione, prima dell'invasatura e quando hanno raggiunto dimensioni normali. Il colore del frutto può variare dal verde al giallo paglia;
 - ii) *olive cangianti*: frutti raccolti prima della completa maturazione, al momento dell'invasatura. Possono presentare un colore rosato, rosa vinoso o castagno;
 - iii) *olive nere*: frutti colti quando hanno raggiunto la completa maturazione, o poco prima. Possono presentare un colore nero rossastro, nero violaceo, violetto scuro, nero olivastro o castagno scuro.
-

Informazione sull'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

Il 28 ottobre 2005 entrambe le parti hanno espletato le procedure necessarie per la conclusione del protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea. Il protocollo aggiuntivo entra pertanto in vigore il 1° novembre 2005, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 dello stesso ed è pubblicato nella GU L 38 del 10.2.2005, pag. 3.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2004

che stabilisce l'incompatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune a norma dell'articolo 19, paragrafo 5 del regolamento del Consiglio (CEE) n. 4064/89 («Regolamento sulle concentrazioni»)

(Caso n. COMP/M.3440 — EDP/ENI/GDP)

[notificata con il numero C(2004) 4715]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/801/CE)

Il 9 dicembre 2004 la Commissione ha adottato una decisione in merito ad un'operazione di concentrazione a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese ⁽¹⁾ ed in particolare dell'articolo 8, paragrafo 3 del medesimo regolamento. Il testo integrale della decisione, nella versione non riservata, e nella lingua facente fede e nelle lingue di lavoro della Commissione è reperibile sul sito Internet della Direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

I. LE PARTI

- (1) Energias de Portugal, S.A (di seguito «EDP») è l'azienda ex monopolista nel settore dell'elettricità in Portogallo, le cui principali attività sono la generazione, la distribuzione e l'erogazione di elettricità sul territorio nazionale. L'impresa detiene inoltre il controllo sulla società spagnola Hidrocantábrico, operante nei settori dell'elettricità e del gas in Spagna. EDP è quotata alla borsa Euronext di Lisbona ed il 30 % del suo capitale sociale è detenuto, in via diretta od indiretta, dallo Stato portoghese.
- (2) ENI S.p.A. (di seguito «ENI») è un'impresa operante a livello mondiale nella prospezione e produzione di petrolio e gas naturale. ENI è altresì impegnata nella fornitura, trasporto, stoccaggio, distribuzione e trading di gas naturale. L'impresa detiene inoltre partecipazioni in società aventi capacità di trasporto, che gestiscono gasdotti transnazionali adibiti al trasporto di gas naturale.
- (3) Gás de Portugal, S.G.P.S., S.A., (di seguito «GDP») è l'azienda ex monopolista nel settore del gas in Portogallo. L'impresa è una controllata della società portoghese Galp Energia, SGPS, S.A. (di seguito «GALP»), che ne detiene l'intero capitale, la quale è a sua volta controllata congiuntamente dallo Stato portoghese e da ENI, con interessi nel settore sia del gas sia del petrolio. GDP e le sue controllate operano in tutti i segmenti della filiera del gas in Portogallo. Mediante la sua controllata Transgás, GDP importa gas naturale in Portogallo attraverso un gasdotto che va dal Maghreb, alla Spagna ed al Portogallo passando per il terminal Sines GNL, ed è responsabile del trasporto, dello stoccaggio e della distribuzione attraverso la rete portoghese di gasdotti ad alta pressione (di seguito «la rete»). GDP fornisce inoltre gas alla grande utenza industriale ed è impegnata nello sviluppo e, in futuro, nella gestione dei primi depositi sotterranei per lo stoccaggio di gas naturale in Portogallo. Attraverso la società GDP Distribuição (di seguito «GDPD»), GDP controlla inoltre al momento cinque delle sei aziende portoghesi di erogazione locale di gas, (di seguito «AEL»).
- (4) Rede Eléctrica Nacional S.A. (di seguito «REN») non è una parte notificante dell'operazione di concentrazione attualmente esaminata, ma partecipa all'operazione nel cui contesto si inserisce la concentrazione in esame. REN è una società portoghese sorta nel 1994 dallo scorporo della rete elettrica portoghese da EDP. REN gestisce attualmente la rete elettrica portoghese e in qualità di acquirente unico acquista elettricità dai produttori e la rivende alle aziende di distribuzione/erogazione che servono gli utenti non idonei. Lo Stato portoghese controlla, in via diretta od indiretta, il 70 % del capitale di REN, mentre la quota restante è detenuta da EDP.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1).

II. L'OPERAZIONE

- (5) L'operazione in esame ha per oggetto una fusione, attraverso la quale EDP ed ENI (di seguito «le parti») intendono assumere il controllo congiunto di GDP. Nel quadro di tale operazione la rete di trasporto del gas (ad esclusione del gasdotto utilizzato per l'importazione e dei depositi di stoccaggio sotterranei di Cariço, nonché del terminal GNL di Sines) sarà alienata a REN, il gestore della rete elettrica portoghese, secondo un calendario prestabilito. Durante la fase di transizione la rete del gas sarà controllata da EDP, assieme ad ENI e REN.
- (6) La seconda direttiva che disciplina il mercato del gas ⁽²⁾ e la deroga accordata al Portogallo prevedono la liberalizzazione del 33 % del mercato portoghese del gas entro il 2007, della totalità dell'attività di erogazione di gas all'utenza residenziale entro il 2009 ed entro il 2010 alla totalità dell'utenza (utenza domestica compresa). Il governo portoghese ha la facoltà di anticipare il processo di liberalizzazione.

III. MERCATO DI RIFERIMENTO

A. MERCATO DI RIFERIMENTO DELL'ELETTRICITÀ

1. MERCATO DI RIFERIMENTO DEL PRODOTTO

- (7) Tenuto conto delle peculiarità dei mercati portoghesi e del contesto, sotto il profilo sia normativo sia della concorrenza, la Commissione ha stabilito che i mercati debbano essere così suddivisi:
- i) distribuzione primaria (all'ingrosso) di elettricità;
 - ii) prestazione di servizi di regolazione/bilanciamento della potenza ⁽³⁾;
 - iii) rete di trasmissione;
 - iv) rete di distribuzione;
 - v) erogazione di elettricità all'utenza finale (grande e piccola utenza).
- (8) In Portogallo, il sistema elettrico nazionale consta di due sistemi paralleli, il sistema elettrico pubblico o «sistema vincolato» (Sistema Eléctrico de Serviço Público, di seguito «SEP») ed il sistema elettrico indipendente (Sistema Eléctrico Independente, di seguito «SEI»). Entrambe i sistemi si avvalgono della rete nazionale di trasporto, gestita in regime di concessione da Rede Eléctrica Nacional (di seguito «REN»).
- (9) Il sistema elettrico pubblico (SEP) è un sistema regolamentato che abbraccia sia la produzione sia la distribuzione di elettricità e ad esso fanno capo i produttori

«vincolati» e le reti di distribuzione «vincolate». Nell'ambito di tale sistema, REN è l'acquirente unico di elettricità all'ingrosso. L'impresa acquista elettricità principalmente da un gruppo di centrali elettriche (ovvero da «produttori vincolati») sulla base di accordi di acquisto di elettricità (di seguito «accordi di acquisto»).

- (10) Nel quadro dei predetti accordi, i produttori vincolati si sono impegnati a fornire elettricità esclusivamente al sistema pubblico per oltre 20 anni, sulla base di una formula fissa di fisso ⁽⁴⁾. La costruzione delle centrali elettriche vincolate non è libera, ma regolamentata dallo Stato. In base alla normativa vigente aderiscono al sistema pubblico le seguenti aziende: EDP (attraverso EDP Produção e Companhia Portuguesa de Produção de Electricidade), Tejo Energia ⁽⁵⁾ e Turbogás ⁽⁶⁾. In Portogallo la maggioranza dell'elettricità (83 % nel 2003) ⁽⁷⁾ è venduta attraverso i predetti accordi di acquisto, stipulati tra REN e i produttori di elettricità.
- (11) L'elettricità acquistata da REN è quindi rivenduta all'azienda di erogazione operante sul mercato regolamentato, controllata da EDP, in base ad un regime tariffario regolamentato, le cui tariffe sono stabilite dall'ente regolatore per il settore elettrico del Portogallo, ERSE (di seguito «autorità di regolazione»).
- (12) Il sistema indipendente (SEI) consta di un segmento non vincolato (*Sistema Eléctrico Não Vinculado*, o SENV), che opera in condizioni di libero mercato (ovvero la maggioranza dell'elettricità è venduta agli utenti che hanno scelto di abbandonare il sistema regolamentato) e di un segmento a regime speciale, (*Produtores em regime especial* o PRE), che prevede la fornitura a REN — sulla base di tariffe regolamentate — dell'elettricità prodotta da impianti di cogenerazione, piccole centrali idroelettriche ed altre fonti energetiche alternative, quali gli impianti a energia eolica.
- (13) Gli utenti idonei possono scegliere liberamente il fornitore di energia e possono quindi acquistare elettricità dal sistema pubblico a tariffe regolamentate o a condizioni di mercato dal sistema non vincolato (ricorrendo ad una libera impresa di distribuzione agli utenti finali). Il decreto legge del 17 agosto 2004 ha stabilito che tutti gli utenti sono idonei. ⁽⁸⁾.

⁽⁴⁾ Il meccanismo di prezzo mira essenzialmente a garantire la remunerazione della capacità (e prevede quindi un rendimento prestabilito sul capitale investito nell'impianto) ed un corrispettivo per l'elettricità (in funzione dei costi).

⁽⁵⁾ Tejo Energia è controllata dalla britannica International Power, che detiene il 45 % del capitale sociale e dalla spagnola Endesa, con una quota del 35 %. EDP e Electricité de France detengono ciascuna una quota di minoranza del 10 %, che, a quanto risulta, non consente loro di esercitare — anche congiuntamente — alcun controllo sull'impresa.

⁽⁶⁾ All'epoca della notifica, Turbogás era controllata dall'impresa tedesca RWE, operante nel settore dell'energia. EDP detiene una partecipazione del 20 % che non le permette di esercitare, anche congiuntamente, alcun controllo sull'impresa. RWE ha successivamente stipulato un accordo di vendita con International Power. Tale operazione è stata autorizzata dal garante portoghese della concorrenza.

⁽⁷⁾ Ossia 35 TWh su un totale di 43 TWh nel 2003.

⁽⁸⁾ Il Portogallo anticiperà quindi l'attuazione della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37) che impone la piena liberalizzazione dei mercati dell'erogazione di elettricità agli utenti finali dal 1° luglio 2007.

⁽²⁾ Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57).

⁽³⁾ Cfr. il caso COMP/M.3268-Sydskraft/Graninge.

- (14) Il quadro normativo vigente è attualmente oggetto di revisione.

Electricità all'ingrosso

- (15) Il mercato dell'elettricità all'ingrosso comprende la generazione di elettricità da parte delle centrali, nonché l'elettricità importata fisicamente attraverso i punti di interconnessione allo scopo della rivendita ai distributori che servono gli utenti finali. Analogamente a quanto avviene in altri Stati membri, un numero ristretto di utenti che assorbono grandi quantità di energia può optare di approvvigionarsi direttamente sul mercato all'ingrosso (in Spagna tale utenza rappresenta un segmento inferiore al 5 % di tale mercato).
- (16) La Commissione reputa che, dopo la cessazione degli accordi di acquisto, in Portogallo il mercato dell'elettricità all'ingrosso (distribuzione primaria) comprenderà l'offerta di elettricità generata dagli ex produttori vincolati, dai produttori non vincolati nonché l'elettricità importata. Ai fini della valutazione si esaminerà il mercato dell'elettricità all'ingrosso, trascendendo dalla suddivisione del sistema in liberalizzato e regolamentato.

Bilanciamento di potenza e servizi ausiliari

- (17) Tali servizi rispondono all'esigenza di natura tecnica del gestore del sistema di trasmissione di mantenere la tensione della rete entro uno spettro molto ristretto. In caso di eccessivi prelievi la tensione della rete tende a diminuire, determinando ad un certo punto dei problemi di stabilità della rete. Anche dei prelievi inferiori alla programmazione causano dei problemi, facendo salire la tensione sulla rete a valori superiori al livello ammesso ed il gestore del sistema di trasmissione deve intervenire escludendo una determinata capacità di produzione o aumentando di una certa misura i prelievi.
- (18) Tale servizio deve essere remunerato e normalmente è prevista una penale in caso di discostamento — in eccesso o in difetto — dei prelievi di un cliente dal livello previsto, ossia della quantità prelevata dai singoli distributori primari o della quantità che questi intendono produrre direttamente e che questi sono tenuti a notificare anticipatamente al gestore del sistema di trasporto.
- (19) In Portogallo, REN presta attualmente questo servizio ed altri servizi ausiliari simili (servizi di risoluzione delle congestioni) a tutti i soggetti che partecipano al sistema. In Portogallo non è ancora sorto un mercato (o dei mercati) per tali servizi. È probabile tuttavia che tale mercato (o mercati) emergano una volta scaduti i contratti di acquisto. Ai fini della presente decisione non occorre definire in modo preciso tale mercato (o mercati) emergente.

Trasmissione e distribuzione

- (20) L'operazione progettata non incide su questi mercati. In Portogallo la rete di trasmissione è già stata scorporata e

la sua gestione è stata affidata a REN, il gestore portoghese del sistema di trasmissione. Le reti di distribuzione, di proprietà di EDP e degli enti locali, sono gestite da EDP Distribuição Energia SA (di seguito «EDPD»), un'impresa controllata da EDP. L'accesso alla rete di trasmissione e alle reti di distribuzione è regolato dall'autorità portoghese di regolazione (ERSE).

Erogazione di elettricità agli utenti finali

- (21) Ai fini della presente decisione, si esamineranno i seguenti mercati dell'erogazione dell'elettricità agli utenti finali: i) l'erogazione di elettricità alla grande utenza industriale (di seguito «GUL»), servita attraverso la rete ad alto o medio voltaggio (di seguito «AV» e «MV»), e ii) l'erogazione di elettricità alla piccola utenza industriale, commerciale e domestica, allacciata alla rete a basso voltaggio (di seguito «BV»).
- (22) I consumi e le condizioni di acquisto di elettricità dell'utenza servita mediante la rete AV/MV e la rete BV sono molto diversi. Anche i rapporti commerciali sono molto diversi. Gli utenti di elettricità a medio ed alto voltaggio sono per la maggior parte industrie, per le quali l'elettricità costituisce un importante capitolo di spesa. La maggioranza degli utenti di elettricità a basso voltaggio è costituita invece da piccoli utenti industriali, commerciali o privati, il cui il consumo di energia è alquanto limitato in termini di volume.

2. MERCATI GEOGRAFICI DELL'ELETTRICITÀ

- (23) In precedenti decisioni, la Commissione ha stabilito che il mercato geografico di riferimento della distribuzione primaria di elettricità è di portata nazionale⁽⁹⁾. Nel caso in specie, dall'inchiesta condotta è risultato che la portata dei mercati della distribuzione primaria e della distribuzione all'utenza finale di elettricità (distribuzione secondaria) è chiaramente circoscritta al Portogallo e tale realtà rimarrà immutata nel prossimo futuro.
- (24) Le parti sostengono che molto presto si instaurerà un mercato iberico del trading, denominato MIBEL, che dovrebbe condurre alla creazione di un mercato iberico dell'elettricità. Questa tesi non è stata corroborata dall'inchiesta condotta dalla Commissione, dalla quale risulta che: 1) l'attuale numero di interconnessioni tra la Spagna e il Portogallo è insufficiente per la realizzazione di un unico mercato esteso all'intera penisola iberica, e 2) è estremamente improbabile che il mercato della distribuzione primaria assuma una dimensione iberica in un prossimo futuro per le ragioni qui elencate:

- i) per l'instaurazione del MIBEL restano ancora da abbattere numerose importanti barriere sul piano della regolamentazione;

⁽⁹⁾ Cfr. ad es. il caso M. 2434 — Grupo Villar MIR/ENBW/Hidrocarburo.

- ii) verosimilmente, le condizioni di concorrenza in Spagna e Portogallo resteranno molto diverse anche dopo l'istituzione del MIBEL;
- iii) verosimilmente, le disparità delle condizioni di concorrenza perdureranno o saranno addirittura accentuate dai piani nazionali di allocazione delle emissioni di CO₂ e dai regimi nazionali di compensazione degli oneri di sistema (*stranded costs*);
- iv) è improbabile che il previsto livello di capacità d'interconnessione tra la Spagna e il Portogallo consenta una reale integrazione dei due mercati in un prossimo futuro.

B. MERCATI DI RIFERIMENTO DEL GAS NATURALE

1. MERCATO DEL PRODOTTO

- (25) In relazione al gas, la Commissione ha individuato quattro mercati del prodotto sui quali l'operazione avrà un'incidenza:
 - i) distribuzione di gas alle centrali a ciclo combinato cogenerativo [centrali CCGT ⁽¹⁰⁾];
 - ii) distribuzione di gas alle aziende di erogazione locale (AEL);
 - iii) distribuzione di gas alla grande utenza industriale (GUI);
 - iv) erogazione di gas alla piccola utenza industriale, commerciale e domestica.
- (26) La distribuzione e l'erogazione dell'elettricità alla maggioranza dell'utenza finale è effettuata da sei aziende di erogazione locale («AEL») attraverso reti a media o bassa pressione ⁽¹¹⁾, operanti a livello regionale in regime esclusivo sulla base di concessioni.
- (27) Il mercato della distribuzione di gas alle centrali termoelettriche sarà il primo ad essere liberalizzato in Portogallo. Le parti sostengono che le centrali a ciclo combinato e la grande utenza industriale dovrebbero essere inquadrati in un unico mercato, ovvero nel più ampio mercato della distribuzione primaria. La Commissione non condivide tale tesi, in quanto le centrali CCGT hanno esigenze del tutto peculiari in termini di quantità e flessibilità dell'offerta, che le inducono a stipulare contratti sia a lungo termine — al fine di garantire la loro operatività sotto il profilo economico e tecnico e la sicurezza d'approvvigionamento — sia a breve termine, per periodi più brevi. Differiscono inoltre per quanto riguarda i margini, i rapporti con la clientela, le esigenze commerciali dei rivenditori e la dinamica di crescita.

2. MERCATO GEOGRAFICO

- (28) La Commissione e le parti concordano sul fatto che in Portogallo la portata dei singoli mercati di riferimento del gas naturale non supera i confini nazionali.

⁽¹⁰⁾ La sigla CCGT sta per «Combined Cycle Gas Turbines», ossia centrali a cicli combinati con turbine a gas ovvero a ciclo combinato cogenerativo.

⁽¹¹⁾ Ossia tra 4 e 20 bar (media pressione) e inferiore a 4 bar (bassa pressione).

IV. VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

A. MERCATI DELL'ELETTRICITÀ

1. MERCATO ALL'INGROSSO DELL'ELETTRICITÀ

a) **EDP detiene una posizione dominante nel mercato dell'elettricità all'ingrosso in Portogallo**

- (29) A quanto risulta dall'indagine approfondita condotta dalla Commissione, in Portogallo EDP detiene una posizione dominante nel mercato dell'elettricità all'ingrosso, sia nell'ambito dell'attuale assetto e sia nell'ottica dell'assetto che si creerà allo scadere degli accordi di acquisto.
- (30) Nel 2003, infatti, nel mercato dell'elettricità all'ingrosso EDP deteneva il 70 % della capacità di generazione ed era il maggiore importatore di elettricità. Inoltre, dopo l'abolizione degli accordi di acquisto, nel settore della generazione energetica EDP vanterà un portafoglio ancora ineguagliato in Portogallo. Dopo la rescissione dei contratti sarà istituito un regime di compensazione degli oneri di sistema (*stranded costs*) sostenuti dagli attuali produttori di energia per risarcirli di eventuali perdite sul mercato in avvenire. Tale sistema favorisce gli operatori storici. EDP ne sarà inevitabilmente la maggiore beneficiaria, che se ne servirà per tutelarsi dai futuri concorrenti.
- (31) Sul versante della domanda, EDP detiene quasi il 100 % della distribuzione di elettricità in Portogallo. Grazie al suo futuro ruolo nell'erogazione all'utenza finale nel quadro del sistema regolamentato, EDP Distribuição conferirà dei vantaggi decisivi all'impresa.
- (32) Sul versante dell'offerta, l'acquisizione del nuovo impianto di generazione a gas (di seguito «TER») costituisce un importante arricchimento del portafoglio di EDP. In ordine alle nuove capacità di generazione che dovrebbero installare i terzi, la Commissione ha concluso che i progetti di centrali a ciclo combinato dei concorrenti sono incerti e che EDP può influire su uno di questi (Tejo Energia).

b) **L'operazione rafforzerà la posizione dominante di EDP grazie ad effetti orizzontali e verticali**

Effetti orizzontali: eliminazione di un importante concorrente

- (33) In merito agli effetti orizzontali, la Commissione ha stabilito che, se non vi fosse l'operazione, GDP sarebbe molto probabilmente diventato il principale concorrente nei mercati dell'elettricità in Portogallo, visto che: i) l'accesso a risorse di gas a condizioni competitive offre un importante vantaggio nel settore dell'elettricità, poiché le centrali termoelettriche a gas (a ciclo combinato) rappresentano attualmente il sistema più diffuso di generazione di nuova energia, e che ii) GDP, essendo un'impresa portoghese, potrebbe contare sul proprio marchio e sulla propria clientela del gas, alla quale potrebbe fornire sia gas sia elettricità.

- (34) Questa importante concorrenza potenziale verrebbe a mancare ad operazione avvenuta, rafforzando ulteriormente la posizione dominante di EDP.

Effetti non orizzontali: incremento dei costi dei concorrenti

Accesso privilegiato e preferenziale all'infrastruttura portoghese del gas (terminale GNL di Sines, gasdotto per l'importazione e depositi sotterranei di stoccaggio di Carriço):

- (35) Ad operazione avvenuta, EDP potrà, e avrà tutto l'interesse, a mantenere un accesso privilegiato e preferenziale al gas naturale a scapito delle società effettivamente impegnate, o potenzialmente interessate, nella produzione di energia.
- (36) *Rete del gas ad alta pressione:* ad operazione avvenuta, EDP potrà influire sulla gestione della rete di gas ad alta pressione: i) a breve termine, EDP eserciterà il controllo congiunto su Transgás (rete del gas compresa) per un periodo transitorio⁽¹²⁾ che potrebbe durare fino a 19,5 mesi. In tale periodo, l'impresa potrebbe esercitare una notevole influenza sulla strategia e la gestione della rete. Questo le permetterebbe di conoscere a fondo le modalità di esercizio della rete e tale conoscenza potrebbe tornarle utile successivamente; ii) nel lungo termine, ad operazione conclusa, REN gestirà la rete ad alta pressione del gas.
- (37) *Gasdotto internazionale di GDP:* l'entità risultante dall'operazione sarebbe in grado di utilizzare il primo punto d'ingresso esistente nella rete del Portogallo (il gasdotto che collega l'Algeria al Portogallo, passando per il Marocco e la Spagna ed entrando sul territorio portoghese a Campo Maior) impegnando l'intera capacità, per impedire ai concorrenti di utilizzare eventuale capacità residua. Di conseguenza, anche attuando l'accesso da parte di terzi, non vi è per ora sufficiente capacità disponibile ai terzi per l'importazione di gas, su base permanente e con un minimo di certezza dei volumi di gas che questi potranno importare.
- (38) *Terminale di Sines di proprietà di GDP:* il terminale GNL situato a Sines è l'unico esistente in Portogallo. Il terminale è stato inaugurato all'inizio del 2004 ed è gestito da GDP, sua proprietaria (attraverso la controllata Transgás, di cui detiene l'intero capitale). La sua capacità massima di importazione è di 5,3 bcm annui. Non essendo il settore del gas stato finora liberalizzato, il terminale non è soggetto ad alcun regime di accesso da parte di terzi. I terzi che desiderino accedere al terminale devono contattare GDP e negoziare le condizioni specifiche di tale accesso.

- (39) *Deposito sotterraneo di stoccaggio a Carriço:* ad operazione avvenuta, EDP potrà inoltre gestire il deposito di stoccaggio sotterraneo situato a Carriço, appartenente a GDP. È l'unica struttura di stoccaggio di gas naturale esistente in Portogallo (se si esclude il deposito GNL di Sines, che è molto più piccolo). È fondamentale per i produttori di energia concorrenti, che si servono di centrali a ciclo combinato poter fruire a condizioni non discriminatorie della flessibilità offerta da questo deposito. L'indagine di mercato ha confermato che le condizioni di accesso previste non sono tali da garantire ai concorrenti la piena fruizione di questa struttura, visto che EDP potrà limitare l'accesso adducendo motivazioni tecniche.
- (40) Realizzando l'operazione secondo le modalità notificate, EDP acquisisce un notevole controllo sui punti d'ingresso del gas e sulle strutture di stoccaggio. Grazie all'operazione, l'impresa avrebbe quindi i mezzi e l'interesse ad ostacolare l'accesso alla rete del gas ai concorrenti, anche qualora la rete del gas ad alta pressione del Portogallo venga scorporata e la sua proprietà passi a REN.

Possibilità di gestire i vincoli della fornitura di gas alle centrali a ciclo combinato a scapito delle centrali concorrenti

- (41) Le forti incertezze circa gli effetti reali della cessione a REN delle infrastrutture e dei diritti di trasporto non consentono stabilire con certezza che le richieste di gas degli operatori di centrali a gas già concorrenti (ovvero Turbogás) o potenzialmente concorrenti, saranno soddisfatte da un'impresa diversa dell'entità risultante dall'operazione. In caso di limitazioni alla fornitura di gas in Portogallo, GDP avrà interesse a favorire le centrali di EDP a scapito delle centrali concorrenti.

Capacità ed interesse a controllare il prezzo del gas ed a far lievitare i costi dei concorrenti, escludendo i concorrenti reali e potenziali dal mercato, nonché scoraggiando l'ingresso di nuovi operatori

- (42) Ad operazione avvenuta, EDP avrà la capacità e l'interesse a far lievitare i prezzi del gas fornito ai concorrenti già presenti (Turbogás, per la domanda a breve termine). Questo vale anche per i concorrenti potenziali (per la totalità della loro domanda), poiché, in ragione del ritmo di liberalizzazione e delle incertezze legate all'accesso ai punti d'ingresso, è probabile che gli eventuali futuri gestori di centrali a ciclo combinato si rivolgano a GDP per la fornitura di gas.

Significativo vantaggio di EDP derivante dall'accesso ad informazioni aziendali sui costi dei concorrenti

- (43) L'entità risultante dall'operazione potrà disporre dei dati relativi ai costi reali d'acquisto dei mezzi di produzione dei suoi concorrenti reali e potrà fissare dei prezzi che li escludano dal mercato. Tale vantaggio strutturale rafforzerà altresì la posizione dominante di EDP, in quanto probabilmente scoraggerà o ritarderà ulteriormente l'ingresso di concorrenti potenziali, interessati a gestire nuove centrali termoelettriche avvalendosi di gas fornito da GDP.

⁽¹²⁾ La Commissione deve inoltre valutare le fasi intermedie dell'evoluzione dell'assetto di mercato, in quanto, segnatamente, determinate situazioni, anche se temporanee, possono arrecare un forte pregiudizio alla concorrenza, nonchè produrre effetti duraturi.

Significativo vantaggio derivante dall'accesso ai dati aziendali relativi alla programmazione giornaliera di gas e ai costi dei concorrenti

- (44) Ad operazione avvenuta, EDP potrà accedere inoltre ai dati relativi alla programmazione giornaliera di gas di Turbogás (e di altre centrali termoelettriche eventualmente rifornite da GDP in futuro), ossia ai dati relativi al volume di gas che i gestori di impianti termoelettrici intendono prelevare per ora, resi noti con un giorno di anticipo. EDP sarà quindi in grado di conoscere anticipatamente il regime di produzione di energia termoelettrica pianificato da Turbogás per il giorno successivo. Considerata la volatilità della produzione degli impianti a ciclo combinato, tale informazione è di importanza strategica. Sapendo, ad esempio, che Turbogás non intende produrre energia ad un determinato orario del giorno successivo, EDP potrà aumentare i suoi prezzi oltre i costi variabili di Turbogás, senza correre il rischio di perdere le vendite destinate a Turbogás.
- (45) Gli effetti orizzontali e verticali sopra descritti, considerati singolarmente o congiuntamente, rafforzano la posizione dominante di EDP nel mercato dell'elettricità all'ingrosso.

2. SERVIZI AUSILIARI

- (46) Con l'operazione in esame, GDP sparirà dal novero dei probabili nuovi operatori del mercato dell'elettricità e quindi dei potenziali prestatori di servizi ausiliari. Alla luce delle considerazioni esposte nella valutazione relativa al mercato all'ingrosso e valutando che solo pochi impianti possono prestare tali servizi, è presumibile che l'ingresso di GDP nel mercato dell'elettricità all'ingrosso avrebbe indebolito la posizione di EDP nel settore dei servizi ausiliari. L'operazione determina la scomparsa di questo potenziale concorrente nel mercato della prestazione di servizi ausiliari.

3. MERCATI DELL'EROGAZIONE DI ELETTRICITÀ ALL'UTENZA FINALE IN PORTOGALLO

a) **EDP detiene una posizione dominante nei mercati dell'erogazione di elettricità all'utenza finale in Portogallo**

- (47) Il mercato dell'erogazione di elettricità alla grande utenza industriale (45 % del consumo totale) è composto interamente da clienti idonei. In tale mercato, EDP detiene il 92 % del mercato in termini di volume (valore ancora superiore in termini di clienti).
- (48) La liberalizzazione del mercato della piccola utenza è stata avviata solo nel 2004. EDP detiene quasi la totalità (quasi il 100 %) del mercato. L'esperienza acquisita in altri Stati membri mostra chiaramente che la percentuale di tali utenti suscettibili di cambiare operatore è notevolmente inferiore a quella dell'utenza industriale. La posizione dominante di EDP verrà quindi messa in discussione solo più lentamente.

b) **Rafforzamento della posizione dominante di EDP nel mercato dell'erogazione agli utenti finali di elettricità in Portogallo**

- (49) L'operazione prospettata rafforzerà le posizioni dominanti detenute da EDP, poiché GDP non costituirà più un importante concorrente potenziale. Nel corso dell'inchiesta condotta dalla Commissione, i partecipanti hanno infatti confermato che GDP sarebbe stato il nuovo operatore potenziale più probabile ed efficiente in questi mercati, in ragione in particolare della sua vasta utenza di gas, della notorietà del suo marchio nonché della sua possibilità di offrire due fonti energetiche abbinata.
- (50) Inoltre, l'operazione innalzerà ulteriormente le barriere all'ingresso nel mercato, in quanto l'entità risultante accumulerà i vantaggi degli operatori ex monopolisti del gas e dell'elettricità, costringendo i concorrenti ad entrare contemporaneamente nei mercati del gas e dell'elettricità per poter anch'essi incorporare l'offerta delle due fonti energetiche.

B. MERCATI DEL GAS

1. GDP DETIENE UNA POSIZIONE DOMINANTE NEI MERCATI PORTOGHESI DEL GAS

- (51) Grazie alla sua attuale posizione di monopolista legale, GDP detiene una posizione dominante in tutti i mercati del gas, salvo quello della distribuzione di gas naturale nell'area di Porto, in cui opera Portgás — una società di cui EDP ha assunto recentemente il controllo congiunto.
- (52) GDP gode di notevoli vantaggi rispetto a nuovi operatori potenziali e continuerà a godere di tali vantaggi, conferitigli dalla sua posizione di monopolio, anche dopo la liberalizzazione dei mercati. Più precisamente, l'impresa ha: i) acquisito una grande esperienza e conoscenza dei mercati portoghesi del gas ad ogni livello, ii) costituito un'ampia clientela e raggiunto un elevato volume di vendite nel paese, iii) sviluppato dei marchi molto noti a livello sia nazionale che locale, iv) acquisito una conoscenza unica dei profili dei clienti (consumi, solvenza e condizioni di credito) e delle esigenze specifiche (quali servizi supplementari o particolare assistenza post vendita), nonché v) controlla, attraverso le imprese distribuzione locale controllate da GDP, gli operatori del sistema di distribuzione.

2. RAFFORZAMENTO DELLA POSIZIONE DOMINANTE DI GDP NEI MERCATI PORTOGHESI DEL GAS

a) **Fornitura di gas ai produttori di energia (operatori di centrali CCGT)**

- (53) Per quanto riguarda la fornitura di gas agli operatori di centrali a ciclo combinato (CCGT), l'operazione notificata permetterà alle parti di ipotecare la totalità della domanda di questi soggetti del mercato (più precisamente la domanda a breve termine di Turbogás⁽¹³⁾ e dell'impianto TER/Carrigado) per la quale avrebbero potuto battersi concorrenti di GDP, quando gli operatori di centrali CCGT diventeranno clienti idonei. Ciò rafforza la posizione dominante di GDP nel mercato della fornitura di gas ai gestori di questo tipo di centrali.

⁽¹³⁾ La partecipazione del 20 % detenuta da EDP in Turbogás le permette di esercitare taluni diritti di veto.

b) Fornitura di gas alle aziende di distribuzione locale

(54) L'operazione notificata permetterà alle parti di ipotecare la domanda di gas dell'unica azienda di distribuzione locale non ancora controllata da GDP, ovvero Portgás. Ad operazione avvenuta, i concorrenti non potranno più competere per la fornitura di gas alle aziende di distribuzione locale, quando queste diventeranno clienti idonei. Questo rafforza la posizione dominante di GDP nel mercato della fornitura di gas alle aziende di distribuzione locale.

c) Fornitura di gas alla grande utenza industriale (GUI)

(55) Dall'inchiesta è emerso che EDP sarebbe stato il nuovo operatore più probabile per il mercato della fornitura di gas alla grande utenza industriale, dopo la sua liberalizzazione.

(56) Secondo le risultanze, EDP sarebbe il nuovo operatore potenziale più probabile in questo mercato, poiché i) gestisce una centrale a ciclo combinato per la generazione di elettricità (ed ha quindi accesso a grandi volumi di gas), con conseguente forte incentivo a penetrare i mercati della fornitura di gas, ii) potrebbe contare sulla propria clientela del settore elettrico (EDP controlla quasi la totalità (100 %) della distribuzione di elettricità in Portogallo), alla quale potrebbe offrire in un unico pacchetto gas ed elettricità («due in uno») e iii) potrebbe inoltre attingere all'esperienza, alla reputazione e alla clientela dell'impresa di distribuzione Portgás. In numerosi Stati membri si è assistito all'ingresso nei mercati del gas di operatori storici dell'elettricità.

(57) Venendo meno la potenziale concorrenza di EDP, si rafforza la posizione di GDP nel mercato della fornitura di gas alle aziende di erogazione locale.

d) Erogazione di gas alla piccola utenza

(58) La Commissione ha stabilito che, se non si procedesse all'operazione, EDP sarebbe il nuovo operatore più probabile nel mercato dell'erogazione di gas alla piccola utenza.

(59) I vantaggi di EDP possono essere riuniti in tre categorie: a) vantaggi a livello dell'approvvigionamento riconducibili all'attività di EDP di produttore di energia termoelettrica in Portogallo; b) vantaggi derivanti dalla posizione di EDP di operatore ex monopolista nel settore della distribuzione di elettricità agli utenti finali e della distribuzione, c) vantaggi derivanti dalla sua posizione nel mercato della distribuzione secondaria (utenti finali) in Portogallo e dalle sue conoscenze di tale mercato (Portgás e scambio di informazioni relative a Lisboagás).

(60) L'intenzione di EDP di penetrare i mercati del gas è inoltre corroborata dalla sua recente acquisizione del controllo di un'impresa distribuzione locale portoghese, Portgás, e dalla sua forte espansione nei mercati del gas spagnoli (EDP ha assunto il controllo di Naturcorp, il

secondo operatore per grandezza nel settore del gas in Spagna).

(61) Sulla base degli elementi precedentemente illustrati, con l'operazione verrebbe a mancare il principale concorrente di GDP e si innalzerebbero ulteriormente le barriere all'ingresso nel mercato dell'erogazione di gas alla piccola utenza. Tale sviluppo rafforzerebbe quindi ulteriormente la posizione dominante di GDP nel mercato portoghese dell'erogazione di gas agli utenti finali.

V. IMPEGNI PROPOSTI DALLE PARTI NOTIFICANTI

(62) In data 28 ottobre 2004, le parti hanno presentato degli impegni, di cui è stato trasmesso un testo perfezionato il 17 novembre 2004. Si riportano qui di seguito gli impegni proposti in quest'ultima data, elencandoli secondo la numerazione data dalle parti notificanti:

EDP.1: Riduzione della partecipazione di EDP in REN dal 30 % al 5 %

EDP.2: Dismissione della quota detenuta da EDP in Tejo Energia

EDP.3: Moratoria relativa alla costruzione di nuove centrali a ciclo combinato cogenerativo (CCGT), subordinata ad una clausola di revisione

EDP.4: Affitto della capacità produttiva di TER equivalente ad una unità, subordinato ad una clausola di revisione

EDP.5: Sospensione di alcuni diritti di voto di EDP in seno a Turbogás e designazione di amministratori delegati indipendenti

ENI.II: Cessione a REN del terminale GNL di Sines

ENI.III: Cessione a REN dei depositi di stoccaggio sotterraneo di Carriço

ENI.IV: Cessione anticipata a REN della rete di gasdotti ad alta pressione

ENI.V: Garanzie di accesso alla rete in attesa della rete di REN

ENI.VI: Cessione a REN della capacità disponibile al punto d'ingresso di Campo Maior attualmente prenotata e non utilizzata da Transgás

ENI.VII: Rinuncia a prenotare ulteriore capacità al punto di ingresso di Campo Maior

ENI.VIII: Rinuncia a prenotare ulteriore capacità nel gasdotto di Estremadura

ENI.IX: Impegno di rendere disponibile della capacità nel gasdotto di Estremadura e/o al punto d'ingresso di Campo Maior a determinate condizioni

ENI.X: Abolizione del diritto di GDP di primo rifiuto, sulla base di un meccanismo di prelazione a parità della migliore offerta.

ENI.XI: Misure volte a superare le riserve relative all'eventuale accesso privilegiato ad informazioni sui prezzi

ENI.XII: Misure volte a garantire uno spazio di manovra per la reale liberalizzazione della domanda proveniente dalla grande utenza industriale

ENI.XIII: Impegno ad astenersi dall'offerta congiunta di gas naturale ed elettricità alla grande utenza industriale ed agli utenti finali in Portogallo fino alla liberalizzazione della fornitura di gas a tali categorie di utenza

ENI.XIV: Dismissione dell'azienda d'erogazione locale Setgás

VI. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

A. IMPEGNI RELATIVI ALL'ELETTRICITÀ

1. MERCATO DELL'ELETTRICITÀ ALL'INGROSSO

a) *Effetti orizzontali dell'operazione (scomparsa del nuovo operatore potenziale più probabile ovvero GDP)*

(63) La proposta delle parti è articolata in una serie di misure volte ad assicurare, da un lato, l'ingresso nel mercato di eventuali concorrenti e, dall'altro, ad evitare la dismissione di attività nel settore della generazione. La proposta si fonda principalmente su una moratoria nella costruzione di nuove centrali termoelettriche a ciclo combinato da parte di EDP e sull'affitto di parte della capacità produttiva della centrale TER, di proprietà di EDP, per un periodo limitato.

(64) I partecipanti all'inchiesta di mercato condotta dalla Commissione considerano tali proposte chiaramente insufficienti in termini di volumi, portata e durata, a compensare la grave perdita per la concorrenza derivante dal ritiro di GDP quale concorrente potenziale, e ad assicurare l'effettivo ingresso in tempo utile di concorrenti potenziali. La Commissione condivide le preoccupazioni espresse dai terzi interessati.

(65) La capacità produttiva della centrale di TER ceduta in affitto corrisponde al 4 % della capacità di generazione esistente in Portogallo. Tale affitto può essere revocato automaticamente, sulla base di condizioni che non garantiscono né la presenza di nuovi concorrenti né l'esistenza di un mercato iberico. L'affitto può inoltre essere ridotto a tre anni. EDP conoscerà in tempo reale i costi ed i volumi di elettricità che l'operatore affittuario può commercializzare. Alla luce di tutti questi elementi, è improbabile che tale affittuario possa incidere in modo significativo sul mercato ed esercitare eventuali pressioni su EDP sul piano della concorrenza.

(66) Essendo la moratoria proposta vincolata ad una clausola di revisione, è verosimile che questa cessi entro breve, senza alcuna garanzia circa l'effettivo ingresso nel mercato di nuovi concorrenti. Non impedisce inoltre a EDP di avviare nuovi progetti di centrali termoelettriche (realizzandone tutte le fasi tranne la costruzione concreta). La moratoria e l'affitto proposti non producono quindi l'effetto auspicato di favorire la concorrenza al pari di misure correttive strutturali.

(67) Inoltre, le parti propongono di dismettere la partecipazione del 10 % di EDP al capitale di Tejo Energia, uno dei concorrenti di EDP. Per quanto positiva, la proposta non assicura in alcun modo l'effettiva costruzione da parte di Tejo Energia di una centrale a ciclo combinato.

(68) Le parti hanno inoltre proposto di sospendere i diritti di voto di EDP in Turbogás. Tale sospensione riguarda due ambiti decisionali specifici ed è limitata ad un periodo di tre anni. EDP si è anche recentemente aggiudicata l'opzione di acquisto per un'ulteriore quota del 20 % delle azioni di Turbogás e la gestione della totalità della produzione di Turbogás. Si nutrono pertanto molti dubbi circa l'idoneità degli impegni assunti dalle parti ad impedire che EDP influisca sulla politica di fornitura e sui futuri progetti di Turbogás.

b) *Effetti non orizzontali (lievitazione dei costi dei concorrenti)*

Accesso privilegiato e preferenziale di EDP all'infrastruttura del gas portoghese

(69) La cessione del terminale GNL di Sines e degli impianti di stoccaggio sotterraneo di Carriço al gestore della rete di gas ad alta pressione, ovvero la separazione di proprietà, è una proposta costruttiva che incontra l'apprezzamento della Commissione. Le condizioni tuttavia cui tali alienazioni sono vincolate non assicurano la disponibilità ai terzi di una capacità adeguata. Più precisamente, le misure correttive consentono espressamente alle controllate delle parti operanti nel settore del gas in Spagna — Union Fenosa Gas e Naturcorp — di prenotare ulteriore capacità persino prima della cessione ed alle parti medesime dopo la dismissione.

(70) Le parti hanno inoltre proposto di rendere disponibile della capacità nel gasdotto che collega la Spagna al Portogallo al punto d'ingresso in Portogallo (Campo Maior). Nell'ambito dell'inchiesta di mercato è emerso che la capacità è troppo esigua (inferiore al 10 % della capacità del metanodotto, insufficiente ad approvvigionare un impianto termoelettrico di 400 MW) e non è garantita per i gasdotti a monte (gasdotto di Estremadura) per il trasporto del gas fino alla frontiera portoghese. È altresì previsto un meccanismo per la fornitura di ulteriori capacità, le cui condizioni non consentono tuttavia l'accesso a tale capacità supplementare sia in tempo utile sia sostenibile sotto il profilo economico e di natura duratura, affinché i terzi possano farvi affidamento.

- (71) Gli impegni relativi all'infrastruttura del gas naturale avranno quindi verosimilmente scarsi riflessi positivi sui mercati dell'elettricità e del gas in Portogallo.

Altri effetti orizzontali dell'operazione

- (72) Per quanto riguarda gli ulteriori timori circa la concorrenza verticale ⁽¹⁴⁾ destati dall'operazione, gli impegni forniscono per lo più delle barriere per limitare la circolazione di informazioni tra GDP e EDP. Dall'inchiesta di mercato risulta chiaramente che nella fattispecie tali misure non bastano a superare tali problemi.

2. MERCATO DEI SERVIZI AUSILIARI

- (73) L'affitto di capacità di generazione prospettato negli impegni non permette all'affittuario di operare nel mercato dei servizi di bilanciamento, per i quali occorre adattare in tempo reale la produzione dell'impianto.

- (74) Ribadendo quanto indicato nei precedenti paragrafi, gli impegni non assicurano con sufficiente certezza l'installazione in un prossimo futuro di nuove capacità di generazione da parte dei concorrenti. Le misure correttive proposte non permettono quindi di controbilanciare il rafforzamento della posizione dominante detenuta da EDP in questo mercato.

3. EROGAZIONE DI ELETTRICITÀ AGLI UTENTI FINALI

- (75) L'unica misura correttiva direttamente connessa all'erogazione di elettricità agli utenti finali è costituita da «l'impegno a non offrire congiuntamente il gas naturale e l'elettricità agli utenti finali prima della liberalizzazione del mercato di tale utenza». Tale impegno verrà mantenuto solo per un periodo limitato e non garantisce comunque l'ingresso di nuovi concorrenti in grado di compensare la perdita funzione di GDP quale concorrente.

- (76) Altre misure correttive potrebbero avere dei riflessi positivi indiretti sul mercato dell'erogazione di elettricità agli utenti finali, ma non assicurano l'ingresso effettivo, in tempo utile nel mercato portoghese dell'erogazione di elettricità agli utenti finali in Portogallo di nuovi concorrenti, e in misura sufficiente, a compensare la mancata concorrenza da parte di GDP in futuro.

⁽¹⁴⁾ Ossia: i) la capacità e l'interesse di EDP a controllare le tariffe del gas e a far lievitare i costi dei concorrenti, escludendo dal mercato i concorrenti reali e potenziali e scoraggiando l'ingresso di nuovi operatori; ii) la possibilità di EDP di gestire i vincoli connessi alla fornitura di gas alle centrali a ciclo combinato a scapito delle centrali concorrenti; iii) l'accesso di EDP a informazioni aziendali relative ai costi dei concorrenti e alla loro programmazione giornaliera di gas, da cui l'impresa può trarre notevoli vantaggi.

B. MERCATI DEL GAS NATURALE

1. FORNITURA DI GAS AI PRODUTTORI DI ENERGIA (CLIENTI)

- (77) Tre sono gli impegni direttamente connessi a questo aspetto: i) la soppressione del diritto di GDP del primo rifiuto per la fornitura di gas di TER, ii) la sospensione parziale per tre anni dei diritti di voto detenuti da EDP in seno a Turbogás e iii) la cessione in affitto di parte (della capacità) di TER.

- (78) i) Gli operatori del mercato hanno fatto notare che il diritto di GDP di primo rifiuto per la fornitura dell'elettricità a TER non elimina l'interesse di EDP di ricorrere a GDP per la fornitura di gas; ii) la semplice sospensione parziale del diritto di voto per un periodo limitato non impedisce a EDP di influire sulla politica di fornitura del gas perseguita da Turbogás; iii) la capacità ceduta in affitto rappresenta solo un terzo della capacità totale di TER e l'affittuario dovrà avvalersi di GDP per soddisfare la maggioranza del proprio fabbisogno di gas. La Commissione reputa pertanto che i predetti impegni non bastino ad ovviare al rafforzamento della posizione dominante detenuta da GDP nel mercato della distribuzione di gas ai produttori di energia.

2. DISTRIBUZIONE DI GAS ALLE AZIENDE DI EROGAZIONE LOCALE (CLIENTI)

- (79) L'operazione prospettata preclude dal mercato la domanda di gas di Portgás, l'unica impresa di erogazione locale non controllata da GDP. Il consumo di gas dell'impresa di erogazione locale, di cui si propone la dismissione, è pari ad un quarto del consumo di Portgás. L'impegno non ovvia quindi al rafforzamento della posizione dominante detenuta da GDP nel mercato della fornitura di gas alle imprese di erogazione locale.

3. DISTRIBUZIONE DI GAS ALLA GRANDE UTENZA INDUSTRIALE (GUI)

- (80) Le uniche misure correttive che affrontano direttamente i timori espressi in relazione a tale mercato sono l'impegno di astenersi dall'offerta congiunta di gas ed elettricità (due in uno) prima della liberalizzazione del mercato della distribuzione alla grande utenza industriale e l'offerta a tale utenza della possibilità di rinnovare i contratti relativi al gas su base annuale. Entrambe le misure non bastano a garantire l'ingresso di un nuovo concorrente nel mercato del gas destinato alla grande utenza industriale.

- (81) Si sono altresì vagliate le misure correttive aventi un eventuale riflesso indiretto su questa problematica. In relazione alle infrastrutture per l'importazione di gas, permangono forti incertezze circa la disponibilità di capacità adeguate. A ciò si aggiunga che Setgás, impresa di cui è prevista la dismissione, serve meno del 10 % degli utenti di gas in Portogallo e offre una base troppo limitata per la penetrazione del mercato della grande utenza industriale, rispetto a quella offerta dagli utenti di EDP nel settore dell'elettricità e di Portgás nel settore del gas.

4. EROGAZIONE DI GAS ALLA PICCOLA UTENZA

- (82) La dismissione di Setgás costituisce una misura correttiva strutturale, ma è tuttavia insufficiente a compensare la perdita di potenziali concorrenti quali EDP/Portgás per il mercato dell'erogazione agli utenti finali: le vendite di Setgás rappresentano l'8 % della totalità delle vendite all'utenza finale in Portogallo, mentre il segmento di mercato occupato da Portgás è pari al 30 % del mercato. L'impegno di astenersi dall'offerta congiunta di gas ed elettricità agli utenti finali, non ancora idonei per entrambe i mercati, è alquanto limitata nel tempo e nella portata. Non è stata proposta alcun'altra misura correttiva per ovviare direttamente all'eliminazione della concorrenza potenziale determinata dalla possibilità di EDP di contare sulla propria base nazionale di clienti, sul richiamo del proprio marchio e il suo interesse a offrire congiuntamente (elettricità/gas) ai clienti.

VII. MISURE CORRETTIVE TARDIVE

- (83) Il 26 novembre 2004, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione di misure correttive⁽¹⁵⁾, le parti hanno trasmesso dei documenti con cui propongono di modificare le misure correttive già annunciate, per tenere conto delle riserve espresse dalla Commissione. Le misure correttive formulate non permettono tuttavia di superare in modo completo ed inequivocabile i problemi esistenti sul piano della concorrenza indicati dalla Commissione.

- (84) Il 3 dicembre 2004, il venerdì sera, le parti hanno presentato un nuovo pacchetto di impegni per il gas, con cui concretizzano le intenzioni espresse nel documento inviato alla Commissione il 26 novembre 2004. Essendo tali nuovi impegni stati comunicati ad uno stadio troppo avanzato della procedura (solo tre giorni lavorativi prima della riunione della Commissione del 9 dicembre 2004, in cui era prevista l'approvazione della decisione finale, la Commissione non ha avuto sufficiente tempo per la sua valutazione conformemente alle regole procedurali), e considerando che tale proposta riguardava unicamente l'attuazione degli impegni illustrati nel documento inviato il 26 novembre 2004, quest'ultimo pacchetto d'impegni non può servire per una decisione di autorizzazione.

VIII. CONCLUSIONI

- (85) Per le ragioni precedentemente illustrate, considerate singolarmente o nella loro totalità, il 9 dicembre 2004 la Commissione ha adottato una decisione con cui dichiara l'operazione incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento sulle concentrazioni, in quanto rafforza le posizioni dominanti detenute in diversi mercati portoghesi del gas e dell'elettricità, in misura tale da ostacolare in modo significativo l'effettiva concorrenza in una parte sostanziale del mercato comune.

⁽¹⁵⁾ La scadenza per la presentazione delle misure correttive era stata fissata al 17.11.2004.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2005

che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Federazione russa

(2005/802/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 8,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con regolamento (CEE) n. 3068/92 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originario, tra l'altro, della Russia («le misure in vigore»).
- (2) Nel marzo 2004, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, la Commissione ha avviato, di propria iniziativa, un riesame intermedio parziale delle misure in vigore onde stabilire se dovessero essere modificate per tener conto dell'allargamento dell'Unione europea a 25 Stati membri avvenuto il 1° maggio 2004 («allargamento»).
- (3) Il risultato del riesame intermedio parziale hanno dimostrato che era nell'interesse della Comunità adeguare temporaneamente le misure in vigore onde evitare che avessero, subito dopo l'allargamento, un effetto repentino ed eccessivamente negativo sugli importatori e sugli utilizzatori nei dieci nuovi Stati membri («UE10»).
- (4) Con il regolamento (CE) n. 1002/2004 del maggio 2004 ⁽⁴⁾, la Commissione ha accettato a tal fine gli im-

pegni offerti, tra l'altro, da due produttori esportatori russi, la JSC Silvinit e la JSC Uralkali, relativamente alle loro esportazioni nell'UE10. Inoltre, al fine di esentare le importazioni nella Comunità effettuate nel quadro di tali impegni dal dazio antidumping istituito con regolamento (CEE) n. 3068/92, si è modificato detto regolamento mediante il regolamento (CE) n. 992/2004 ⁽⁵⁾.

- (5) Nel giugno 2005, a norma del regolamento (CE) n. 858/2005 ⁽⁶⁾, la Commissione ha accettato nuovi impegni riguardanti le esportazioni di queste società russe nell'UE10 per un ulteriore periodo che scadrà il 13 aprile 2006.
- (6) Nel gennaio 2004, inoltre, la JSC Silvinit e la JSC Uralkali («i richiedenti») hanno presentato richieste separate di riesami intermedi parziali individuali delle misure in vigore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (7) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che vi erano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di riesami intermedi parziali, la Commissione ha pubblicato i relativi avvisi di apertura e ha avviato un'inchiesta ⁽⁷⁾.
- (8) In base ai risultati dei due riesami intermedi parziali, il Consiglio ha modificato con regolamento (CE) n. 1891/2005 le aliquote del dazio antidumping istituito nei confronti dei richiedenti.

II. IMPEGNI

- (9) Come si è già detto, la Commissione ha accettato gli impegni offerti dai richiedenti per le loro esportazioni nell'UE10. Va sottolineato al riguardo che gli impegni di cui al regolamento (CE) n. 992/2004 costituivano una misura transitoria volta a portare i prezzi d'acquisto del cloruro di potassio nell'UE10 al livello dei prezzi prevalenti nella Comunità nella sua composizione precedente all'allargamento («UE15»). Gli impegni relativi all'UE10, inoltre, non equivalevano direttamente a un dazio antidumping, poiché i prezzi minimi all'importazione («MIP») erano stati fissati, in via eccezionale, a livelli inferiori alla norma (cioè a livelli insufficienti per eliminare completamente l'effetto pregiudizievole del dumping).

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 308 del 24.10.1992, pag. 41. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2005 (cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 183 del 20.5.2004, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 588/2005 (GU L 98 del 16.4.2005, pag. 11).

⁽⁵⁾ GU L 182 del 19.5.2004, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 143 del 7.6.2005, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU C 93 del 17.4.2004, pagg. 2 e 3.

- (10) Nell'ambito dei riesami intermedi parziali, tuttavia, i richiedenti si sono offerti, oltre agli impegni già in vigore per le loro esportazioni nell'UE10, di vendere il prodotto in esame agli acquirenti nell'UE15 a prezzi equivalenti o superiori a quelli necessari per eliminare completamente l'effetto pregiudizievole del dumping.
- (11) Gli impegni offerti per le vendite nell'UE10 scadranno il 13 aprile 2006. Fino a questa data, gli impegni per le vendite nell'UE10 si applicheranno in parallelo a quelli offerti per le esportazioni nell'UE15.
- (12) Una volta scaduti gli impegni per l'UE10 (aprile 2006), i MIP più elevati stabiliti negli impegni offerti nell'ambito dei riesami intermedi parziali per le vendite nell'UE15 si applicheranno anche alle vendite nell'UE10. Gli stessi MIP, fissati a livelli non pregiudizievole, si applicheranno quindi a tutte le esportazioni dei richiedenti nell'intero mercato comunitario, in modo da conseguire l'obiettivo delle misure transitorie ed eccezionali applicabili alle esportazioni nell'UE10 nel periodo successivo all'allargamento.
- (13) Le società forniranno periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità, affinché la Commissione possa controllare efficacemente gli impegni. Inoltre, data la struttura delle vendite di tali società, la Commissione reputa limitato il rischio di elusione degli impegni.
- (14) Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti nel quadro dell'impegno, l'esenzione dal dazio deve essere subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1891/2005 del Consiglio. Queste informazioni sono necessarie anche per permettere alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo o non vi sia corrispondenza tra di essa e il prodotto presentato in dogana, viene riscosso il dazio antidumping corrispondente.
- (15) Si segnala inoltre ai produttori esportatori che, qualora si riscontrasse che è diventato difficile o impossibile verificare gli impegni o che gli impegni non vengono rispet-

tati, la Commissione potrebbe revocare l'accettazione dell'impegno della società in questione sostituendolo con un dazio antidumping definitivo.

- (16) Considerati tutti i fattori di cui sopra, gli impegni offerti dai richiedenti nell'ambito dei riesami intermedi parziali sono accettabili,

DECIDE:

Articolo 1

Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori e dalle società menzionati in appresso, riguardanti il procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Russia.

| Paese | Fabbricante | Codice addizionale TARIC |
|-------------------|---|--------------------------|
| Federazione russa | Prodotto dalla JSC Silvinit di Solikamsk (Russia) e venduto dalla JSC International Potash Company di Mosca (Russia) al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore | A695 |
| Federazione russa | Prodotto e venduto dalla JSC Uralkali di Berezniki, Russia, o prodotto dalla JSC Uralkali di Berezniki, Russia, e venduto dalla Uralkali Trading SA, Ginevra, Svizzera, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore | A520 |

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione